



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 709

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 22 marzo 2022

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

4^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria *Pag.* 13

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 9) *Pag.* 15

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria » 16

5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e
14^a (Politiche dell'Unione europea):

Plenaria (1^a pomeridiana) » 27

Plenaria (2^a pomeridiana) » 28

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria,
commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) » 30

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 31

Plenaria » 34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	38
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 192)</i>	»	89
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	90
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	92
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	97
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	103
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144)</i>	»	106
<i>Plenaria</i>	»	106
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	115
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 358)</i>	»	124
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	125
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	268
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	270
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	274
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	275
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 95)</i>	»	276

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato IV controllo criminali sulle attività connesse al gioco (Riunione n. 17)</i>	<i>Pag.</i>	277
<i>Comitato V mafie di origine straniera sul territorio italiano (Riunione n. 21)</i>	»	277
<i>Plenaria</i>	»	278
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	280

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 281
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 282

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

<i>Plenaria</i>	» 283
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 285
<i>Plenaria</i>	» 285

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria
123^a Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 14,05.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni della Vice Presidente D'Angelo in ordine a cariche rivestite da senatori

Il PRESIDENTE comunica che, a causa di un sopraggiunto impedimento, la Vice Presidente D'Angelo ha sconvocato l'odierna riunione del Comitato per l'esame delle cariche rivestite da senatori. Ricorda che la predetta riunione avrebbe dovuto svolgere un esame in merito ad alcuni incarichi ricoperti dal senatore Renzi.

Al fine di completare tale esame, sollecita la vice Presidente D'Angelo e gli altri componenti del citato Comitato a procedere in tempi brevi ai lavori su tale questione.

Verifica delle elezioni nella Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 febbraio 2022.

Il PRESIDENTE, nell'informare che il senatore controinteressato Fabio Porta ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di trasmettere osservazioni in merito al ricorso elettorale presentato contro la sua proclamazione, cede la parola al relatore, senatore Cucca.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*) – in attesa che nella prossima seduta possa partecipare la correlatrice, Vice Presidente D'Angelo e svolgersi la relativa discussione – ritiene di poter anticipare, a titolo personale, che il ricorso elettorale in esame appare fuori luogo, prospettando delle argomentazioni che non appaiono in linea con quanto emerso nella complessa e articolata vicenda che è stata esaminata dalla Giunta.

In particolare, ricorda che l'ipotesi di contraffazione delle schede a causa di una identità di calligrafia riconducibile alla stessa mano o ad un gruppo di mani, nell'espressione della preferenza attribuita al senatore Adriano Cario, ha determinato, ad avviso della Giunta, la nullità delle relative schede, senza ascrivere peraltro alcuna responsabilità diretta allo stesso senatore Cario, dichiarato decaduto dal mandato parlamentare. Per effetto della predetta nullità delle schede elettorali, si è poi determinata una conseguenza inevitabile sui voti che erano stati riportati dalla lista USEI, alla quale apparteneva il senatore Cario.

Anche per le ragioni esposte, nonché per l'evidente contrasto con deliberazioni assunte dal Senato in merito a tale vicenda, riterrebbe pertanto che il ricorso sia inammissibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti presso il Tribunale di Torino

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), fa preliminarmente presente che con lettera pervenuta l'8 marzo 2022, l'onorevole Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, ha sollevato una questione attinente all'articolo 68 della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R., pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Torino.

In data 10 marzo 2022 il Presidente del Senato ha deferito la relativa questione alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Con la missiva in esame l'onorevole Stefano Esposito – che ha rivestito la carica di senatore nella XVII legislatura dal 2 marzo 2013 al 22 marzo 2018 – segnala al Senato della Repubblica un indebito utilizzo di intercettazioni di un parlamentare nel procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. –

n. 19008/2021 R.G. G.I.P., nell'ambito del quale, in data 1° marzo 2022, il Giudice dell'udienza preliminare di Torino, in esito all'udienza preliminare, ha emesso nei suoi confronti il decreto che dispone il giudizio.

Si fa presente che al procedimento *de quo* risultano essere stati riuniti i seguenti ulteriori procedimenti: n. 5194/2017 R.G.N.R. mod. 21, n. 7945/2015 R.G.N.R. mod. 21, n. 23254/2019 R.G.N.R. mod. 21 (già n. 85108/2014 R.G.N.R. mod. 44).

L'onorevole Esposito risulta imputato – unitamente ad altre persone – di diverse fattispecie di reato che vanno dal concorso in turbata libertà degli incanti (articoli 110, 353 del codice penale), alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 81 capoverso, 319 e 321 del codice penale), fino al traffico di influenze illecite (articoli 81 capoverso e 346-*bis* del codice penale).

In particolare, nel ricostruire le varie fasi processuali, l'onorevole Esposito ha riferito che, in data 19 ottobre 2020, gli è stato notificato un avviso con allegato l'elenco delle conversazioni intercettate nei predetti procedimenti, ritenute «rilevanti» dal Pubblico ministero e poste a sostegno delle contestazioni mosse; molte di queste conversazioni (un totale di 126 telefonate) vedrebbero l'onorevole Esposito quale interlocutore nel periodo in cui era senatore della Repubblica. I risultati delle operazioni di intercettazione telefonica sono stati indicati anche nelle fonti prova di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 29 luglio 2021.

Quest'ultimo rimarca che, nel corso dell'udienza del 30 novembre 2021, sono state sollevate diverse questioni preliminari inerenti all'utilizzabilità degli atti processuali ed è stato altresì richiesto di dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui egli era parte, per violazione dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 o, in subordine, qualora ritenute intercettazioni «casuali», di trasmettere gli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 6 della citata legge, al fine di richiedere l'autorizzazione «successiva»; analoga istanza è stata avanzata con riferimento ad alcuni messaggi *Whatsapp*, intercorsi tra il signor Giulio Muttoni e lo stesso senatore, acquisiti tramite la copia forense dei dati contenuti sullo *smartphone* in uso al primo.

L'onorevole Esposito fa rinvio alle argomentazioni formalizzate dalla sua difesa nella memoria depositata in occasione della stessa udienza del 30 novembre 2021.

Rileva l'onorevole Esposito che in tal sede il Giudice ha tuttavia emesso ordinanza con cui ha affermato la non necessità di decidere anticipatamente rispetto al merito le questioni sollevate, disponendo procedersi oltre nell'udienza preliminare e riservandosi all'esito ogni decisione in proposito.

Nonostante la richiesta sia stata ribadita dalla propria difesa anche all'udienza del 16 febbraio 2022, il 1° marzo 2022 il Giudice per l'udienza preliminare ha emesso il decreto che dispone il giudizio senza provvedere su alcuna delle questioni prospettate ed in particolare sulle questioni dell'inutilizzabilità delle intercettazioni del parlamentare.

Secondo l'onorevole Esposito dagli atti processuali emergerebbe chiaramente che gli inquirenti lo abbiano sin da subito identificato quale membro del Parlamento e quale interlocutore abituale del coimputato Giulio Muttoni.

Con particolare riguardo alle intercettazioni disposte sull'utenza del Muttoni, viene sottolineato che 113 delle 126 conversazioni indicate come «rilevanti» dal Pubblico ministero siano intercorse con quest'ultimo, persona alla quale egli è legato da un rapporto di amicizia di durata ultraventennale e di pubblico dominio, e quindi facilmente annoverabile quale interlocutore abituale. Inoltre, dall'esame delle intercettazioni «irrilevanti», parrebbero emergere oltre 500 contatti tra lo stesso senatore e Giulio Muttoni, dai quali sono state estrapolate le 113 conversazioni poste a fondamento delle imputazioni.

Tali captazioni, effettuate nell'ambito dei vari procedimenti penali, si sarebbero protratte sull'utenza del Muttoni dal febbraio 2015 al marzo 2018, quando l'onorevole Esposito era ancora parlamentare, ad eccezione di brevi periodi di interruzione.

Conclusivamente quindi, secondo l'istante, sia le intercettazioni telefoniche, sia i messaggi *Whatsapp* acquisiti dallo *smartphone* del Muttoni, avrebbero dovuto essere dichiarati inutilizzabili nei suoi confronti in assenza dell'autorizzazione preventiva del Senato della Repubblica, in violazione dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003; in ogni caso, anche a voler ritenere che le predette conversazioni costituissero il frutto di intercettazioni «casuali», al fine di poterle utilizzare nei propri confronti sarebbe risultata comunque necessaria l'autorizzazione «successiva» del Senato.

A prescindere da eventuali violazioni dei suoi diritti di difesa, l'onorevole Esposito si rivolge al Senato affinché valuti l'eventuale compromissione delle proprie prerogative ed assuma i provvedimenti che dovesse ritenere opportuni.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Convieni la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali è stato convocato presso l'organismo di mediazione ExAequo ADR di Potenza

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), informa che con lettera del 1° marzo 2022 il senatore Mario Michele Giarrusso ha

chiesto – ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140 – che sia sottoposta al Senato la questione dell’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riguardo ad alcune sue affermazioni per le quali è stato citato dal dottor Francesco Basentini presso l’Organismo di Mediazione ExAequo a.d.r. di Potenza.

Il Presidente del Senato ha deferito tale questione con lettera del 4 marzo, pervenuta alla Giunta il 9 marzo 2022.

Oggetto della controversia risulta essere una richiesta di risarcimento dei danni da diffamazione a seguito delle affermazioni rese dal senatore Giarrusso nel corso dell’intervista rilasciata al dottor Francesco Toscano e pubblicata sin dal 27 maggio 2020 sul canale YouTube «Vox Italia TV», ritenute lesive dell’onore, del decoro e della reputazione del dottor Francesco Basentini.

Quest’ultimo, nella memoria integrativa all’istanza di mediazione, nel rammentare di aver ricoperto l’incarico di capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) fino al 30 aprile 2020, ricostruisce in primo luogo – alla luce di una panoramica della normativa di riferimento – i fatti inerenti alla questione della scarcerazione di alcuni soggetti, comunemente noti come *boss* mafiosi che, nel contesto della pandemia da Covid-19, sono stati ammessi alla detenzione domiciliare ovvero agli arresti domiciliari.

Ciò premesso il dottor Basentini sostiene che, in occasione della citata intervista, il senatore Giarrusso, nel disquisire della vicenda «Bonafede – Di Matteo», si sarebbe lasciato andare a pesantissime considerazioni sul suo conto, criticandone in maniera diffamatoria l’esperienza professionale (della quale sarebbero stati richiamati in maniera falsa alcuni dettagli) ed adombrando il sospetto che, a seguito delle rivolte avvenute nelle carceri agli inizi di marzo 2020, ci sarebbe stata una nuova «trattativa Stato-mafia», di cui egli sarebbe stato l’artefice, e che avrebbe portato alla scarcerazione di «500» mafiosi.

Nella memoria vengono riportati alcuni stralci dell’intervista *de qua* ritenuti particolarmente significativi, dei quali si richiamano in questa sede i principali.

Secondo il senatore Giarrusso, il ministro Bonafede si sarebbe «*circondato di un’intera banda di Palamara...banda che mette i brividi...perché il dr. Basentini, che è stato nominato al Dap senza avere nessuna esperienza...il dr. Basentini che, come importante esperienza, ha un disastro epocale che è l’indagine Eni, quella di Tempa Rossa, perché dico disastro? Perché si arriva a far dimettere il Ministro Guidi...e poi l’indagine sull’Eni viene archiviata, non vengono assolti...la stessa Procura che ha fatto dimettere un Ministro ha detto "non c’è nulla", prende ed archivia*». In un altro passaggio dell’intervista riportato nella memoria viene affermato che «*Un soggetto che ha gestito quest’indagine sull’Eni e poi viene nominato al Dap...lascia sorgere dei sospetti gravissimi su come sia arrivato al Dap, su cosa è il Dap per questa persona...che è un cambio di status non indifferente...passa da uno stipendio di 80-90 mila euro*

l'anno ad un stipendio di 320 mila euro l'anno che manterrà a vita...è legittimo sospettare che dietro ci sia un do ut des fa...».

Nel prosieguo del suo intervento il senatore Giarrusso esterna il suo sospetto circa una *«trattativa Stato-mafia di nuovo e di nuovo partendo dalle carceri»* riferendo che *«...ci sono state delle rivolte e la risposta di Basentini e dello Stato qual è stata? Non la fermezza che bisognava dimostrare contro la criminalità organizzata...ci sono state 8.000 scarcerazioni di cui 500 mafiosi...»*. Dopo aver fatto riferimento all'incontro del dottor Basentini con Michele Zagaria, ristretto in regime di 41-bis, presso il carcere de L'Aquila, il senatore Giarrusso mette in relazione le rivolte nelle carceri con la *«circolare»* del 21 marzo 2020, dalla quale sarebbero scaturite le predette scarcerazioni: *«che cosa ci faceva Basentini da Zagaria, prima della scarcerazione di Zagaria? Era andato a trovarlo in carcere e non c'è andato da solo...è andato con un'altra persona che non era del Gom, non era della Polizia penitenziaria e che era quest'altra persona che lo accompagnava da Zagaria e perché è andato da Zagaria?... c'è stata una trattativa? Qualcuno ha detto ai mafiosi "va bene, cosa volete per finirla con le rivolte nelle carceri? Volete la scarcerazione e ve la diamo...E ne è uscita la famigerata circolare numero 21...circolare che viene firmata di sabato...lavoravano febbrilmente per tradire lo Stato...»*.

Il dottor Basentini eccepisce la contrarietà al vero e la portata offensiva di tali dichiarazioni.

Con riguardo alle affermazioni riguardanti l'indagine Eni-Tempa Rossa l'istante precisa che tale procedimento, a lui assegnato, dopo una serie di importanti misure cautelari, confermate anche presso la Corte di Cassazione, venne definito con richiesta di rinvio a giudizio e sarebbe ancora pendente dinanzi al Tribunale di Potenza. Nega peraltro che corrisponda al vero quanto sostenuto dal senatore Giarrusso in merito al compenso previsto per il capo del D.A.P.

Contesta infine la ricostruzione operata dal senatore in relazione alla sua presenza presso il carcere de L'Aquila, ove sarebbe avvenuto l'incontro con Michele Zagaria, nonché il collegamento insinuato tra le rivolte verificatesi all'interno delle carceri e le direttive contenute nell'ordinanza del 21 marzo 2020, disposta in attuazione della normativa di riferimento.

Occorre rilevare che la vicenda in esame presenta caratteri di analogia con quella già esaminata a proposito del *Doc. IV-quater*, n. 3. Tale documento originava da un'intervista resa dal senatore Giarrusso e pubblicata sul quotidiano «La Verità» l'8 giugno 2020, intitolata «Nel ministero Bonafede comanda la banda Palamara», il cui sottotitolo recitava *«Basentini, ex capo del Dap, aveva incontrato in carcere il boss Michele Zagaria. Subito dopo sono stati scarcerati i mafiosi. Che cosa si saranno detti?»*, a seguito della quale era stato instaurato un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Potenza. In tal sede la Giunta, acclarata l'esistenza di un'interrogazione a risposta scritta del senatore Giarrusso del 28 maggio 2020, dal contenuto coincidente con l'atto *extra moenia*, ha dichiarato la sussistenza dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma,

della Costituzione. La proposta è stata confermata dall'Assemblea (seduta del 16 febbraio 2022).

Peraltro, successivamente alla conclusione dell'esame da parte della Giunta, la stessa autorità giudiziaria aveva trasmesso una richiesta di deliberazione sui medesimi fatti. Il relativo *Doc. IV-ter*, n. 17, è stato pertanto considerato assorbito nella pronuncia relativa al primo documento. Come sopra precisato, il procedimento nella seduta odierna all'esame della Giunta origina invece da un'intervista resa dal senatore Giarrusso rilasciata al dottor Francesco Toscano e pubblicata sin dal 27 maggio 2020 sul canale YouTube «Vox Italia TV» e risulta pendente dinanzi all'Organismo di Mediazione ExAequo a.d.r. di Potenza.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazioni del Presidente su questioni attinenti l'articolo 68, primo comma, della Costituzione

(Esame e rinvio)

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, prende la parola il senatore CUCCA (*IV-PSI*) evidenziando che negli ultimi tempi sono emerse talune situazioni nelle quali l'autorità giudiziaria ha agito in sede processuale senza tener conto delle deliberazioni adottate dal Senato in maniera di insindacabilità delle opinioni espresse. Tali anomalie si pongono in palese contrasto con la disciplina delineata dalla Costituzione e sottolineata più volte dalla Corte costituzionale, in base alla quale una volta che una Camera abbia assunto una deliberazione ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice non può proseguire il procedimento ed altresì non può assumere alcuna decisione in merito a tali profili. L'unica facoltà riservata al giudice è quella di sollevare conflitto di attribuzione ove ritenga illegittima la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera competente.

Il senatore Cucca cita il caso inerente all'onorevole Giovanardi, per il quale recentemente l'Assemblea ha riconosciuto l'insindacabilità delle opinioni espresse, evidenziando che i pubblici ministeri hanno chiesto al giudice di andare avanti nonostante una deliberazione definitiva del Senato ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice opportunamente non ha accolto tale richiesta dei pubblici ministeri stralciando la posizione dell'ex senatore Giovanardi e sollevando conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale. Nonostante questo va evi-

denziato che la richiesta dei pubblici ministeri appare in palese contrasto con il dettato costituzionale e con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale e costituisce pertanto un'ingiustificata e inaccettabile violazione delle prerogative parlamentari nonché dei poteri attribuiti al Senato.

Un altro caso in cui è emerso un atteggiamento dell'autorità giudiziaria in contrasto con delibere definitive del Senato in materia di insindacabilità delle opinioni espresse è quello inerente al senatore Mirabelli. In tale caso nonostante che il senatore Mirabelli avesse esibito in giudizio la delibera dell'Assemblea del Senato con cui veniva riconosciuta l'insindacabilità, l'autorità giudiziaria competente ha ritenuto che il procedimento dovesse proseguire. Tale scelta non solo contrasta con il principio di economia processuale ma si pone altresì in palese contrasto con la disciplina costituzionale e con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, in base alla quale una volta che il Senato abbia adottato la propria decisione in ordine all'insindacabilità delle opinioni espresse il giudice può solo impugnare tale atto dinanzi alla Corte costituzionale attraverso l'attivazione di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, non potendo invece proseguire le proprie attività processuali e tanto meno assumere decisioni in merito a tali profili.

Il PRESIDENTE invita il senatore Cucca a formulare nelle prossime sedute una bozza di lettera, da discutere in Giunta e da inviare eventualmente alla Presidenza del Senato, relativamente ai profili da lui sottolineati.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) rileva che le due situazioni citate dal senatore Cucca appaiono del tutto differenti tra di loro, atteso che nel caso dell'onorevole Giovanardi nessuna doglianza può essere avanzata dal Senato, considerato che il giudice competente ha respinto la richiesta dei pubblici ministeri e ha sospeso correttamente il procedimento giurisdizionale nei confronti dell'onorevole Giovanardi, sollevando dinanzi alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione.

Il caso relativo al senatore Mirabelli appare differente e va approfondito eventualmente anche attraverso un'interlocuzione con l'autorità giudiziaria competente, come è avvenuto nella scorsa legislatura in casi analoghi.

La tematica all'ordine del giorno della seduta odierna induce a fare una riflessione sull'opportunità di adeguare la legislazione ordinaria vigente in materia di immunità, atteso che in alcuni casi la stessa è risultata non in linea con i cambiamenti tecnologici e altresì con talune modifiche legislative sopravvenute, come ad esempio la mediazione civile obbligatoria, che costituisce un istituto nuovo, non presente al momento in cui fu approvata la legge n. 140 del 2003.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria

21^a Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2 della Camera dei deputati, il Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RIZZO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone**

L'ammiraglio CAVO DRAGONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato DEIDDA (*FDI*), la senatrice Daniela DONNO (*M5S*) da remoto, il deputato FERRARI (*Lega*) da remoto, il senatore VATTUONE (*PD*) da remoto e il senatore ROMANI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*).

L'ammiraglio CAVO DRAGONE risponde alle domande poste, e fornisce ulteriori delucidazioni.

Interviene, quindi, la senatrice PINOTTI, Presidente della Commissione difesa del Senato.

Il presidente RIZZO ringrazia l'ammiraglio Cavo Dragone per la sua disponibilità e tutti i presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,20.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 22 marzo 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO*

*indi della Vice Presidente della 6^a Commissione
TOFFANIN*

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,20

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELL'A.N.G.I.T., AVVOCATO FRANCESCO LUCIFORA, DEL PROFESSORE AVVOCATO GUGLIELMO MAISTO, DELL'AVVOCATO MICHELE TIENGO E DEL PROFESSORE AVVOCATO CESARE GLENDI INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria**19^a Seduta***Presidenza della Presidente della 4^a Commissione***PINOTTI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La presidente PINOTTI ricorda che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, approvato la scorsa settimana dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto legge n. 14 del 2022, contenente disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. I relatori sono il senatore Gasparri per la Commissione difesa e la senatrice Nocerino per la Commissione esteri, a cui dà la parola.

Il relatore per la 4^a Commissione GASPARRI (*FIBP-UDC*) ricorda che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare il disegno di legge, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2022, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. Ricorda altresì che nel disegno di legge in esame è confluito anche il contenuto del decreto legge n. 16, attraverso un emendamento del Governo in Commissione alla Camera.

Sottolinea come il disegno di legge riguardi quindi una diversità di temi, alcuni dei quali non sarebbero di stretta competenza delle Commissioni riunite, tutti però legati dalla situazione di crisi in corso.

Tra le questioni regolate dal decreto, segnala in particolare: la partecipazione di personale militare italiano a dispositivi della Nato (articolo 1); la cessione di materiali d'armamento alle forze armate ucraine (articolo 2); la semplificazione delle procedure per gli interventi di cooperazione in favore dell'Ucraina (articolo 3); misure per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero (articolo 4); il potenziamento dell'Unità di crisi della Farnesina (articolo 5); misure preventive per la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale (articolo 5-*bis*); misure a favore di imprese italiane che esportano o operano in Ucraina, Russia o Bielorussia (articolo 5-*ter*); misure per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina (articolo 5-*quater*); e, infine, norme di sostegno a studenti, ricercatori e docenti di nazionalità ucraina (articolo 5-*quies*).

Considerando l'ampiezza del provvedimento, evidenzia come con la senatrice Nocerino si siano suddivisi il lavoro in modo da coprire tutti i temi, evitando inutili ripetizioni. La collega, in particolare, si occuperà dei temi relativi alla cooperazione allo sviluppo, alla proiezione esterna delle imprese italiane e alla funzionalità degli uffici diplomatici.

Inizia dunque ad esporre il contenuto del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite.

L'articolo 1 del decreto legge riguarda la partecipazione di personale militare a vari dispositivi della Nato. Ricorda come la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni all'estero venga normalmente autorizzata dalle Camere con la procedura prevista dalla cosiddetta «legge quadro» sulle missioni (legge n. 145 del 2016). In considerazione della crisi in atto, il Governo ha stabilito di derogare a questa procedura, per comprensibili esigenze di rapidità. La prima misura di interesse (articolo 1, comma 1) prevede l'autorizzazione, fino al 30 settembre, della partecipazione di personale italiano alla Forza ad elevata prontezza della Nato (VJTF). Si tratta di una brigata multinazionale, distribuita tra Polonia, Romania e Paesi baltici, capace di entrare in azione in 48 ore, e guidata a rotazione da un Paese alleato. Il contingente italiano autorizzato ha una consistenza massima di 1.350 unità, con 77 mezzi terrestri, 21 mezzi navali e 5 mezzi aerei. Con questi assetti, saranno operativi un comando di componente per operazioni speciali, un'unità del genio militare per il supporto alle operazioni terrestri e capacità aeree per la ricerca e soccorso di personale isolato, la raccolta informativa, il trasporto tattico e il rifornimento in volo. La spesa complessiva ammonta a 86,13 milioni di euro.

Il decreto dispone poi (articolo 1, comma 2) la prosecuzione, per l'anno 2022, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei dispositivi della NATO già attivi sul fronte est dell'Alleanza. Si tratta delle missioni di cui alle schede 36, 37, 38 e 40, già autorizzate dal Parlamento per l'anno 2021. La proroga di queste missioni sarebbe avvenuta

all'interno della nuova delibera del Governo per il 2022, ma anche in questo caso la particolare urgenza giustifica un intervento autonomo.

Le missioni in questione sono il dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza; il dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud (lettera b); la presenza della NATO in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*); il dispositivo *Air Policing* in Romania.

Di quest'ultima missione ha parlato il generale Goretta, Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, nella sua audizione della scorsa settimana presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, sottolineando l'importanza della presenza italiana. Presso la base di Costanza, in Romania, sono attualmente dislocati otto *Eurofighters*, che si alzano in volo in caso di allarme, per controllare lo spazio aereo dell'Alleanza e scoraggiare potenziali sconfinamenti e aggressioni. L'Italia svolge anche attività di rifornimento in volo con un velivolo KC-767 e svolge attività di raccolta informazione con il CAEW, «l'aereo spia» di cui si è recentemente occupata la Commissione. In aggiunta a questo, l'Italia ha messo a disposizione dell'Alleanza anche velivoli C-130 per esigenze di trasporto. Il fabbisogno finanziario è pari a 37,27 milioni di euro.

Fornisce quindi qualche elemento anche sulle altre missioni.

Con riferimento al dispositivo per la sorveglianza navale riguardante il Mar Mediterraneo e il Mar Nero, evidenzia che per il 2022 è previsto l'impiego di assetti nazionali con funzione di comando, nonché attività di presenza e sorveglianza navale nelle aree di interesse strategico nazionale. La consistenza massima del contingente nazionale è pari a 235 unità, 2 mezzi navali (a cui si aggiunge una unità navale a chiamata, che potrà essere resa disponibile attingendo ad assetti impiegati in operazioni nazionali) e 1 mezzo aereo. Il fabbisogno finanziario è pari a circa euro 17,7 milioni di euro, di cui euro 4 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.

Con riferimento al contributo italiano in Lettonia, sottolinea come esso faccia parte del più ampio dispositivo che prevede la presenza militare della NATO sul terreno nei tre Paesi baltici e in Polonia. La consistenza massima del contingente nazionale è pari a 250 unità. È inoltre previsto l'impiego di 139 mezzi terrestri e il ricorso a una componente di manovra e una logistica, che verranno ulteriormente potenziate e rafforzate anche attraverso il rischieramento permanente di un *team* per la protezione *cyber*. Il fabbisogno finanziario è di circa 30 milioni di euro, di cui euro 6 milioni per obbligazioni esigibili nel 2023.

Le attività di sorveglianza dello spazio aereo della Nato (con particolare riferimento ai Paesi dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale) prevedono l'impiego di un velivolo KC-767 per rifornimento in volo e di un velivolo CAEW per l'acquisizione di informazioni. In questo ambito rientrano anche le misure di assicurazione specifiche nei confronti della Turchia e il sostegno alle attività della coalizione anti-Daesh. Il costo è di circa 3,26 milioni di euro.

Complessivamente, la consistenza massima di personale per lo svolgimento delle citate missioni è pari a 1.970 unità, con un onere di circa 88 milioni di euro, di cui circa 67 milioni nel 2022 e circa 21 milioni nel 2023.

Per tutte queste missioni è prevista l'applicazione delle norme della legge n. 145 del 2016, in materia di personale, in materia penale e in materia contabile.

Passa quindi all'esame dell'articolo 2 del provvedimento, sottolineando come esso preveda la cessione, a titolo gratuito, alle autorità ucraine di mezzi e materiali di equipaggiamento per la protezione individuale e la protezione della popolazione civile (in particolare *metal detector* per la rilevazione di ordigni esplosivi, elmetti e giubbotti antiproiettile). È previsto per queste attività uno stanziamento di 12 milioni.

L'articolo 2-*bis* – che riproduce il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 16 – autorizza invece, previo atto di indirizzo delle Camere, e fino al 31 dicembre – la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di carattere anche letale. La cessione può avvenire anche in deroga alla legge n. 185 del 1990, che – come noto – disciplina *export* e commercio di materiali per la difesa. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti da cedere, nonché le modalità per la consegna ai destinatari, sono stabiliti con decreti del Ministro della difesa (di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze). Come noto, il primo decreto ministeriale è stato emanato lo scorso 3 marzo. La norma prevede anche (al comma 3) che Ministro della difesa e Ministro degli esteri riferiscano alle Camere, con cadenza almeno trimestrale, sull'evoluzione della situazione e sull'andamento delle attività di cessione e consegna dei materiali d'armamento.

Una ulteriore previsione, di cui all'articolo 2-*ter* – introdotta in Aula alla Camera – intende facilitare l'acquisizione di materiali di protezione individuale per i giornalisti che operano nel territorio ucraino. Fino al 31 dicembre 2022, infatti, giornalisti, *fotoreporter* e video operatori sono autorizzati ad acquistare giubbotti antiproiettile ed elmetti – anche se sprovvisti di porto d'armi – previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza.

Segnala poi in questa sede – trattandosi di personale militare – il comma 2 dell'articolo 4, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'invio di Carabinieri a tutela degli uffici diplomatici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari in questione è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma assegnato alla rete all'estero.

Passa quindi ad affrontare gli altri articoli del decreto-legge, che riguardano essenzialmente mercato del gas e assistenza ai profughi ucraini, aspetti originariamente disciplinati dal decreto legge n. 16 del 2022.

L'articolo 5-*bis* – che riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 – reca alcune misure per garantire

la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale sono autorizzate misure per l'aumento della disponibilità di gas, la riduzione programmata dei consumi e il riempimento degli stoccaggi per il 2022-2023. In caso di adozioni di misure finalizzate a ridurre il consumo di gas, si consente l'attivazione di un programma di massimizzazione dell'impiego delle centrali elettriche a carbone o ad olio naturale, fermi restando gli impegni di sostegno per gli impianti a energie rinnovabili. In questo caso a tali centrali si applicano i soli limiti europei per emissioni e qualità dei combustibili, in deroga a eventuali limiti nazionali più restrittivi.

Fra le disposizioni inserite, c'è anche la previsione che il Ministero della transizione ecologica adotti opportune misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili (comma 4).

L'articolo 5-*quater* – che riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 – riguarda invece l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Per agevolare tale accoglienza vengono stanziati risorse per 54,16 milioni – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – per incrementare la ricettività dei centri di trattenimento e di accoglienza. La norma specifica (al comma 2) che tali risorse sono destinate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina. Il comma 3 autorizza l'attivazione di 3.000 posti aggiuntivi – destinati all'accoglienza di cittadini ucraini – nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), cioè i servizi di accoglienza integrata progettati dalla rete degli enti locali, che accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A questo fine è destinata una quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, nella misura di 37,7 milioni per il 2022 e circa 45 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Lo stesso articolo (al comma 7) stabilisce che i cittadini ucraini possano essere accolti, oltre che nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche nei centri governativi di prima accoglienza e nei Centri di accoglienza temporanea (CAS), anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Il successivo articolo 5-*quinquies* – che recepisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 16 – reca misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina, presenti sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca, comunque iscritti a università italiane, aderenti al programma Erasmus o coinvolti in attività di ricerca. A tale fine viene istituito – presso il Ministero dell'università e della ricerca – un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative di università e altri enti di ricerca. Tale fondo può essere impiegato anche a favore di persone cui, in conseguenza della crisi in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea (si parla quindi anche di dissidenti, non necessariamente di nazionalità ucraina).

L'articolo 6 si occupa infine della residua copertura finanziaria del provvedimento (per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2), che ammonta a circa 179,2 milioni per il 2022 e 21 milioni per il 2023.

Tale copertura è assicurata: in gran parte mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le Missioni internazionali (per 165,7 milioni di euro per il 2022 e 21 milioni per il 2023); per 6 milioni grazie al Fondo per esigenze indifferibili del MEF; 6 milioni con la riduzione dei contributi alle forze di sicurezza afgane, che già erano state messe a bilancio prima dell'interruzione della missione internazionale; 1,5 milioni con la corrispondente riduzione dei Fondi di riserva del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonando parzialmente le risorse destinate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La relatrice per la 3^a Commissione NOCERINO (*M5S*) sottolinea come il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2022 rechi importanti disposizioni che afferiscono anche al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e alle sue competenze.

In particolare rilevano, per gli aspetti di specifico interesse della Commissione esteri, gli articoli 3, 4, 5 e *5-ter* del provvedimento. Anche l'articolo *2-bis*, che autorizza la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, presenta aspetti di diretto interesse per la Commissione, su cui, peraltro, ha già riferito diffusamente il relatore della Commissione difesa.

Evidenzia innanzitutto come l'articolo 3 rechi misure di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina. L'articolo, in particolare, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre 2022, interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 4 – di interesse precipuo anche per la Commissione difesa – reca disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, prevedendo (comma 1) un incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina. La disposizione autorizza altresì il MAECI a sostenere le spese per il vitto e per l'alloggio del personale e di tutti quei cittadini che per ragioni di sicurezza si trovino a risiedere in alloggi individuati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. Il comma

2, emendato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma impiegato nella rete all'estero.

L'articolo 5 – modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati – reca disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilendo che per il potenziamento delle attività realizzate da tale struttura a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza, sia autorizzata la spesa 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 1). Il medesimo articolo incrementa inoltre di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi al personale della Unità di crisi (comma 2). Da ultimo, l'articolo 5 prevede il differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito «Dove siamo nel mondo», portale che – come noto – consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni (comma 3). Nello specifico, la norma dispone il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per accedere ai servizi dell'Unità di crisi mediante credenziali diverse da SPID nonché, al 31 marzo 2023, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, reca misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione russa o Bielorussia, prevedendo in particolare condizioni agevolate di accesso al Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 di conversione di un decreto-legge concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane per le domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che abbiano realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso quei Paesi. In particolare, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo è ammesso un cofinanziamento a fondo perduto e la percentuale di tale cofinanziamento non deve essere superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno. Viene inoltre previsto che per i finanziamenti agevolati concessi a valere sul medesimo Fondo in favore delle stesse imprese nonché di quelle che abbiano filiali operative o partecipate dirette nei tre Paesi può essere disposta una sospensione – fino a dodici mesi – del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento in esame, che appare ben strutturato nell'articolazione dei vari strumenti predisposti per aiutare l'Ucraina, proditoriamente aggredita dalla Federazione russa, dal punto di vista dell'aiuto ai profughi, del sostegno alle aziende italiane esposte e nella fornitura di armi per l'azione di resistenza del popolo ucraino.

Peraltro, l'odierna giornata ha registrato l'incontro in videoconferenza dell'intero Parlamento italiano con il Presidente Zelenski. Si è trattato di un momento di grande rilievo, accompagnato dalle parole molto significative del presidente Draghi.

Proprio alla luce di tale circostanza, non può fare a meno di rimarcare l'ennesima presa di distanza palesata dal Presidente della Commissione esteri del Senato, il quale, nelle stesse ore in cui si svolgeva la videoconferenza, poneva, per il proprio gruppo di appartenenza, la questione del sostegno e della fiducia all'attuale Governo.

Si tratta, conclude l'oratrice, di una condotta che può essere considerata legittima solo a titolo personale, ma che diventa insostenibile quando si detiene la carica apicale dell'organo precipuamente preposto alla trattazione della politica estera del Paese, e che, in ultima analisi, pone i membri di tale Commissione in una situazione di profondo disagio.

Anche secondo il senatore ZANDA (*PD*), occorre sottolineare l'importanza cruciale del decreto in disamina, che giunge in Senato proprio nella giornata in cui è stato sentito il Presidente di una nazione vittima di una aggressione ingiustificata.

Il plauso unanime che è stato manifestato dalle Camere riunite nei confronti del Presidente Zelensky rende ancor più insostenibile, come già rilevato, la posizione del Presidente della Commissione esteri.

Infatti, se ciascun parlamentare ha il diritto costituzionale di esprimere, senza alcun limite, le proprie opinioni politiche, occorre, tuttavia, rammentare che le regole della democrazia – sancite, nella fattispecie, nel regolamento del Senato, che prevedono la non decadenza delle cariche elettive – sono state poste a tutela dell'istituzione e non delle singole persone che, in un dato momento, ricoprono la carica presidenziale di quella determinata istituzione.

A suo modo di vedere, il presidente Petrocelli ha ripetutamente violato questa fondamentale regola, dimostrando di non «meritare» la garanzia che gli garantisce l'irrevocabilità del suo mandato, dal momento che, in molteplici occasioni, non ha mantenuto la dovuta equidistanza rispetto ad un evento, come quello dell'attacco russo all'Ucraina.

Conclude rilevando che tale aporia è data riscontrare, peraltro, anche con riferimento alla prossima missione della Commissione esteri negli Stati Uniti, dove egli è chiamato a rappresentare le istanze dell'organo in quanto tale.

Al senatore AIROLA (*M5S*) preme, innanzitutto, precisare che la discussione finora intercorsa non rileva assolutamente con il punto all'ordine

del giorno che le Commissioni riunite devono esaminare. Ne consegue che è del tutto inopportuno, nella presente sede, muovere delle critiche al presidente Petrocelli, critiche che, peraltro, sono state già esposte presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione esteri.

Ciò premesso, egli, tuttavia, tiene a ricordare che, nei quattro anni finora trascorsi della corrente legislatura, il presidente Petrocelli, per riconoscimento pressoché unanime, ha sempre interpretato il suo ruolo nella maniera più imparziale, garantendo a tutti i punti di vista di esprimersi democraticamente.

Passando, invece, a disaminare il provvedimento in titolo, richiama l'attenzione dei commissari sull'esigenza di riflettere in merito all'eventuale violazione dell'articolo 11 della Costituzione, ricordando, in proposito, anche il recente intervento del Pontefice, cui ha fatto riferimento anche il presidente Mattarella, sulla necessità di promuovere senza sosta l'opzione diplomatica, della mediazione e del raggiungimento di un cessate il fuoco tra le parti.

La PRESIDENTE sottolinea che, nel rispetto delle legittime considerazioni politiche di ogni parlamentare, appare difficile sostenere che l'articolo 11 della Costituzione, che va letto nella sua interezza, sia stato derogato nel passato o dal provvedimento in esame.

La senatrice RAUTI (*Fdi*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo che la discussione generale venga ricondotta al merito del provvedimento in esame.

Il senatore CAUSIN (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*), raccogliendo l'invito della senatrice Rauti, sottolinea l'importanza del provvedimento, anche in relazione ai rischi per il comparto alimentare derivanti dagli sviluppi del conflitto in Ucraina. Sottolinea altresì l'importanza del decreto-legge in via di conversione, ricordando che anche la cessione di materiali di armamento non rappresenti una novità, visto il sostegno garantito in passato alle forze curde nel conflitto contro Daesh, sempre nel rispetto di una cornice definita di diritto internazionale. In questa circostanza, peraltro, si tratta di sostenere un popolo, quello ucraino, che ha subito un'aggressione inaccettabile e contraria al diritto. Ritiene quindi che l'Italia debba fare la propria parte.

Il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*), ritenendo convintamente che le Commissioni riunite possano dibattere anche di temi non iscritti formalmente nel calendario dei lavori, stigmatizza il fatto che ancora non sia stato possibile venire a conoscenza, per deliberata volontà del presidente Petrocelli, della comunicazione, all'Ambasciata russa a Roma, della denuncia del Protocollo di collaborazione parlamentare tra le omologhe Commissioni del Senato e del Consiglio della Federazione russa.

Il senatore VATTUONE (*PD*) rimarca la capacità operativa dimostrata dalle Forze armate italiane nell'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, misure che rappresentano importanti strumenti di deterrenza nei confronti dell'aggressore russo.

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), replicando agli interventi dei colleghi aventi per oggetto il suo *status* presidenziale, ricorda che, in più occasioni, ha condannato fermamente l'aggressione russa dell'Ucraina, quale atto ingiustificabile che viola ogni regola di civiltà.

Pur sostenendo tale punto di vista, tuttavia, egli è sempre stato contrario alla decisione di inviare armi ad una delle parti in guerra, perché reputa tale determinazione prodromica ad una ulteriore *escalation* del conflitto e in contrasto non solo con la propria coscienza, ma, a considerare un serio sondaggio elaborato di recente, anche con il 55 per cento degli italiani, che non sono d'accordo con la fornitura di armamenti.

Reitera, pertanto, la propria volontà di votare contro il provvedimento in esame, anche e soprattutto alla luce della fondamentale legge del 1990 sull'esportazione di armi.

Sotto tale profilo, peraltro, rileva che la propria posizione non è affatto cambiata rispetto a quella che il Gruppo Cinque Stelle ha sempre sostenuto, soprattutto all'inizio della legislatura, quando, esattamente nel 2019, fu presentato un apposito disegno di legge, sottoscritto da numerosi appartenenti al Gruppo, che intendeva modificare, in senso ancora più restrittivo, la suddetta normativa risalente a oltre trent'anni fa.

Relativamente alla prossima missione negli Stati Uniti, valuterà il da farsi interpellando eventualmente la Presidente del Senato ove gli altri componenti la delegazione decidessero di declinare la loro partecipazione.

In replica al senatore Zanda, fa presente che in un contesto che può essere agevolmente definito «anomalo», come quello della attuale legislatura, che ha registrato il succedersi di tre Esecutivi, egli si è sempre premurato di rappresentare fedelmente le istanze della maggioranza di Governo.

In risposta al senatore Lucidi, dopo aver segnalato che le questioni attinenti il citato Protocollo dovrebbero essere affrontate nelle sedi idonee, fa presente che è tuttora in vigore un Protocollo di collaborazione, di più ampia portata, risalente al 1996, reiterato nel 2002, tra il Senato italiano e la corrispondente Camera alta della Federazione russa.

Conclude ribadendo che non intenderà deflettere dalla propria determinazione a non dimettersi dalla carica che attualmente detiene, certo di essere in grado di continuare ad esercitarla secondo criteri di imparzialità e rappresentatività.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÉ ringrazia i relatori per la puntuale sintesi degli articoli del provvedimento in esame. Ricorda che

il Governo ha approvato due distinti decreti-legge per le misure straordinarie in risposta alla crisi ucraina, che poi, solo per rendere più agevole il percorso di conversione in legge, sono stati accorpati in un unico provvedimento. Sottolinea la grande disponibilità del Governo al confronto parlamentare, come dimostrato anche dal recente intervento del ministro Guerini presso il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che ha avuto per oggetto anche la lista dei materiali in corso di trasferimento alle Forze armate ucraine.

La PRESIDENTE, d'accordo con il presidente Petrocelli, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 24 marzo, alle ore 16.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 5^a, 7^a e 14^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria

1^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione
STEFANO

Interviene il ministro dell'istruzione Bianchi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'istruzione nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

Il presidente STEFANO introduce l'audizione.

Il ministro Patrizio BIANCHI svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice RICCIARDI (*M5S*), il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), da remoto, i senatori CANGINI (*FIBP-UDC*) e PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), le senatrici RUSSO (*M5S*), RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), VANIN (*M5S*), GALLICCHIO (*M5S*) e SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), il presidente della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, senatore NENCINI e il presidente della Commissione bilancio, senatore PESCO.

Segue la replica del ministro Patrizio BIANCHI.

Il presidente STEFANO ringrazia il ministro Patrizio Bianchi per il suo contributo e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,05.

Plenaria**2^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione
STEFANO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e di-

retta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'università e della ricerca nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

Il presidente STEFANO introduce l'audizione.

Il ministro Maria Cristina MESSA svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici VANIN (*M5S*), SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), GALLICCHIO (*M5S*), SBROLLINI (*IV-PSI*), CORRADO (*Misto*) e RUSSO (*M5S*), e, infine, il senatore PESCO, presidente della Commissione bilancio.

Segue la replica del ministro Maria Cristina MESSA.

Il presidente STEFANO ringrazia il ministro Maria Cristina MESSA per il suo contributo e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 22 marzo 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'UICI-UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, DI ANITEC-ASSINFORM, DI AIE-ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI E DI AGID-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 362 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/882 SUI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 22 marzo 2022

Sottocommissione per i pareri

164^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell’Arco di Traiano di Benevento

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2118) STEFANO ed altri. – Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, all'articolo 5, comma 5, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a stabilire le modalità di istituzione del Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere:

- sugli emendamenti 5.1 e 5.4 un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale previsto per l'istituzione del Registro;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni e condizioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, comma 2,
- alla lettera *h*), sarebbe opportuno precisare, già tra i principi di delega, se il monitoraggio dei costi costituisca un obbligo in capo all'ente locale o se si preveda che sia svolto da soggetti terzi;
- alla lettera *v*), in merito alla definizione degli interventi sostitutivi del Governo, si invita a precisare che il riferimento all'articolo 120 della Costituzione è, nello specifico, al secondo comma;

e la seguente condizione:

- all'articolo 32, nel rispetto dell'autonomia delle Camere, nonché tenuto conto di come, per talune Autorità, l'ordinamento preveda una vera e propria elezione di componenti da parte dei due rami del Parlamento, il che rende di per sé inapplicabile il modello di una commissione tecnica per la selezione delle candidature previsto dal disegno di legge, occorre sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con una formulazione del seguente tenore: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle nomine effettuate dalle Camere».

La Sottocommissione conviene.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sull'emendamento 11.3 un parere non ostativo condizionato a una riformulazione che preveda un termine per l'esercizio della delega nonché l'indicazione puntuale di principi e criteri direttivi;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, premesso che le misure previste dal decreto si collocano nell'ambito dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, alla NATO e alle Nazioni Unite e degli obblighi da essa derivanti, nel rispetto degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9^a e 12^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sugli emendamenti 1.85, 1.92, 1.93 e 1.99 un parere non ostativo, richiamando quanto rilevato nel parere già espresso sul testo circa la possibilità di realizzare le recinzioni necessarie al confinamento degli animali allevati nel rispetto delle norme di biosicurezza in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria**328^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 15 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata manifestata l'esigenza di un approfondimento attraverso un confronto informale con la Commissione di merito. Se necessario, si potrebbe rinviare ancora di un giorno l'espressione del parere.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritiene opportuno rinviare a domani la votazione dello schema di parere.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Toninelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 15 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il relatore GARRUTI (M5S) invita a far pervenire eventuali osservazioni entro la sera di oggi, in modo da integrare lo schema di parere e sottoporlo in votazione già nelle sedute convocate per domani, mercoledì 23 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore TONINELLI (M5S) chiede di conoscere l'elenco degli emendamenti inammissibili, nonché il parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE precisa che, in sede di valutazione delle ammissibilità, non sono state rilevate criticità. Avendo constatato che la Commissione bilancio non ha ancora avviato l'istruttoria sugli emendamenti, assicura che si farà carico di sollecitare la Presidenza della 5^a Commissione in tal senso.

Il relatore TONINELLI riferisce circa gli esiti della riunione del Comitato ristretto del 17 marzo, nella quale è stato confermato un orientamento condiviso sugli obiettivi che si intende raggiungere con il disegno di legge in titolo.

Precisa che è ancora in corso una verifica sulla opportunità di inserire la tipologia delle imprese sociali di comunità all'interno del codice del Terzo settore. In ogni caso, preannuncia che sarà soppresso l'articolo 2 del testo originario, relativo agli aiuti di importanza minore, cosiddetti «*de minimis*», per evitare censure da parte dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno comunicare al più presto gli emendamenti che si intende ritirare, se si è raggiunto un accordo politico in tal senso, per agevolare e accelerare l'espressione del parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il documento si compone di una prima parte descrittiva del PNRR e delle strutture e dei meccanismi di *governance* dello stesso e di una seconda parte relativa all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, con particolare riferimento ai 51 obiettivi e traguardi in scadenza al 31 dicembre 2021,

la seconda parte della Relazione contiene anche le schede di sintesi delle iniziative adottate dalle amministrazioni titolari delle misure del PNRR riferite a scadenze successive al 31 dicembre 2021,

tenuto conto che in questa sede è opportuno perciò esprimersi, non solo sulla base di quanto è stato posto in essere nel 2021, ma anche nella prospettiva dell'ulteriore attuazione del PNRR,

richiamando quanto rilevato nel parere reso il 24 marzo 2021 sulla Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (*Doc. XXVII*, n. 18),

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento ai criteri di accesso ai fondi per la rigenerazione urbana e per gli investimenti di carattere territoriale e locale, si rileva l'opportunità di prevedere una maggiore ripartizione delle risorse nei confronti dei Comuni sotto i 15.000 abitanti, da un lato, e una diversa individuazione dei criteri per l'accesso alle risorse per tutti i Comuni in generale, dall'altro. In particolare, i Piani urbani integrati di cui al M5C2 – Investimento 2.2 attribuiscono risorse utilizzando il criterio dello SMVI (*Social and Material Vulnerability Index*), escludendo buona parte degli enti locali e delle città metropolitane dall'accesso ai fondi. Se a ciò si aggiunge il fatto che misure specifiche per i Comuni medio-piccoli (sopra i 5.000, sotto i 15.000 abitanti) non sono state individuate, il risultato ottenuto è l'esclusione di moltissimi enti locali dalla ripartizione dei fondi: l'attuazione dell'altra linea di finanziamento sulla rigenerazione (M5C2 – Investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana), infatti, è stata fatta attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, che limita tali risorse soltanto ai comuni con più di 15.000 abitanti. Pertanto, si auspica una riduzione dei vincoli d'accesso ai fondi *erga omnes*, rimuovendo il criterio dello SMVI, e una previsione specificamente rivolta ai Comuni sopra i 5.000 abitanti e sotto i 15.000;

– con riguardo alle politiche in materia di parità di genere, si valuti l'opportunità di intervenire a garanzia di un sostegno strutturale all'occu-

pazione femminile, incluso l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all’imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l’ammmodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l’offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell’infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell’equa distribuzione nel territorio;

– si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un’armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell’ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;

– al fine di raggiungere la transizione digitale della Pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche e informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

– si ribadisce la necessità di prevedere, nell’ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell’intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

– al fine di favorire l’alfabetizzazione digitale di base e avanzata della cittadinanza, si invita a inserire nell’ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l’accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM).

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria**277^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA***Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)**(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) presenta la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.Il sottosegretario SISTO non ha nulla da obiettare. Prende atto altresì dell'invito, avanzato dalla senatrice D'ANGELO (*M5S*) e condiviso dal PRESIDENTE, a far pervenire il prima possibile alla Commissione le risposte scritte che la Ministra della giustizia aveva preannunciato al termine della sua audizione, nella scorsa settimana.Previa astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e CRUCIOLI (*Misto*), la proposta di parere è accolta a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (n. 360)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019: essa modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), sostituendo la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

L'articolo 1 dello schema di decreto indica l'oggetto del provvedimento in esame: la direttiva n. 884 in recepimento mira a consentire uno scambio efficace di informazioni tramite il sistema ECRIS, in considerazione di specifiche criticità riscontrate riguardo allo scambio di informazioni relative a cittadini di Paesi terzi, nonché allo scambio di informazioni relative a soggetti la cui cittadinanza non è nota, apolidi. In particolare, come segnala il considerando n. 5 della direttiva, «per ottenere un quadro completo del trascorso criminale di un cittadino di Paese terzo è necessario chiedere tali informazioni a tutti gli Stati membri», imponendo allo Stato richiedente un onere amministrativo sproporzionato. A tale riguardo, si rammenta che il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 ha stabilito un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi denominato ECRIS-TCN (*Third Country National*). Il regolamento disciplina altresì: le condizioni alle quali le autorità nazionali, Eurojust, Europol e la Procura europea (EPPO) possono accedere a ECRIS-TCN per ottenere informazioni sulle condanne pronunciate attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS; i termini in base ai quali ECRIS-TCN contribuisce a facilitare e assistere la corretta identificazione delle persone registrate in ECRIS-TCN. Il disegno di legge di delegazione europea 2021 (Atto Senato n. 2481, in corso di esame) reca, all'articolo 14, principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/816. Si segnala che tale disegno di legge, pendente alla 14^a Commissione del Senato, ha ricevuto il parere favorevole con osservazioni della Commissione giustizia il 22 febbraio scorso; inoltre la proposta di regolamento COM (2021)96 reca una modifica al citato regolamento n. 816 volta a consentire alle autorità de-

signate, nel contesto degli accertamenti preliminari all'ingresso alle frontiere esterne dell'UE, di accedere alla banca dati ECRIS-TCN e di interrogarla per le registrazioni relative a persone che sono state condannate per reati di terrorismo o altri reati gravi, e stabilisce le condizioni e le garanzie a tale riguardo.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2016, che dava attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 del Consiglio europeo, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, fornendo gli strumenti normativi per una piena attuazione in Italia del sistema *European Criminal Records Information System*: è il sistema informativo del casellario europeo, che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e garantisce l'effettività dello scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri secondo modelli *standard* condivisi. Le modifiche introdotte dalla decisione quadro – che ha abrogato la precedente 2005/876/GAI in materia – sono improntate al miglioramento dei meccanismi di trasmissione di informazioni tra gli Stati membri già previsti dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione di Strasburgo del 1959), mediante l'introduzione di specifici obblighi di conservazione e trasmissione delle informazioni sulle condanne penali (e sulle successive misure) emesse nei confronti dei cittadini degli Stati membri, oggetto di iscrizione nel casellario giudiziale di ciascuno Stato, secondo modelli e codici identificativi dei reati e delle pene predefiniti. Le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI devono essere correlate da un lato con la decisione quadro 2008/675/GAI, in tema di considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Ue in occasione di un nuovo procedimento penale, dall'altro con la coeva decisione quadro 2009/316/GAI, con cui è stato formalmente istituito il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Le disposizioni integrate delle suindicate decisioni quadro costituiscono l'unitaria architettura del casellario europeo, cui ha dato attuazione la legge di delegazione europea per il 2014 (articoli 18-20 della legge n. 114 del 2015).

In particolare il comma 1, lettera *a*) interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2016, al fine di adeguare la definizione dell'oggetto del decreto all'intervenuta «sostituzione» della decisione 2009/316/GAI, il cui riferimento viene pertanto soppresso.

La lettera *b*) del comma 1 introduce nel decreto legislativo il nuovo articolo *1-bis*, che riproduce – con lievi adattamenti – l'articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2016, contestualmente abrogato dall'articolo 4 dello schema, dedicato all'istituzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'Ufficio centrale del Casellario.

La lettera *c*) modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 74, contenente le definizioni, introducendovi le due nuove lettere *d-bis*) e *d-ter*), recanti, rispettivamente, le definizioni di «impronte digitali» (le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito) e di «imma-

gine del volto» (le immagini digitalizzate del volto di una persona). Viene inoltre inserito, sempre all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74, il comma 1-*bis*, il quale prevede che la disciplina in oggetto si applichi anche agli apolidi e ai soggetti la cui cittadinanza è ignota.

La lettera *d*) modifica l'articolo 4 del decreto legislativo, concernente le condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro. Con la novella al comma 1 viene precisata la competenza, posta in capo all'Ufficio centrale del Casellario presso il Ministero della giustizia, delle comunicazioni, da effettuare senza indugio alle autorità degli Stati membri, di qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale. Con l'inserimento del comma 2-*bis* al medesimo articolo 4, si prevede che nella trasmissione, l'Ufficio centrale comunichi che le informazioni non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.

La lettera *e*) sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo, concernente la richiesta di informazioni sulle condanne: viene specificatamente disciplinato un procedimento di richiesta di informazioni per i cittadini di Paesi terzi (nonché, lo si ricorda, gli apolidi e le persone di cittadinanza ignota) distinto dal procedimento previsto per i cittadini di Stati membri. Assume a tale riguardo rilievo la modifica del comma 4, il quale stabilisce che l'Ufficio centrale, in caso di richiesta di informazioni a relative a cittadino di Paese terzo, rivolga la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni. Tale disposizione è direttamente correlata all'operatività del sistema ECRIS-TCN, il quale consente di individuare gli Stati membri in possesso delle informazioni di interesse, rendendo quindi possibile l'invio di una richiesta mirata a taluni Stati e non a tutti gli Stati membri in maniera generalizzata. Si prevede, inoltre, che l'Ufficio centrale includa le informazioni e i dati acquisiti (tramite le richieste relative a cittadini sia di Stati membri sia di Paesi terzi) nel certificato da fornire all'interessato. Ulteriori modifiche all'articoli 6 mirano a rendere il testo più aderente alle disposizioni dell'Unione europea, tra l'altro confermando le competenze poste in capo all'Ufficio centrale del casellario.

La lettera *f*) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo, relativamente alla risposta a richiesta riguardante un cittadino italiano, ai fini di un procedimento penale. In tale caso l'Ufficio centrale invia, come nel testo vigente, le informazioni relative alle condanne: a) pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; b) pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione (ai sensi dell'articolo 4 sulle condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro) e che abbia conservato (ai sensi dell'articolo 5 sulle condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano); c) pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 74 (secondo una specificazione introdotta con la novella in esame) e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; d) pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.

Secondo il testo novellato del comma 2 dell'articolo 7, quando la medesima richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni; ma quelle indicate alla lettera *b*) sono trasmesse salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.

Le disposizioni in questione (di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, come modificato) si applicano anche quando la richiesta di informazioni relativa ad un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. In tali casi, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo ai fini che sottendono alla richiesta, nell'ambito di procedimento penale o per motivo diverso (nuovo comma 3 dell'articolo 7).

Quando la richiesta di informazioni sulle condanne, presentata ai sensi dell'articolo 6: riguarda un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (nuovo comma 6 dell'articolo 7); riguarda un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate dalle lettere *a*) e *d*) del comma 1. Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri.

I commi 7 e 8 dell'articolo 7, come novellato, disciplinano i termini temporali di risposta, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva n. 884, all'articolo 1, numero 6), per quanto concerne la richiesta formulata dall'interessato. Tali commi riprendono, con alcune integrazioni, quanto stabilito, sulla medesima materia, dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 74, abrogato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto. Si stabilisce che l'Ufficio centrale provveda immediatamente, e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, quando la richiesta di informazioni proviene da altra autorità centrale di Stato membro. Qualora siano necessarie informazioni complementari, l'Ufficio centrale si rivolge: immediatamente all'autorità richiedente e il termine decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni; entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, quando la richiesta provenga dall'interessato.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002).

La lettera *a*) integra le definizioni recate dall'articolo 2 del testo unico del casellario con le nozioni di «impronte digitali» e di «immagine

del volto», in analogia con la modifica all'elenco delle definizioni di cui al decreto legislativo n. 74.

La lettera *b*) modifica l'articolo 4 del testo unico, inerente ai dati inseriti nei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale. Si prevede che, tra i dati, debba essere indicata anche la cittadinanza della persona cui si riferisce il provvedimento. Si prevede inoltre che il codice identificativo sulla base delle impronte digitali (disciplinato dall'articolo 43 del testo unico medesimo) sia indicato anche per la persona la cui cittadinanza non è nota e per l'apolide (oltre che per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, come previsto dal testo vigente). Si prevede, inoltre, che l'estratto del casellario specifichi quando la persona interessata sia apolide o non sia nota la sua cittadinanza (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 4).

La lettera *c*) modifica l'articolo 5-*ter* del testo unico, inerente ai dati presenti nei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale europeo. Tra le informazioni supplementari che devono essere trasmesse – se sono nella disponibilità dell'autorità centrale dello Stato di condanna – la novella inserisce l'immagine del volto della persona condannata. Si ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2016 prevede che le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-*ter* del testo unico. Le altre informazioni supplementari sono: 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; 2) impronte digitali della persona condannata; 3) eventuali pseudonimi della persona condannata. A queste la novella aggiunge, come detto, l'immagine del volto.

La lettera *d*) modifica l'articolo 19, comma 5-*bis*, del testo unico, concernente i compiti dell'Ufficio centrale in relazione al casellario europeo. Con tali modifiche si specifica che i compiti di trasmissione ivi previsti riguardano anche i cittadini la cui cittadinanza non sia nota (oltre ai cittadini degli Stati membri, di Stati terzi e agli apolidi, già menzionati nel testo vigente). In particolare, secondo la novella in esame, l'ufficio rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi (articolo 19, comma 5-*bis*, lettera *c*)); riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi (lettera *d*)); risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e apolidi (lettera *e*)). Viene inoltre inserito l'ulteriore compito di risposta alle richieste formulate da un cittadino di Paese terzo, da soggetto la cui cittadinanza non sia nota, da apolide, con le modalità e i limiti stabili dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016.

In analogia con la summenzionata modifica, la lettera *e*) introduce la menzione di cittadino di Paese terzo, di soggetto la cui cittadinanza risulti ignota, di apolide, all'interno della disciplina concernente le richieste di certificato del casellario giudiziale europeo da parte dell'interessato (disciplina contenuta nell'articolo 25-*ter* del testo unico).

La lettera *f*) inserisce le medesime menzioni nell'articolo 28-*bis* del testo unico, concernente la richiesta di certificato del casellario giudiziale europeo da parte di una pubblica amministrazione. Anche in tali casi, l'Ufficio centrale provvede con i limiti e le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016.

La lettera *g*), modificando l'articolo 42 del testo unico del casellario, concernente le regole tecniche del sistema, demanda ad uno o più decreti del Ministero della giustizia l'aggiornamento delle regole tecnico-operative sottese agli scambi tra i casellari giudiziali europei, ove ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche alla disciplina dell'Unione europea sul casellario giudiziale o a seguito dell'emanazione di atti di esecuzione della Commissione europea. La disposizione (nuovo comma 1-*ter*) stabilisce che tali decreti siano emanati ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 42. Quest'ultimo stabilisce che i decreti sono emanati nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, del testo unico, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale – AgID e il Garante per la protezione dei dati personali.

La lettera *h*), modificando l'articolo 43 del testo unico del casellario, introduce la menzione dei soggetti la cui cittadinanza non è nota e degli apolidi all'interno della disciplina, ivi contenuta, del codice identificativo sulla base delle impronte digitali. L'articolo 43 prevede, nei casi previsti dal medesimo testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali, esistente presso il Ministero dell'interno, ed in conformità alle relative disposizioni attuative: ciò per consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea. Con la novella in esame si prevede tale possibilità anche per i cittadini la cui cittadinanza non è nota e per gli apolidi.

L'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, abroga l'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2016 sui termini di risposta. Il comma 2 abroga il decreto legislativo n. 75 del 2016, che reca l'attuazione della decisione 2009/316/GAI e che, ai sensi del comma 3, continua ad operare in via transitoria sulle modalità di trasmissione delle informazioni, fino all'emanazione dei decreti attuativi.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 fissa l'entrata in vigore del presente provvedimento al 28 giugno 2022.

Benché il testo illustrato riguardi soltanto le condanne, si segnala la maggiore sensibilità che il legislatore ha espresso, in tema di trattamento di dati personali e diritto all'oblio, nel conferimento della delega processuale penale al Governo. In particolare va ricordato che l'articolo 1, comma 25 della legge delega dispone: «nell'esercizio della delega di

cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati». Prima di procedere all'espressione del parere, sarebbe utile quindi comprendere come il Governo si sta atteggiando nell'esercizio di questo criterio di delega e su tutto ciò che attiene al trattamento dei dati personali nel casellario giudiziario.

Il sottosegretario SISTO si riserva la valutazione richiesta e, pertanto, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alla 12^a Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice PIARULLI (*M5S*), illustra il provvedimento in titolo in cui l'articolo 3 del decreto-legge prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo. L'obbligo viene previsto per le ipotesi di rinvenimento – nell'ambito delle attività di esecuzione dei piani regionali (o delle province autonome) di cui al precedente articolo 1, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano il compito di predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali – dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli nonché per i soggetti coinvolti in sinistri con gli esemplari in questione; la segnalazione deve essere effettuata immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro (salvo che il fatto costituisca reato); la sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio. Trovano applicazione le norme generali (in quanto compatibili) in materia di sanzioni amministrative, di cui alle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Considerato che le fattispecie sottostanti concernono sia attività di natura temporanea – cioè, l'attuazione dei piani suddetti – sia attività permanenti, si segnala che, riguardo all'obbligo medesimo, la relazione illustrativa del disegno

di legge di conversione del presente decreto fa riferimento esclusivamente all'ambito di attuazione dei piani.

Riguardo alla previsione della sanzione in una misura fissa, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 10 giugno 2021-23 settembre 2021), con riferimento sia alle sanzioni penali sia alle sanzioni amministrative, riconosce la legittimità costituzionale di una misura fissa «soltanto a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo» di illecito, ritenendo invece illegittima la previsione di sanzioni «rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell'interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (...), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all'illecito commesso». Si ricorda altresì che dalla previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa deriva che non trova applicazione l'articolo 11 della citata L. n. 689 del 1981; tale articolo definisce i criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria che sia fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, nonché dell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, facendo riferimento alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Tra gli emendamenti, si segnalano l'emendamento 3.1 (Berutti), che ai fondi agricoli aggiunge i fruitori dei sentieri per attività ricreative, e l'emendamento 3.2 (Pirro, Giuseppe Pisani), che sostituisce la misura fissa di euro 500 con la forchetta da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 1500.

I senatori CRUCIOLI (*Misto*), CALIENDO (*FIBP-UDC*), CUCCA (*IV-PSI*) ed Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) richiedono che la valutazione della relatrice, in sede di parere, si estenda anche al precetto di cui al comma 1 dell'articolo 3: per i primi due oratori la misura rischia di essere manifestamente sproporzionata, rispetto alle condizioni in cui versano determinati territori, mentre per il terzo oratore la sanzione in misura fissa è stata assai limitata, nella sua valutazione di costituzionalità, dalla giurisprudenza di Palazzo della Consulta; per il quarto oratore le frequenti denunce del senatore Bruzzone, in ordine alla proliferazione degli ungulati, attestano la necessità di non affrontare il problema con meri palliativi.

La RELATRICE replica ricordando che il parere va espresso sulla materia di competenza della Commissione, che è quella sanzionatoria; l'oggetto del decreto è limitato e non si presta a dilatazioni come quelle affacciate da taluno degli oratori.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) invita ad una riflessione ulteriore, ricordando che il provvedimento impatta sull'economia dell'entroterra li-

gure e del basso Piemonte, ma anche sulle libertà dei cittadini dai quali è stato soprannominato, non a caso, il «lockdown dei boschi».

Anche il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) concorda con la necessità di un'ulteriore riflessione, visto che l'inserimento dei cinghiali nel Tigullio è un esempio di come sia stato alterato l'equilibrio faunistico, producendo un effetto a catena anche nelle crescenti recinzioni delle proprietà private. Occorre anzitutto attivare misure di riequilibrio: sanzionare la mancata segnalazione, senza considerare queste necessità più vaste, rappresenterebbe una scelta ispirata ad un'ottica soltanto punitiva.

La richiesta di rinvio incontra anche il consenso dei senatori CUCCA (*IV-PSI*) ed Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*).

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° marzo.

Il PRESIDENTE avverte che, non facendosi osservazioni, si danno per illustrati tutti gli emendamenti (pubblicati in allegato) proposti. Avverte anche che è pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente.

Su richiesta del relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) e del sottosegretario SISTO, il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 1055**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sottolineando le seguenti necessità: emanare al più presto i decreti attuativi delle riforme del processo civile e penale; verificare e monitorare il funzionamento e i risultati dell'ufficio del processo; completare al più presto le riforme previste dal PNRR, a partire da CSM e giustizia tributaria; accelerare le assunzioni per migliorare la sicurezza e il trattamento interno e esterno nel carcere e investire sul lavoro, socialità e formazione negli istituti di pena.

Si sottolinea inoltre la necessità di completare la riforma della magistratura onoraria.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2419**Art. 1.****1.1**

D'ANGELO

Al comma 1, dopo le parole: «prestazione professionale» inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale.».

1.2

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.3

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «della legge 14 gennaio 2013, n. 4», aggiungere le seguenti: «e di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81,»;*

b) *sostituire le parole: «iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.» con le seguenti: «aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.».*

1.4

PEPE, URRARO, PILLON

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «della legge 14 gennaio 2013, n. 4», *aggiungere le seguenti:* «e di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81,»;

b) *sostituire le parole:* «iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013» *con le seguenti:* «aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.».

1.5

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole da: «le associazioni» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per settori omogenei, le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.6

SERAFINI

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole da: «le associazioni» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per settori omogenei, le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.7

BALBONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «le associazioni» *inserire le seguenti:* «e le forme aggregative».

1.8

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «le associazioni» aggiungere le seguenti: «e le corrispondenti forme aggregative».

1.9

NANNICINI, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «le associazioni» inserire le seguenti: «e le corrispondenti forme aggregative».

1.10

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «le associazioni» aggiungere le seguenti: «e le corrispondenti forme aggregative».

1.11

SERAFINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «le associazioni», aggiungere le seguenti: «e le corrispondenti forme aggregative».

1.12

MAIORINO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento».

Conseguentemente:

all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: «I parametri di riferimento delle prestazioni professionali, articolati per categorie omogenee di attività professionali, sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali nonché delle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge

14 gennaio 2013, n. 4 e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento.».

1.13

SERAFINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per i professionisti non iscritti ad Albo, Ordine o Collegio professionale, per cui l'accesso e l'esercizio dell'attività è regolato dalla legge, dal decreto del Ministro competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, aggiungere dopo le parole: «lettera c),» le seguenti: «o con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis)».

1.14

NANNICINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) per i professionisti non iscritti ad Albo, Ordine o Collegio professionale, per cui l'accesso e l'esercizio dell'attività è regolato dalla legge, dal decreto del Ministro competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

Conseguentemente,

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «lettera c),» inserire le seguenti: «o con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis)».

1.15

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) per i professionisti non iscritti ad Albo, Ordine o Collegio professionale, per cui l'accesso e l'esercizio dell'attività è regolato dalla legge, dal decreto del Ministro competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, aggiungere dopo le parole: «lettera c),» le seguenti: «o con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis)».

1.16

BALBONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per le attività professionali il cui esercizio è regolato da una legge ma non sono organizzate in ordini e collegi, dal decreto del Ministero competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

1.17

GAUDIANO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. I parametri di cui al comma 1 dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali.»

Art. 2.**2.1**

CUCCA

Al comma 1, sostituire le parole: «ai rapporti» con le seguenti: «agli incarichi»; dopo le parole: «di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati» aggiungere la parola: «anche».

2.2

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 1 dopo le parole: «La presente legge si applica» aggiungere le seguenti: «agli incarichi e» e dopo le parole: «di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati» aggiungere la parola: «anche».

2.3

PEPE, URRARO, PILLON

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «La presente legge si applica» aggiungere le seguenti: «agli incarichi e»;*

b) *dopo le parole: «di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati» aggiungere la parola: «anche».*

2.4

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge» aggiungere le seguenti: «agli incarichi e» e dopo le parole: «di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati» inserire la seguente: «anche».

2.5

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti: «agli incarichi» e dopo le parole: «del codice civile regolati » inserire la seguente: «anche».

2.6

URRARO, PILLON, FAGGI, PEPE

Al comma 1, dopo le parole: «ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale» inserire le seguenti: «comunque denominata nel contratto».

2.7

PEPE, URRARO, PILLON

Al comma 1, sopprimere le parole: «regolati da convenzioni».

2.8

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «regolati da convenzioni».

2.9

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «regolati da convenzioni».

2.10

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo le parole: «da convenzioni» inserire le seguenti: «, ove sottoscritte o dai decreti ministeriali di cui all’articolo 3, comma 1».

2.11

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, dopo le parole: «codice civile regolati da convenzioni» inserire le seguenti: «laddove sottoscritte o dai decreti che fissano i relativi parametri».

2.12

CUCCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» con le seguenti: «imprese private, delle loro società controllate e delle loro mandatarie.»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «e delle società disciplinate» con le seguenti: «degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle società disciplinate»;*

c) *al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.13

CUCCA

Al comma 1, sostituire le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» con le seguenti: «diverse dalle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

2.14

PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni

di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti*: «diverse dalle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

2.15

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 1 sostituire le parole da: «imprese bancarie e assicurative» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione.».

2.16

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti*: «imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione.».

2.17

PEPE, URRARO, PILLON

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti*: «imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione.».

2.18

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro».

2.19

PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro».

2.20

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro».

2.21

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro» *con le seguenti:* «5 milioni di euro».

2.22

PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» *aggiungere le seguenti:* «nei confronti di soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

2.23

NANNICINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e alle prestazioni eseguite da appartenenti a professioni non organizzate in ordini o collegi svolte in favore delle imprese di cui al comma 1».

2.24

BALBONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo dei professionisti di cui alla legge 4 gennaio 2013, n. 4».

2.25

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi».

2.26

SERAFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi».

2.27

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi».

2.28

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni in relazione alle prestazioni rese dai professionisti applicano le disposizioni in materia di equo compenso stabilite dalla presente legge. Sono nulle le pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito.».

2.29

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole:* «in favore della pubblica amministrazione» *aggiungere le seguenti:* «, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione»;
 - b) *sopprimere il secondo e terzo periodo.*
-

2.30

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole:* «in favore della pubblica amministrazione» *aggiungere le seguenti:* «, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione,»;
 - b) *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*
-

2.31

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «in favore della pubblica amministrazione e» *con le seguenti:* «in favore della pubblica amministrazione, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché»;

b) *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.32

PEPE, URRARO, PILLON

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in favore della pubblica amministrazione» *sostituire la parola:* «e» *con le seguenti:* «degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché».

2.33

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 3, dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175» *aggiungere le seguenti:* «nonché in favore della committenza privata.».

2.34

PEPE, URRARO, PILLON

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.».

2.35

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.36

PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.37

URRARO, PILLON, FAGGI, PEPE

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.».

2.38

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso».

2.39

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso».

2.40

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso».

2.41

PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso.».

2.42

PEPE, URRARO, PILLON

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo. Si considera equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai criteri di cui all'articolo 1.».

2.0.1

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "qualità delle prestazioni", inserire le seguenti: ", l'equo compenso da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, come definito dalla legge";

b) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

"5-ter. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle pre-

stazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".».

2.0.2

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, come definito dalla legge";

b) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

"5-ter. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge"».

2.0.3

NANNICINI, ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "compenso della collaborazione"

sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazione:

a) al comma 1, dopo le parole: "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso come definito dalla legge, da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici,";

b) dopo il comma 5-*bis*, inserire il seguente:

"5-*ter*. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".».

2.0.4

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, come definito dalla legge";

b) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*ter*. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".».

2.0.5

BALBONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le stazioni appaltanti devono garantire un equo compenso ai professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, secondo i parametri stabiliti dalla legge. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".».

Art. 3.**3.1**

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, sostituire le parole: «fissati con decreto ministeriale» con le seguenti: «del ministro competente».

3.2

URRARO, PILLON, PEPE

Al comma 2, dopo la parola: «nulle», aggiungere le seguenti: «, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione o che il professionista abbia rinunciato espressamente per iscritto ad avvalersi della relativa nullità,».

3.3

URRARO, PILLON, FAGGI, PEPE

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «ricevimento da parte del cliente della fattura» aggiungere le seguenti: «o, se anteriore, dalla data di effettuazione della prestazione,».

3.4

MAIORINO

*Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere, in fine, la seguente:
«l-bis) nell'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito.».*

3.5

MAIORINO

Al comma 5, sostituire le parole: «preveda un compenso inferiore» con le seguenti: «non preveda un compenso o lo preveda inferiore».

3.6

SERAFINI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

6-bis. Ai fini del comma 6, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.».

3.7

NANNICINI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

6-bis. Ai fini del comma 6, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.».

3.8

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

6-bis. Ai fini del comma 6, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.».

3.9

BALBONI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

6-bis. Ai fini del comma precedente, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.».

3.10

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dal collegio» aggiungere le seguenti: «o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013».

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «collegio professionale», aggiungere le seguenti: «o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «collegio professionale», aggiungere le seguenti: «o l'associazione».*

3.11

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «o dal collegio» inserire le seguenti: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4, sentite le associazioni professionali di riferimento»;*

b) *sopprimere le parole: «giuridiche e di fatto».*

3.12

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola «collegio» inserire le seguenti: « o dalla forma aggregativa iscritta nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico, sentite le associazioni professionali di riferimento» e sostituire le parole: « questioni giuridiche» con le seguenti: « attività professionali».

3.13

D'ANGELO

Al comma 6, dopo le parole: «dall'ordine o dal collegio» inserire le seguenti: «o dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

3.14

D'ANGELO

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in generale della complessità delle attività professionali prestate».

3.15

CUCCA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dal collegio» aggiungere le seguenti: «o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4,».

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «collegio professionale», aggiungere le seguenti: «o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «collegio professionale», aggiungere le seguenti: «o l'associazione.».*

Art. 4.

4.1

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista ai sensi della presente legge o, in caso di convenzioni anteriori, ai sensi delle norme e dei principi applicabili, e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista.».

4.2

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Sopprimere le parole: «ai sensi della presente legge.».

4.3

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Sopprimere le parole: «ai sensi della presente legge.».

4.4

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Sopprimere le parole: «ai sensi della presente legge.».

4.5

PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi della presente legge».

4.0.1

PACIFICO, CAUSIN

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Liquidazione dei compensi degli esperti estimatori)

1. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è liquidato al momento del deposito della perizia ed è calcolato sulla base del valore di stima dell'immobile."».

Art. 5.**5.1**

PILLON, PEPE, URRARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e i soggetti di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dagli stessi, salva prova contraria.».

5.2

CUCCA

Al comma 1, sostituire le parole: «tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: «tra i professionisti e le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione»; e sostituire le parole: «dalle imprese stesse» con le seguenti: «dalle

stesse imprese, pubbliche amministrazioni, società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione,».

5.3

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 1 dopo le parole: «tra i professionisti e le imprese» inserire le seguenti: «, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione».

5.4

PEPE, URRARO, PILLON

Al comma 1, sostituire le parole: «tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: «tra i professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione».

5.5

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, sostituire le parole: « tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: « tra i professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione».

5.6

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: «tra i professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione».

5.7

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In assenza di convenzioni, gli accordi preparatori o definitivi sono stipulati nel rispetto dei parametri fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1.».

5.8

PEPE, URRARO, PILLON

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.».

5.9

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 3, dopo le parole: «o collegi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti: «e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).».

5.10

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali» aggiungerele seguenti: «e delle associazioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 1.».

5.11

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, per le professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.».

5.12

SERAFINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per le professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.».

5.13

NANNICINI, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, per le professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.».

5.14

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, per le professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.».

5.15

BALBONI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, per le professioni non organizzate in ordini e collegi, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

5.16

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 4, dopo le parole: «collegi professionali» inserire le seguenti: «e le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

5.17

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 3, dopo le parole: «collegi professionali» aggiungere le seguenti: «e le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 2013, n.4.».

5.18

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 4 dopo le parole: «collegi professionali» inserire le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

5.19

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 4, dopo le parole: «collegi professionali» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

5.20

PEPE, URRARO, PILLON

Al comma 4, dopo le parole: «collegi professionali» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

5.21

CUCCA

Al comma 4, dopo le parole: «collegi professionali» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

5.22

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 4, dopo la parola: «professionali» aggiungere le seguenti: «e le forme aggregative iscritte all'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

5.23

URRARO, PILLON, FAGGI, PEPE

Sopprimere il comma 5.

5.24

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Sopprimere il comma 5.

5.25

D'ANGELO

Sopprimere il comma 5.

5.26

D'ANGELO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nonché a sanzionare», fino alla fine del periodo.

Art. 6.**6.1**

URRARO, PILLON, PEPE

Sopprimere l'articolo.

6.2

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali o con le forme aggregative iscritte nell'elenco elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. In assenza di convenzione i modelli *standard* sono basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1.»

6.3

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti: «, basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui agli articoli 1 e 3» e sostituire le parole: «o collegi professionali» con le seguenti: «, i collegi professionali e le forme aggregative iscritte nell'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.4

D'ANGELO

Al comma 1, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti: «basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 1».

6.5

LOMUTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 e con le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento».

Art. 7.**7.1**

LOMUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «emesso dall'ordine o dal collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «o il collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento».*

7.2

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, sostituire le parole: «o dal collegio professionale» con le seguenti: «, dal collegio professionale e dalle forme aggregative iscritte nell'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

7.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo le parole «collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

7.4

CUCCA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'art. 28, della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nella procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale, anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150."».

Conseguentemente, il titolo della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito con il seguente: «Compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrative, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali».

7.5

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. L'art. 28 della Legge 13 giugno 1942 n. 794 è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in Legge n. 162 del 10 novembre 2014, e nella procedura di mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale – anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale – e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011"».

Conseguentemente la rubrica della Legge 13 giugno 1942 n. 794 è sostituita dalla seguente: «Compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali».

diziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali».

7.6

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La rubrica della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituita dalla seguente: "compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali".

2-ter. L'articolo 28, della Legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito dal seguente: "per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nella procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale, anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, qualora non intenda seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150"».

7.0.1

PILLON, PEPE, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasmissione dei pareri di congruità all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

Al fine di contribuire alla tutela della concorrenza e del mercato nell'attuazione della disciplina di cui alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali trasmettono annualmente, per il tramite dei Consigli nazionali competenti, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 7 della presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del

mercato affinché la stessa eserciti i poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge della legge 10 ottobre 1990 n. 287.».

7.0.2

CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasmissione dei pareri di congruità all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

1. Al fine di contribuire alla tutela della concorrenza e del mercato nell'attuazione della disciplina di cui alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali trasmettono annualmente, per il tramite dei Consigli nazionali competenti, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 7 della presente legge, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché la stessa eserciti i poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

Art. 9.

9.1

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

9.2

URRARO, PILLON, PEPE

Sopprimere l'articolo.

9.3

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, SERAFINI

Sopprimere l'articolo.
_____**9.4**

NANNICINI

Sopprimere l'articolo.
_____**9.5**

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
_____**9.6**

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, dopo la parola: «rappresentative» inserire le seguenti: «e dalle forme aggregative iscritte nell'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
_____**9.0.1**

CUCCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizione in materia di compenso al difensore della pubblica amministrazione in ipotesi di esito vittorioso)*

1. In ossequio al principio dell'equo compenso di cui alla presente legge, nell'ipotesi di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo del 30 marzo del 2001, n. 165, il difensore ha diritto al compenso nella

misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa.

2. La disciplina di cui al comma 1, vale anche nelle ipotesi in cui il legale abbia sottoscritto convenzioni con società assicuratrici ovvero istituti di credito.».

Art. 10.

10.1

BALBONI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» *inserire le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»;

b) *dopo le parole:* «ordini professionali», *inserire le seguenti:* «e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale per il lavoro autonomo»;

c) *sopprimere le parole da:* «cinque rappresentanti» *a* «legge 14 gennaio 2013, n. 4,».

10.2

SERAFINI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» *inserire le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»;

b) *dopo le parole:* «ordini professionali», *inserire le seguenti:* «e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

c) *sopprimere le parole da:* «cinque rappresentanti» *a:* «legge 14 gennaio 2013, n. 4,».

10.3

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» *inserire le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»;

b) *dopo le parole:* «ordini professionali», *inserire le seguenti:* «e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

c) *sopprimere le parole da:* «cinque rappresentanti» *a* «legge 14 gennaio 2013, n. 4,».

10.4

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» *inserire le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»;

b) *dopo le parole:* «ordini professionali», *inserire le seguenti:* «e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

c) *sopprimere le parole da:* «cinque rappresentanti» *a:* «legge 14 gennaio 2013, n. 4,».

10.5

NANNICINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» *inserire le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»;

b) *dopo le parole:* «ordini professionali», *inserire le seguenti:* «e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

c) *sopprimere le parole da:* «cinque rappresentanti» a «legge 14 gennaio 2013, n. 4».

10.6

URRARO, PILLON, PEPE

Al comma 2, sostituire le parole: «da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4» *con le seguenti:* «da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo».

10.7

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 2, sostituire le parole: «da cinque rappresentanti» a: «della legge 14 gennaio 2013, n. 4», *con le seguenti:* «da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo».

Art. 11.

11.1

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

11.2

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Disposizioni transitorie*) – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni sottoscritte prima della

data di entrata in vigore della medesima legge, fatta eccezione per quelle oggetto di giudizi pendenti alla stessa data.

2. Con riguardo ai giudizi di cui al comma 1, la non equità dei compensi e le nullità previste dall'articolo 3 sono rilevabili in ogni stato e grado del processo. La rideterminazione dei compensi dovuti è effettuata dal giudice secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali vigenti al momento dello svolgimento delle prestazioni da parte del professionista.».

11.3

PIARULLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, per le prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore della medesima legge, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data.

1-bis. Per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile solo sul piano deontologico in via disciplinare.».

11.4

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Sostituire le parole: «non si applicano» con le parole: «si applicano anche».

11.5

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».

11.6

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Sostituire le parole: «non si applicano» con le parole: «si applicano anche».

11.7

PILLON, PEPE, URRARO

Sostituire le parole: «non si applicano» con le parole: «si applicano anche».

11.8

D'ANGELO

All'articolo aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della presente legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine, devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge. In caso di mancato adeguamento si applica il regime di nullità previsto dall'articolo 3.».

Art. 12.**12.1**

BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 192

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria**139^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano (n. 372)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore BERARDI (*FIBP-UDC*) illustra l'atto del Governo in titolo, evidenziando come la Commissione sia chiamata a formulare, entro il prossimo 18 aprile, un parere sullo schema di decreto ministeriale sul Programma pluriennale di potenziamento della capacità di comando e controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito italiano.

Il programma, denominato SMD 43/2021, è finalizzato all'acquisizione di materiali necessari a garantire l'esercizio del Comando e Controllo da parte della Divisione Vittorio Veneto, unità dell'Esercito costituita presso la Caserma Predieri di Firenze.

Il rafforzamento delle capacità della Divisione sarà sia nella componente statica, sia in caso di schieramento in operazione, prevedendo ad esempio un posto di comando articolato su tende a rapido montaggio, un sistema campale per supporto sanitario, di comunicazioni, *cyber*, ed altro ancora. Questa componente sarebbe necessaria nel caso in cui il dispie-

gamento avvenisse in ambiente ostile o in assenza di supporto da parte della nazione ospitante. Evidenzia come verranno acquisiti sistemi di Comando e controllo, materiali per lo schieramento, mezzi di supporto generale del genio e veicoli.

L'obiettivo è quello relativo alla disponibilità di adeguati mezzi per esercitare il Comando e Controllo, a livello operativo e tattico, di forze multinazionali operanti in coalizione in ambito Nato, a favore di Paesi a rischio instabilità, specialmente lungo il Fianco Sud dell'Alleanza.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2022, si concluderà nel 2031. I settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli dell'informatica, dell'elettronica, delle telecomunicazioni e della meccanica. Il programma non ha di per sé connotazione internazionale, ma è prevedibile che possa favorire prospettive di *export* riconducibili principalmente al potenziale ritorno di immagine in seguito all'impiego dei sistemi in attività di forte impatto mediatico.

L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in circa 161,6 milioni. La spesa relativa alla prima *tranche* graverà, per un ammontare di 90 milioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico, la prima *tranche* consentirà l'acquisizione di sistemi di comando e controllo, di materiali per lo schieramento del Posto Comando, di materiali per il supporto generale del Genio, di piattaforme ruotate e speciali e di strutture sanitarie campali. Questa *tranche* garantirà un iniziale potenziamento della capacità di Comando e Controllo, stanziale e proiettabile, del Comando Divisione «Vittorio Veneto».

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 71,6 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento del processo di potenziamento della capacità di comando e controllo del Comando Divisione.

Conclude segnalando che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pagina 82).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria**527^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2473) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti for-

niti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(2452) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3 del disegno di legge dispone un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi da effettuarsi annualmente ed alternativamente nei due Paesi, di euro 7.588 ad anni alterni, a decorrere – nel testo iniziale – dall'anno 2020; tale decorrenza, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata spostata a decorrere dall'anno 2021.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, considerato che il disegno di legge rientra nell'elenco dei provvedimenti cosiddetti «slittati», ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica e che, quindi, i relativi importi – conservati alla fine dell'anno finanziario 2021- potranno essere utilizzati nell'esercizio 2022 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2472) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che il disegno di legge rientra nell'elenco degli accantonamenti cosiddetti «slittati», ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano (n. 372)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, con riferimento alle finalità del programma, che, secondo lo Stato Maggiore della Difesa, esso è finalizzato all'acquisizione di materiali necessari a garantire l'esercizio del Comando e Controllo (C2) da parte della *Multinational Division* sia nella componente statica (info-struttura del PHQ compatibile con gli *standard* NATO), sia in caso di schieramento in operazione (componente *deployable*: posto di comando articolato su tende a rapido montaggio; sistema campale per supporto sanitario, di comunicazioni, di ICT e *cyber*, multimediale, di distribuzione utenze, ecc.), presupponendo l'assenza di supporto da parte della nazione ospitante. Verranno acquisiti sistemi di C2, materiali per lo schieramento, mezzi di supporto generale del genio e veicoli. Il Comando assicurerà così la capacità di *Land Component Command* per *Small Joint Operations*.

Il programma, di previsto avvio nel corso del 2022, si concluderà nel 2031.

L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in circa 161,6 milioni di euro. La spesa relativa alla prima *tranche* graverà, per un ammontare di 90 milioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016; Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018).

La prima *tranche* consentirà l'acquisizione di: sistemi di comando e controllo; materiali per lo schieramento del Posto Comando; materiali per il supporto generale del Genio; piattaforme ruotate e speciali; strutture sanitarie campali.

Tale *tranche* garantirà un iniziale potenziamento della capacità di Comando e Controllo (C2), stanziata e proiettata, del Comando Divisione «VITTORIO VENETO».

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 71,6 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi

provvedimenti finalizzati al completamento del processo di potenziamento della capacità di comando e controllo del Comando Divisione.

Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa precisa che «in ragione della complessità del programma e del suo lungo sviluppo temporale i volumi finanziari riportati in tabella rappresentano la migliore previsione *ex-ante* del potenziale cronoprogramma dei pagamenti che scaturirà dal successivo iter contrattuale restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni».

In conclusione, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7^a e 11^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutare l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 del-

l'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previste.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.7.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti, rispettivamente, all'inclusione nel registro e all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, concernenti la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

Il presidente PESCO ritiene opportuno esaminare gli emendamenti illustrati dal relatore in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria**308^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore dell'Agenzia del Demanio, dottoressa Alessandra Dal Verme, accompagnata dal consigliere Simonetta Saporito, dal dottor Edoardo Maggini, dal dottor Alessandro Foggia e dall'ingegner Massimo Bollati.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio su tematiche oggetto dell'attività dell'Agenzia

Il presidente D'ALFONSO introduce l'audizione.

La DIRETTRICE del Demanio svolge in premessa una serie di osservazioni volte ad illustrare gli sviluppi gestionali organizzativi e strutturali

dell’Agenzia, nel mutato contesto post pandemico, volti principalmente alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, – attraverso la fondamentale collaborazione tra istituzioni e enti locali – individuando strategie e strumenti per attivare operazioni di «rigenerazione urbana» e incentivare la riqualificazione degli immobili pubblici sottoutilizzati o abbandonati. In tale contesto, nell’ambito degli obiettivi e investimenti fissati dal PNRR, l’Agenzia intende dare un forte impulso e un contributo importante alla missione digitalizzazione e innovazione – creando un nuovo modello di edificio pubblico – e quella della transizione ecologica – con l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e alla missione istruzione e ricerca, inclusione e coesione sociale. Nel delineare gli obiettivi strategici dell’Agenzia e il processo di trasformazione, l’oratrice dà quindi analitico conto delle modifiche organizzative per affrontare gli obiettivi citati, illustrando struttura e caratteristiche operative della Direzione per la trasformazione digitale e della Struttura per la progettazione. La seconda è finalizzata al sostegno tecnico della Pubblica amministrazione centrale e territoriale per la qualità della progettazione e fornisce servizi di ingegneria e architettura e attività tecnica di supporto alle stazioni appaltanti, nonché di gestione dei progetti per garantirne qualità e tempi di esecuzione. Si sofferma poi sulla rete per la sostenibilità e l’innovazione, chiarendo che l’Agenzia richiede il supporto di un laboratorio permanente in rete composto da centri di ricerca di tutto il territorio nazionale e dà conto dell’avvio di un comitato per la qualità della progettazione.

Fa poi riferimento alle azioni messe in campo per il potenziamento delle iniziative di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, a partire da quello utilizzato per uso governativo, facendo ampio riferimento alle attività di supporto che l’Agenzia ha posto in essere con il Ministero della giustizia allo scopo di recuperare grandi complessi dismessi o edifici già in uso all’amministrazione giudiziaria, sottolineando che tra i 15 interventi previsti spicca l’iniziativa relativa al parco della giustizia di Bari. Prosegue il proprio intervento dando conto delle innovazioni introdotte per accelerare e pianificare gli interventi per la manutenzione per il patrimonio immobiliare dello Stato, insistendo sulla innovatività della diffusione e l’utilizzo dei fascicoli digitali in modo da effettuare una manutenzione predittiva e una più puntuale programmazione degli interventi. Conclude facendo riferimento al modello di accordo con Roma Capitale per il completamento e la valorizzazione del compendio sportivo polifunzionale di Tor Vergata.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) chiede quali sono le prospettive circa la gestione in termini privatistici e redditualità di immobili appartenenti al demanio dello Stato, citando le misure di cartolarizzazione poste in essere in passato.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) dà atto alla Direttrice che l'Agenzia sta operando con grande determinazione nell'ambito dell'edilizia giudiziaria.

Il senatore TURCO (*M5S*) chiede quali strumenti si intendono utilizzare per la valorizzazione di immobili demaniali da parte di soggetti privati.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) chiede aggiornamenti circa le situazioni di beni demaniali insistenti nei comuni di Chioggia e Caorle.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), pur apprezzando il lavoro fin qui svolto sui beni demaniali insistenti nel comune di Chioggia, chiede conto delle differenze di indennizzi richiesti per la sdemanializzazione.

Il presidente D'ALFONSO pur apprezzando l'istituzione di una centrale di progettazione ai fini collaborativi con gli enti locali, paventa il rischio che tale struttura possa operare in termini sostitutivi rispetto alle scelte da compiersi nei territori. Sollecita poi un'ulteriore attività per completare il superamento dell'annosa vicenda degli immobili demaniali di Chioggia, dando comunque atto all'Agenzia di aver operato finora con maggiore efficacia rispetto al passato. Conclusivamente chiede una valutazione circa gli affidamenti in concessione delle aree di demanio marittimo, secondo il criterio degli ambiti territoriali e della salvaguardia degli investimenti effettuati in precedenza.

Risponde ai quesiti la dottoressa DAL VERME facendo presente che l'Agenzia è impegnata con Invimit e Cassa depositi e prestiti per la valorizzazione di immobili attraverso il coinvolgimento dei privati, ritenendo peraltro superato il modello delle cartolarizzazioni che in passato non ha dato gli esiti sperati. Anche in tale contesto è fondamentale lo strumento innovativo del fascicolo digitale nel quale confluiscono tutte le notizie esistenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione. Su Chioggia chiarisce che al momento su circa cento soggetti interessati sono pervenute solo trentuno domande e che di queste dodici possono considerarsi in via di completamento. L'Agenzia ha messo a disposizione del comune Chioggia cinque unità di personale per supportare l'ente locale nella gestione di tali pratiche. Alla senatrice Toffanin fa presente che la differenza di indennizzi nel comune di Chioggia è determinata dalla differente disciplina tra Demanio statale e Demanio marittimo. Dopo aver assicurato al senatore Ferrazzi la disponibilità ad affrontare le questioni relative agli immobili insistenti nel comune di Caorle, svolge alcune riflessioni personali circa gli interventi da adottare per la valorizzazione delle concessioni per lo sfruttamento di aree del Demanio marittimo, tenendo conto anche delle prescrizioni unionali e della giurisprudenza.

Alla senatrice BOTTICI (*M5S*) – che sollecita un intervento volto ad attenuare gli oneri per i proprietari di immobili che insistono sul demanio

marittimo – l’oratrice fa presente che risulta al momento problematica l’individuazione di una specifica disposizione legislativa. Al senatore DE BERTOLDI (*FdI*) – che pone un ulteriore quesito – ribadisce che la collaborazione con Invimit non esclude la gestione di tipo societario di parte del patrimonio immobiliare pubblico.

Il presidente D’ALFONSO ringrazia l’audita e la congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, per gli aspetti di competenza, il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd’Az*) il quale, dopo aver fatto riferimento agli articoli 27 e 28, volge osservazioni critiche circa il contenuto e la portata dell’articolo 32, volto ad innovare le procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, compresa la Consob. Si tratta della sostanziale interposizione dell’operato di una commissione tecnica per la selezione delle candidature la cui nomina resta di competenza delle amministrazioni come previsto dalla legge. A suo parere, tale commissione ha un ruolo intrinsecamente politico compiendo una previa selezione dei soggetti candidabili: traspare da tale norme in controluce, prosegue l’oratore, un discredito per le prerogative politiche e parlamentari, ennesima versione di una pregiudiziale negativa nei confronti della politica. Conclude sollecitando una riflessione della Commissione su tale specifico aspetto, rinviando ulteriori considerazioni rispetto alla tematica delle concessioni delle aree demaniali marittime, che interessa l’*iter* del provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2022 (n. 357)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall’articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame e rinvio)

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd’Az*) riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo sintetizzandone il contenuto e sottolineando la crescente disaffezione del pubblico rispetto alla vendita dei biglietti della Lotteria Italia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALFONSO ricorda ai Commissari l'audizione prevista per giovedì alle ore 16 del Comandante generale della Guardia di Finanza.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita la Presidenza a programmare un'audizione dell'Ente Poste con particolare riferimento alla questione della cessione dei crediti di imposta maturati per gli interventi edilizi assistiti dalla detrazione del centodieci per cento.

I senatori MARINO (*IV-PSI*) e FENU (*M5S*) si associano e chiedono di ascoltare sul punto anche l'ABI.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) chiede fin d'ora di individuare una soluzione per superare il blocco del settore da tutti denunciato.

A giudizio della senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) una soluzione immediata è quella di prorogare i termini di vigenza delle norme.

Il presidente D'ALFONSO nell'assicurare la programmazione della procedura informativa richiesta, condivide la sollecitazione della senatrice Toffanin. Dà quindi notizia della prossima assegnazione in congiunta con la Commissione industria del decreto-legge in materia energetica e fiscale varato di recente dal Governo.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) prende atto di tale informazione e ritiene che l'esame di un decreto-legge che riguarda la materia energetica possa consentire di riaprire la discussione sulla portata complessiva della detrazione di imposta per l'efficientamento energetico degli immobili. Imputa al Ministro delle finanze la volontà di depotenziare tale agevolazione, con la motivazione errata che ad esse sia imputabile la diffusione di frodi, mentre invece si tratta dell'unico strumento in grado di sostenere la crescita economica nel 2022, già messa a grave rischio per le conseguenze della pandemia e degli eventi bellici in Ucraina.

Il senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*) attribuisce al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'economia la volontà di bloccare, anche con motivazioni errate, lo strumento del centodieci per cento.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdl*), osserva che i toni e le questioni emerse all'interno della maggioranza che sostiene il Governo sono in larga parte argomentazioni di critica e di opposizione soprattutto per quanto riguarda le conseguenze nefaste sul settore delle costruzioni degli orientamenti contrari a tale agevolazione da sempre sostenuti dal Ministro dell'economia. Apprezza la disponibilità a svolgere un approfondimento che

vede il coinvolgimento di Poste Italiane e dell'ABI, ma invoca una pronta reazione della Commissione in coerenza con i giudizi espressi.

Il PRESIDENTE si riserva di programmare adeguatamente gli approfondimenti richiesti.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi il presidente dell'A.N.GI.T., avvocato Francesco Lucifora, il professore avvocato Guglielmo Maisto, l'avvocato Michele Tiengo e il professore avvocato Cesare Glendi, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria**297^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
PITTONI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REDIGENTE

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio

(1352) CNEL – Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2415. Assorbimento del disegno di legge n. 1352)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE dà lettura dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge n. 2415, assunto a base della discussione congiunta, e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2415, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 febbraio.

Le senatrici CORRADO (*Misto*) e ANGRISANI (*Misto*) sottoscrivono tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Granato.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, invita a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il ministro Maria Cristina MESSA si esprime in modo conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 1.2 la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che la sua eventuale approvazione comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Anche l'emendamento 1.3, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 1.4 la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che la sua eventuale approvazione comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.5, 1.7 e 1.6.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 1, che è approvato.

Con distinte votazioni sono approvati anche gli articoli 2 e 3, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, invita a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 4, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il ministro Maria Cristina MESSA si esprime in modo conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 4.1 è posto ai voti e respinto. Con successive distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 4, che è approvato.

Con distinte votazioni sono approvati anche gli articoli 5 e 6, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2415 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione, e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1352.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 22 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI HYPERLOOP ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULLA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI MOBILITÀ DI PASSEGGERI E MERCI

Plenaria

262^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina dell'architetto Giuseppe Leoni a Presidente dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio 2021-2025 (n. 109)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI (*M5S*), in sostituzione del relatore D'Arienzo, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 373)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, con il quale si procede all'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (decreto «sblocca cantieri»).

Tale articolo ha previsto che con uno o più DPCM – da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla richiesta – fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari, da disporre con i medesimi decreti.

Ai soli fini dell'individuazione degli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, è stata prevista inoltre l'acquisizione dell'intesa con il Presidente della Regione interessata.

Con uno o più DPCM successivi – da adottare con le medesime modalità entro il termine del 30 giugno 2021, termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 – è stata prevista la possibilità di individuare, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, ulteriori interventi da commissariare.

Ai sensi del comma 5, con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connessi alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli inter-

venti da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari.

Sulla base di tale disciplina sono stati adottati, il 16 aprile e il 5 agosto 2021, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione di 102 interventi infrastrutturali e di nomina di 49 Commissari straordinari.

L'atto in esame procede ora ad individuare ulteriori 15 opere da commissariare, elencate in uno schema riepilogativo allegato al provvedimento.

L'elenco, per ciascuna opera, riporta una descrizione dell'intervento, il codice unico di progetto (CUP), il costo stimato, i finanziamenti disponibili e le relative fonti. Individua inoltre il Commissario straordinario da nominare per ciascun intervento.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la maggior parte degli interventi riguarda opere complementari o di sistema a interventi già commissariati con i precedenti decreti.

In particolare, le nuove opere, il cui costo stimato ammonta complessivamente a 3,1 miliardi di euro, a fronte di una disponibilità di risorse a legislazione vigente pari a 2,1 miliardi, comprendono le seguenti infrastrutture stradali:

– il raccordo autostradale Valtrompia (Concesio – Sarezzo-Lumezzane) per il quale propone la nomina a Commissario straordinario dell'ingegner Nicola Prisco, dirigente di ANAS SpA;

– SS 275 Maglie – Santa Maria di Leuca. Corridoio plurimodale II lotto fino a Santa Maria di Leuca. Si tratta di un intervento complementare all'intervento del I lotto, già commissariato con DPCM 5 agosto 2021, per il quale si propone il medesimo Commissario straordinario, l'ingegner Vincenzo Marzi, dirigente di ANAS SpA;

– SS 1 Aurelia – Completamento della variante a Sanremo. Anche in questo caso si tratta di intervento complementare ad interventi già commissariati con DPCM 5 agosto 2021 e anche in questo caso si propone il medesimo Commissario straordinario, l'ingegner Matteo Castiglioni, dirigente di ANAS SpA.

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie sono individuati i seguenti interventi:

– Nodo Ferroviario Bari-Nord. Si tratta di intervento complementare all'intervento relativo alla tratta di AV Napoli-Bari, già commissariato con DPCM 16 aprile 2021, per il quale si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, l'ingegner Roberto Pagone, dirigente di RFI S.p.A.;

– velocizzazione della Milano-Genova. Si tratta di intervento complementare all'intervento relativo al quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo – Pavia, già commissariato con DPCM 5 agosto 2021, per il quale si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, la dottoressa Vera Fiorani, Amministratore Delegato di RFI S.p.A.;

– collegamento ferroviario Olbia e Aeroporto, per il quale si propone la nomina a Commissario straordinario dell'ingegner Roberto Pagone, dirigente di RFI S.p.A.;

– Caltagirone – Gela – Ripristino e ammodernamento del tratto ferroviario, per il quale si propone la nomina a Commissario straordinario dell'ingegner Christian Colaneri, dirigente di RFI S.p.A.;

– anello ferroviario di Palermo – completamento II fase, per il quale si propone la nomina a Commissario straordinario dell'ingegner Christian Colaneri, dirigente di RFI S.p.A.;

– Brindisi – Raccordo ferroviario aeroporto, per il quale si propone la nomina a Commissario straordinario dell'ingegner Roberto Pagone, dirigente RFI S.p.A.

Per quanto riguarda le infrastrutture per il trasporto rapido di massa, gli interventi si riferiscono alla metropolitana di Catania, tratta Stesicoro-Aeroporto – Lotto di completamento. Si tratta di un'opera complementare ad intervento già commissariato con DPCM 5 agosto 2021, per il quale si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, l'ingegner Virginio Di Giambattista, dirigente del Ministero delle infrastrutture in quiescenza.

Sono poi individuate le seguenti infrastrutture portuali:

– Porto di Venezia – realizzazione del *terminal container* di Montesyndial, per il quale si propone la nomina a Commissario straordinario del dottor Fulvio Lino Di Blasio, Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.

– Brindisi – Opere di completamento dell'infrastrutturazione del porto, per le quali si propone a nomina a Commissario straordinario del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, dottor Ugo Patroni Griffi.

Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, l'intervento individuato riguarda l'invaso di Campolattaro (BN), per il quale si propone la nomina a Commissario straordinario del professor Attilio Toscano, esperto della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Sono infine individuati i seguenti interventi di edilizia statale:

– Palazzo di Giustizia di Milano, per il quale si propone la nomina a Commissario straordinario del Provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, ingegner Fabio Riva;

– Livorno – Realizzazione della nuova sede dei Reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri, I lotto, per il quale si propone la nomina a Commissario straordinario del Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici, ingegner Massimo Sessa.

La relazione che accompagna l'atto sottolinea che gli interventi proposti sono di rilevanza esclusivamente locale o regionale e che pertanto è necessario acquisire l'intesa dei Presidenti delle Regioni territorialmente interessate.

Essa riferisce inoltre che: «Altri interventi infrastrutturali, proposti dalle commissioni parlamentari competenti in occasione dell'espressione del parere sulle opere relative alla seconda fase, seppure importanti per i territori di riferimento, non hanno potuto trovare sede nel presente schema di decreto, in quanto non coerenti con i sopradetti criteri o perché si è proceduto a individuare soluzioni alternative, ovvero risultano già previsti nei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi della richiamata normativa o inseriti in altri strumenti commissariali.»

Per quanto riguarda il testo, lo schema di decreto consta di 4 articoli.

L'articolo 1 riguarda l'individuazione dell'opera.

L'articolo 2 reca le disposizioni per la nomina del Commissario straordinario preposto alla sua realizzazione.

L'articolo 3 detta norme per il monitoraggio dell'attività.

L'articolo 4 chiarisce che gli oneri connessi con la realizzazione dell'opera sono a carico del quadro economico dell'intervento.

Come precisato nella relazione, l'individuazione di ciascuna opera e l'attribuzione ad ognuna di esse del rispettivo Commissario straordinario avverrà mediante la predisposizione di autonomi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede un chiarimento in merito alla realizzazione del *terminal container* nel porto di Venezia e agli interventi da realizzare con riferimento all'invaso di Campolattaro.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) e il vice ministro MORELLI si riservano di effettuare gli approfondimenti richiesti dal senatore Cioffi.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) chiede se vi siano margini per inserire nel parere la richiesta di commissariamento di ulteriori opere.

Ricorda inoltre che nel parere approvato all'unanimità il 13 luglio 2021 sull'atto del Governo n. 262, la Commissione – considerato che alcuni dei commissari sono stati designati per un numero elevato di opere e che le opere assegnate a un solo commissario sono a volte disseminate sull'intero territorio nazionale – aveva richiesto la nomina di subcommissari che presentassero caratteristiche di maggiore radicamento nei territori sui quali insistono le opere. A tale richiesta della Commissione il Governo non ha dato alcun seguito.

Occorre dunque comprendere le intenzioni del Governo su tale questione e in generale sulle indicazioni formulate dal Parlamento, in quanto se l'Esecutivo non intende prenderle nemmeno in considerazione è inutile che la Commissione esprima i pareri e potrà dunque lasciar decorrere i termini di legge.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), con riferimento alla possibilità di richiedere il commissariamento di ulteriori interventi, ricorda che il provvedimento in esame è il terzo del suo genere a giungere all'esame delle Camere e che gli interventi infrastrutturali in esso previsti vanno ad aggiungersi alla lunga lista di interventi infrastrutturali già commissariati.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione un documento aggiornato contenente lo stato di avanzamento dei lavori per ogni opera commissariata.

Il vice ministro MORELLI comunica di avere effettuato, insieme ad ANAS, il punto sullo stato di avanzamento delle opere stradali e si impegna a trasmettere alla Commissione la relativa documentazione.

Segnala che alcune opere presentano criticità molto risalenti nel tempo e potrebbero essere oggetto di uno specifico interessamento da parte del Parlamento, che potrebbe valutare con ANAS quali siano le strategie migliori da approntare. Peraltro ci sono molti motivi per cui un'opera può essere in ritardo e tali criticità non sono necessariamente da ascrivere a responsabilità o ritardi dei soggetti incaricati della realizzazione delle opere, bensì ai rapporti tra Ministeri, ad esempio per quanto attiene ai temi ambientali e della tutela dei beni culturali, o ad interferenze che possono verificarsi con altre infrastrutture, quali le reti dell'energia e del gas.

Sul tema dei subcommissari evocato dal senatore Paroli, invita i senatori che fossero a conoscenza di casi specifici in cui sarebbe necessario rendere più fluida la comunicazione tra Commissari e territori a farglielo presente, in modo tale che il Governo si possa adoperare per trovare la soluzione migliore.

La senatrice VONO (*FIBP-UDC*) segnala la necessità di effettuare un approfondimento sulla SS 106.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) ribadisce che ciò che era stato chiesto nel parere della Commissione non era di agevolare le risposte dei Commissari ai territori, ma di nominare subcommissari, che assicurassero il radicamento nei territori.

Il vice ministro MORELLI osserva che il tema dei subcommissari va discusso con i singoli Commissari e non può essere oggetto di un atto di coercizione e propone ai componenti della Commissione di valutare insieme il *report* sullo stato di avanzamento dei lavori del quale ha già preannunciato l'invio e, sulla base, di esso valutare come mettere a fuoco i problemi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi alla realizzazione della Cittadella della sicurezza «caserma Boscarello» di Napoli e alla realizzazione della nuova sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Barletta-Andria-Trani quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (n. 367)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 15 marzo.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede un chiarimento in merito al contenuto dell'atto, che viene fornito dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore ASTORRE (*PD*) formula una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di interventi diversi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presidi di pubblica sicurezza, delle infrastrutture idriche e delle infrastrutture stradali quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (n. 364)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate nel corso della precedente seduta, il Governo ha trasmesso un documento che è stato inoltrato a tutti i Commissari e chiede al relatore Paroli se sia pronto a formulare una proposta di parere.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) osserva che la documentazione trasmessa dal Governo ha chiarito quali sono i Commissari per i quali è stato previsto un compenso e che essi sono una percentuale molto ridotta del numero complessivo. Essendo stata fatta chiarezza sul punto, egli afferma che non avrebbe problemi a formulare una proposta di parere favorevole, tanto più che dalla discussione svoltasi nella scorsa seduta è emersa una generale condivisione sul principio che l'attività lavorativa vada retribuita.

Resta tuttavia il nodo politico da lui già sollevato poc'anzi nel corso della discussione sull'atto del Governo n. 373, in merito al seguito che il Governo dà ai pareri parlamentari, con particolare riferimento alla mancata nomina dei subcommissari, questione che peraltro, a suo avviso, potrebbe presentare anche profili di sovrapposizione con le risorse previste dall'atto in esame per un non meglio dettagliato supporto tecnico.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) concorda con il relatore Paroli sul fatto che il nodo centrale è il tipo di rapporto che il Governo intende mantenere con le Camere. Ritiene che non ci sia problema a formulare e votare una proposta di parere favorevole sull'atto in esame, ma chiede cosa si intenda fare per la questione dei subcommissari, posta a più riprese dal Gruppo di Forza Italia e votata da tutta la Commissione nell'ambito di un precedente parere.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che la riscrittura della normativa in materia di contratti pubblici, in base al disegno di legge delega recentemente licenziato dal Senato, potrebbe costituire l'occasione per ripensare la figura dei commissari straordinari.

Il PRESIDENTE comunica che la seduta dovrà presto essere dichiarata chiusa, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori d'Aula.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante l'imminente inizio dei lavori d'Aula, il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta già prevista al termine di quella in corso e quella già prevista per domani alle ore 8,30 e di rinviare l'elezione di un vice presidente alla seduta già prevista per domani alle ore 12,30, ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva. Il seguito degli argo-

menti non conclusi avrà luogo in una nuova seduta che verrà convocata alle ore 12,45 o comunque al termine della seduta delle 12,30.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate oggi, martedì 22 marzo 2022, alle ore 16, e domani, mercoledì 23 marzo 2022, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta domani, mercoledì 23 marzo 2022, alle ore 12,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria**220^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,35.

AFFARI ASSEGNATI**Problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti (n. 886)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sull'affare assegnato n. 886, ricordando che la definizione di «deflusso minimo vitale (DMV)» dei corsi d'acqua è stata introdotta nella legislazione italiana con la legge n. 183 del 1989. In particolare, l'articolo 3 comma 1, lettera *i*), individua, tra gli obiettivi dell'attività di programmazione, pianificazione ed attuazione, anche la «razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde (...) garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi».

Con la direttiva 2000/60/ CE, Direttiva Quadro Acque, è stato quindi istituito il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e di risorse idriche, incentrato sugli obiettivi quali e quantitativi delle risorse idriche dell'Unione europea.

Dopo una serie di ulteriori passaggi normativi, con decreto del Ministro dell'ambiente del luglio 2004 sono state dettate le linee guida per la definizione del minimo deflusso vitale, precisando che il DMV rappresenta «la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisico delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali».

Il Piano di azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee della Commissione europea (*Blueprint*), per migliorare la gestione quantitativa e qualitativa delle acque ha successivamente rivisto il quadro normativo comunitario, affiancando al concetto di deflusso minimo vitale quello di deflusso ecologico (DE) come «il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari». Il *Blueprint* ha evidenziato, inoltre, la necessità di stabilire un approccio comune e condiviso a livello europeo al deflusso ecologico inteso a tenere in debita considerazione la tutela dell'ambiente e degli equilibri naturali.

Con il decreto direttoriale n. 30/STA/2017 si è quindi dato seguito all'«Approvazione delle Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE». In particolare l'articolo 2 specifica che le Autorità distrettuali di bacino devono individuare degli approcci metodologici per la determinazione del deflusso minimo vitale; vengono altresì forniti alle Autorità di bacino distrettuali nuovi criteri per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d'acqua nell'ottica di superare alcuni potenziali limiti delle metodologie di calcolo oggi applicate per il DMV.

Alla luce delle emergenze ambientali dell'ultimo ventennio, dovute ampiamente agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, da cui deriva il *trend* in aumento della temperatura terrestre, il verificarsi di sempre più frequenti eventi meteorologici estremi e poco prevedibili da cui derivano prolungati periodi di siccità alternati a intense precipitazioni, spesso con effetti devastanti per i territori, risulta pertanto evidente l'urgenza di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche.

Il relatore cita quale esempio delle conseguenze derivanti dal passaggio dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico quanto si verificherà con il prelievo per uso irriguo nei mesi estivi, quando non saranno più possibili autorizzazioni ai prelievi in deroga.

Sottolinea in conclusione le particolari difficoltà che si registrano nel misurare il deflusso ecologico, dal momento che si tratta di verificare non solo la quantità di acqua utilizzata ad uso irriguo ma anche per gli usi idropotabili ed idroelettrici.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ritiene che nell'ambito della tematica illustrata dal relatore possa essere affrontata anche quella del Piano nazionale per gli invasi: ricorda infatti come sia fondamentale, soprattutto in questi periodi di siccità, poter predisporre dei depositi da utilizzare all'occorrenza per i vari usi soprattutto in agricoltura.

La senatrice ABATE (*Misto*) ricorda come il deflusso minimo vitale ha consentito di preservare gli ecosistemi fluviali evitando, come accadeva in precedenza, che si commettessero una serie di reati ambientali ai danni delle acque. Teme che con il pretesto di realizzare un intervento urgente si possano azzerare le importanti conquiste in campo ambientale che sono state raggiunte negli ultimi anni grazie proprio al deflusso minimo vitale. Considerata la particolare delicatezza dell'argomento da affrontare, ritiene fondamentale prendere decisioni sulla base di parametri scientifici, che debbono guidare la scelta di eventuali deroghe alla normativa vigente.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) rassicura innanzitutto la senatrice Abate che non c'è alcuna intenzione di abbandonare il deflusso minimo vitale, tanto che al contrario ne auspica una proroga per un adeguato lasso di tempo. Presenta quindi ed illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), in cui si chiede al Governo di assumere una serie di impegni concreti e di predisporre risorse adeguate per affrontare la problematica in esame.

La senatrice ABATE (*Misto*) ritiene che su un argomento di tale rilevanza potrebbe essere opportuno un coinvolgimento anche della Commissione ambiente.

Il presidente VALLARDI ricorda che erano state le particolari condizioni di difficoltà che caratterizzavano l'alveo del fiume Piave ad aver suggerito, qualche mese fa, di affrontare la problematica in esame. Trattandosi pertanto di un tema particolarmente urgente, teme che il coinvolgimento di altre Commissioni potrebbe pregiudicare la possibilità di intervenire rapidamente, vanificando uno degli intenti primari che ci si è posti esaminando l'affare. Fa presente peraltro che nulla vieta anche alla Commissione ambiente di intervenire su tale argomento, considerato tra l'altro che si potrebbe sottoporre la risoluzione, una volta approvata dalla Commissione, anche all'esame dell'Assemblea.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice ABATE (*Misto*) diretto a sottolineare la grande delicatezza dell'argomento affrontato, il presidente VALLARDI fa presente che nella situazione attuale la scarsità idrica dei fiumi e dei torrenti è tale che sussiste il rischio concreto che non si possa più fare agricoltura senza interventi rapidi e senza risorse adeguate. In questo senso apprezza gli impegni che vengono richiesti al Governo nella proposta di risoluzione presentata dal relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) sottolinea come ci siano tutte le condizioni per modificare ed integrare la proposta del relatore, anche alla luce delle audizioni svolte. Cita ad esempio il tema della tempistica delle deroghe che vengono proposte nella proposta di risoluzione, argomento su cui è opportuno svolgere una riflessione.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) condivide quanto affermato dal collega Taricco ed invita a tal proposito i colleghi a trasmettere proposte ed osservazioni che potranno essere valutate ai fini della predisposizione di un documento condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 886

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare sulle problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti;

richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,

premesso che:

la definizione di «deflusso minimo vitale (DMV)» dei corsi d’acqua è stata introdotta nella legislazione italiana con la legge n. 183 del 1989. In particolare, l’articolo 3 comma 1, lettera *i*), individua, tra gli obiettivi dell’attività di programmazione, pianificazione ed attuazione, anche la «razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde (...) garantendo, comunque, che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi»;

con la direttiva 2000/60/ CE, Direttiva Quadro Acque, viene istituito il quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e di risorse idriche, incentrato sugli obiettivi quali e quantitativi delle risorse idriche dell’Unione europea;

la Direttiva Quadro Acque è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, il Testo Unico Ambientale (TUA), che specificatamente alla Parte terza, Titolo III, CAPO II, «Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico», disciplina all’articolo 95 la pianificazione del bilancio idrico. Il comma 4 dell’articolo 95 del TUA prevede la definizione, con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e dispone che «tutte le derivazioni di acqua comunque in atto (...) sono regolate dall’autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici (...)»;

nel corso dell’evoluzione del quadro normativo sono stati compiuti interventi di adeguamento gestionale ed infrastrutturale per garantire l’osservanza alla legge n. 183 del 1989 e successivamente all’articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1934, n.36 che delega alle Autorità di bacino e alle Regioni il compito di definire e aggiornare i bilanci idrici, adottando le opportune misure di pianificazione dell’economia idrica, e al decreto legislativo n. 152 del 1999, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n.152 del 2006;

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del luglio 2004 sono state dettate le linee guida per la definizione del minimo deflusso vitale, precisando che il DMV rappresenta «la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisico delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali»;

il Piano di azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee della Commissione europea (*Blueprint*), per migliorare la gestione quantitativa e qualitativa delle acque ha successivamente rivisto il quadro normativo comunitario, affiancando al concetto di deflusso minimo vitale quello di deflusso ecologico (DE) come «il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari». Il *Blueprint* ha evidenziato, inoltre, la necessità di stabilire un approccio comune e condiviso a livello europeo al deflusso ecologico inteso a tenere in debita considerazione la tutela dell'ambiente e degli equilibri naturali e, a tal fine, la Commissione europea ha sviluppato e pubblicato nel 2015 le linee guida «*CIS guidance document n°31 – Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive*»;

con il decreto della Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 30/STA/2017 si è dato seguito all'«Approvazione delle Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE». In particolare l'articolo 2 specifica che le Autorità distrettuali di bacino, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all'attuazione della Direttiva in parola, devono individuare degli approcci metodologici per la determinazione del deflusso minimo vitale;

con il decreto direttoriale vengono forniti alle Autorità di bacino distrettuali nuovi criteri per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d'acqua nell'ottica di superare alcuni potenziali limiti delle metodologie di calcolo oggi applicate per il DMV;

il decreto n. 30/STA/2017, infatti, insieme al decreto direttoriale n. 29/STA/2017 sulle «Linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche», emanati dall'allora Ministero dell'ambiente, in accordo con la Commissione europea, rappresentano uno strumento tecnico per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d'acqua, superando alcuni limiti delle metodologie di calcolo per il deflusso minimo vitale che non consideravano adeguatamente alcuni aspetti, tra cui la dipendenza del DMV dal regime idrologico naturale e dalla dinamica morfologica del corso d'acqua, la necessità di evidenziare le correlazioni tra i valori del DMV e lo stato dei corpi idrici, nonché l'opportunità di ridurre l'eterogeneità delle formule di calcolo, che rischia di comportare

valori territoriali di DMV sensibilmente disomogenei anche all'interno di uno stesso distretto idrografico,

considerato che

alla luce delle emergenze ambientali dell'ultimo ventennio, dovute ampiamente agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, da cui deriva il *trend* in aumento della temperatura terrestre, il verificarsi di sempre più frequenti eventi meteorologici estremi e poco prevedibili da cui derivano prolungati periodi di siccità alternati a intense precipitazioni, spesso con effetti devastanti per i territori, si mette in evidenza l'urgenza di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche;

la drammatica situazione di siccità che dall'autunno scorso ha colpito i più importanti bacini idrologici del Paese, aggravata in alcune aree dalla scarsità idrica del 2021, si somma alla preoccupante assenza di riserve idriche di rilievo nei bacini lacustri, di accumulo ed idroelettrici. Le previsioni a medio/lungo termine dell'ECMWF (*European Center Medium-range Weather Forecast*), supportato dal programma Copernicus dell'ESA, indicano una primavera ed una estate 2022 con una probabilità elevata di anomalia negativa di precipitazioni (circa meno 15 per cento nella media). Dal quadro meteorologico non pare probabile si possa sperare in un ristoro delle risorse idriche, così come non si può sperare in un ripristino dei livelli lacustri ad opera dello scioglimento nivale, visto lo scarso manto nevoso misurato ad oggi;

la deliberazione CIP n. 4 del 14 dicembre 2017 (Direttiva deflussi ecologici), adottata dall'Autorità di bacino dell'Appennino centrale in attuazione del decreto direttoriale n. 30/STA/2017, riconosce i casi di particolare necessità che possono determinare o rischiare di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi, e riconosce per tali situazioni la necessità di richiedere o prevedere discipline o deroghe da parte delle Regioni, all'interno dei propri strumenti di pianificazione e negli atti in materia di tutela delle acque di loro competenza. Diversamente dalle deroghe temporanee al deflusso ecologico, i casi particolari rappresentano la possibilità di individuare modalità differenti per la definizione e la gestione del DE, nelle situazioni dove si ritenga necessaria la salvaguardia continuativa nel tempo di usi particolari/prioritari, indipendentemente dal livello di disponibilità e severità idrica in atto e dalle esigenze ambientali presenti;

il passaggio verso la nuova metodologia di calcolo comporterà un rilevante impatto sulle derivazioni che, al di là dell'andamento climatico, potranno subire delle rilevanti restrizioni tali da comportare un possibile mancato soddisfacimento dei fabbisogni irrigui dell'intero territorio, con inevitabili ricadute anche sul comparto industriale e dell'artigianato;

occorre dunque procedere ad un attento monitoraggio e ad un'attività di raccolta dati, ritenendo inoltre utile, in un quadro di bassa preve-

dibilità e in continua evoluzione, continuare con le sperimentazioni, per consentire di ottimizzare la gestione rispetto a necessità ambientali/esigenze d'uso/opportunità fruttive/valenze locali del territorio, investendo per il miglioramento della gestione di tutti gli utilizzi (agricoltura, idropotabile, idroelettrico, produzione beni e servizi, etc.) e l'innovazione tecnologica, nonché la migliore integrazione delle necessità di protezione ambientale, di garanzia della tutela integrata quali-quantitativa dei corpi idrici e di razionale e sostenibile utilizzo delle risorse idriche soprattutto per il comparto agricolo;

la Commissione europea sta lavorando ad un pacchetto di misure straordinarie per affrontare l'incessante aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, il quale dovrebbe comportare l'impiego della riserva di crisi della PAC per una somma di circa 500 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro circa saranno destinati all'agricoltura italiana. Le misure consentiranno all'Italia di aumentare rapidamente la produzione nazionale di mais e grano, facendo recuperare alla coltivazione circa 1 milione di ettari, per effetto della deroga all'obbligo di mettere una parte dei terreni a riposo. Lo sforzo di compensare il costo dell'energia, a fronte di un aumento delle superfici coltivate, potrebbe perdere di efficacia in conseguenza della riduzione delle quote di energia rinnovabile prodotte. In particolare, l'idroelettrico ha già sofferto di un minore produzione del 51 per cento rispetto al febbraio 2021 a causa della siccità. Condizioni di scarsità idrica, dove si applichi un deflusso ecologico non correttamente definito, possono facilmente replicare le condizioni di siccità naturale;

in conseguenza del complesso quadro descritto nelle premesse, pur nella consapevolezza dell'importanza di tutelare gli equilibri naturali e di garantire i servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente, fondamentale per i territori e le produzioni agroalimentari italiane,

impegna il Governo:

ad avviare le procedure necessarie per consentire una deroga dell'applicazione del deflusso ecologico per un periodo di almeno tre anni, e comunque fino alla realizzazione delle infrastrutture necessarie a favorire il riequilibrio delle situazioni idrologiche critiche, per poter preservare la sicurezza alimentare delle popolazione e la tenuta del sistema economico del Paese, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale, in vigore fino allo scorso anno;

a sostenere ed intensificare, anche attraverso la previsione di adeguate risorse finanziarie, la sperimentazione del nuovo regime di gestione della risorsa idrica, la quale, in atto da alcuni anni in diversi bacini idrologici italiani, ha fornito risultati incoraggianti se pur parziali, al fine di evitare l'applicazione prematura di uno schema di deflusso ecologico definito sulla base di una metodica non ancora completamente condivisa e verificata;

a concedere su scala nazionale un congruo periodo di tempo per lo svolgimento in parallelo dei necessari studi socioeconomici, supportati da adeguate risorse, per dare seguito all'applicazione del DE come compo-

nente del piano di bacino, per via delle forti interconnessioni con la quasi totalità delle attività socioeconomiche che insistono sui territori interessati, le quali generano inevitabilmente un numero molto elevato di possibili impatti negativi e disequilibri che necessitano di un compromesso tra le parti sociali difficili da valutare nel breve periodo;

ad assicurare che la transizione dal DMV al DE sia accompagnata da una valutazione esatta delle portate in alveo e una analisi di dettaglio ed a scala di sottobacino degli impatti sugli ecosistemi che si intendono proteggere o restaurare, dell'effettiva probabilità di successo agendo solo sulle portate considerandole il fattore pressorio determinante e non prendendo in carico le modificazioni del sistema acqua/atmosfera e del bioma ad esso connesso, della possibilità di operare una gestione dinamica del DE in alveo utilizzando infrastrutture e sistemi di *governance* che operino una riduzione del disturbo antropico ed un aumento della resilienza dell'ecosistema fluviale;

a reperire le opportune risorse finanziarie a supporto dell'attività di studio e di analisi necessaria al compimento della transizione dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 358

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria**214^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GIROTTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava e il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SINDACATO ISPETTIVO**Interrogazione**

Il sottosegretario Vannia GAVA risponde all'interrogazione n. 3-03020 del senatore Girotto, sulla realizzazione di interventi di efficienza energetica per il settore produttivo industriale.

In relazione al quadro giuridico per il meccanismo incentivante dei «certificati bianchi» e in particolare agli adempimenti amministrativi finalizzati ad aggiornare e integrare la Tabella degli interventi ammissibili, riferisce che – tenuto conto che l'aggiornamento della suddetta Tabella riguarda, allo stato attuale, l'aggiunta di due sole tipologie di interventi ammissibili – si è ritenuto opportuno optare per l'adozione di un decreto che, non soffermandosi sul mero aggiornamento della Tabella stessa, rechi ulteriori disposizioni attuative.

In particolare, segnala che è prossimo all'adozione un decreto del Ministro della transizione ecologica che – oltre ad approvare le integrazioni alla Tabella 1, dell'Allegato 2, al decreto ministeriale 11 gennaio 2017 – approva la nuova guida operativa del meccanismo, nuove guide settoriali, nonché nuove schede a consuntivo standardizzate.

Ritiene pertanto che il provvedimento, predisposto all'esito di una importante istruttoria da parte degli Uffici del Ministero, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), possa favorire, secondo un ap-

proccio integrato e sistematico, un più efficace funzionamento del meccanismo dei certificati bianchi. A tale provvedimento si affianca un ulteriore decreto di approvazione di nuovi progetti standardizzati (PS), la cui adozione potrà avvenire a valle del raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Quanto al decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dall'articolo 6-bis del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, riguardante il nuovo sistema a base d'aste, rende noto che è attualmente in corso, in collaborazione con il GSE, la fase istruttoria prodromica alla predisposizione dello schema finale del testo.

Come auspicato dagli interroganti, reputa infine che l'adozione di questi provvedimenti, congiuntamente all'aggiornamento e al potenziamento degli altri strumenti di incentivazione quali il Fondo nazionale per l'efficienza energetica e il conto termico, possa stimolare investimenti in efficienza energetica per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) e – consentendo un risparmio delle risorse – per ridurre i costi sopportati dalle imprese per i consumi energetici.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) ringrazia il sottosegretario Vannia Gava per la risposta e si dichiara soddisfatto, a condizione che si giunga in tempi rapidi all'adozione dei provvedimenti citati. Sollecita peraltro il Governo a rafforzare l'azione di formazione, anche con l'ausilio di ENEA e del Gestore dei servizi energetici (GSE), considerate le lacune di conoscenze da parte degli enti pubblici in tema di efficienza energetica.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, sottolineando, con riferimento all'articolo 1, che è prevista la partecipazione, fino al 30 settembre 2022, di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF). Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO: dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza; dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (Mar Mediterraneo e Mar Nero); presenza in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*); *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.

Dà indi conto dell'articolo 2, che dispone la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina. Fa presente poi che l'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati e di contenuto identico all'articolo 1 del decreto legge n. 16 del 2022, autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alle norme vigenti che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento.

Quanto all'articolo 2-*ter*, introdotto in prima lettura, segnala che esso autorizza – previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza – la vendita di materiali di autodifesa (giubbotti antiproiettile ed elmetti) a giornalisti professionisti (o pubblicisti) e *fotoreporter* (o videooperatori) per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.

Dopo essersi brevemente soffermata sugli articoli 3, 4 e 5, illustra l'articolo 5-*bis*, che riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16. L'articolo reca disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, il comma 1 richiama le misure previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, che possono essere avviate anche «a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza». Le misure sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica e di esse è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione.

Riferisce poi che secondo il comma 2 – in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale – la società Terna S.p.A. predispose un provvisorio programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza. Il ricorso al carbone e all'olio combustibile non fa venir meno il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili.

Rileva inoltre che, in base al comma 3, per gli impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera sono calcolati applicando i valori previsti dalla normativa unionale, in deroga a più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa.

Il comma 4 – prosegue la relatrice – specifica che il programma di massimizzazione di cui al comma 2 può includere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3. Tale deroga è concessa esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia econo-

micamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Si stabilisce contestualmente che l'erogazione dei predetti incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale. Segnala peraltro che il Ministro della transizione ecologica adotta le opportune misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili e che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non è riconosciuto alcuno dei detti corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con i combustibili di cui al citato articolo 5-bis.

Dà conto infine dell'articolo 5-ter, che prevede, al comma 1, condizioni agevolate di accesso al Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 per le domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che – negli ultimi tre bilanci depositati – hanno realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia. Inoltre, ai sensi del comma 2, per i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo citato, in favore delle predette imprese nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia può essere disposta una sospensione – fino a dodici mesi – del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. Le misure agevolate di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3).

Propone infine l'espressione di un parere favorevole con raccomandazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente GIROTTO comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 262 subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che: l'emendamento 4.0.1 è stato ricollocato come emendamento aggiuntivo all'articolo 22 e conseguentemente rinominato 22.0.3 (già 4.0.1); l'emendamento 13.0.10 è stato ricollocato come emendamento aggiuntivo all'articolo 17 e conseguentemente rinominato 17.0.10 (già 13.0.10); l'emendamento 17.0.8 è stato ricollocato come emendamento aggiuntivo all'articolo 16 e conseguentemente rinominato 16.0.9 (già 17.0.8). I predetti emendamenti sono ripubblicati, con la nuova numerazione, in allegato.

Informa inoltre che: la senatrice Tiraboschi ha riformulato l'emendamento 15.6 in un testo 2; la senatrice Rizzotti ha riformulato l'emendamento 16.0.6 in un testo 2; il senatore Mantero ha riformulato l'emendamento 17.0.9 in un testo 2; la senatrice Pirro ha riformulato l'emendamento 18.21 in un testo 2; il senatore Rampi ha riformulato il subemendamento 2.0.1000/53 in un testo 2. Le predette riformulazioni sono pubblicate in allegato. Si intendono dunque ritirati gli emendamenti originari.

Avverte quindi che il senatore Zaffini ha ritirato l'emendamento 15.11, il senatore Giacobbe ha ritirato l'emendamento 23.0.4 e il senatore De Bertoldi ha ritirato l'emendamento 27.0.20.

Rende poi noto che: il senatore Croatti ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.15, 3.22, 18.0.7 e 18.0.21 e ai subemendamenti 2.0.1000/102, 2.0.1000/133 e 2.0.1000/184; la senatrice De Girolamo ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.10, 3.15, 3.22, 8.10, 8.11, 8.14, 11.1 e 11.5; la senatrice Maiorino ha sottoscritto il subemendamento 2.0.1000/128; i senatori Fenu e Turco hanno aggiunto la propria firma al subemendamento 2.0.1000/261.

Comunica infine di aver sottoscritto gli emendamenti 23.6 e 24.2.

Avverte dunque che si procederà alla fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 17 marzo.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dà per illustrati tutti i propri emendamenti.

Gli emendamenti all'articolo 1 si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2.

Sul complesso degli emendamenti relativi all'articolo 2 interviene il senatore MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*), rilevando che occorre necessariamente disporre di una mappatura delle concessioni demaniali, al fine di capire l'entità della risorsa e le aziende coinvolte.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.6, ribadendo a sua volta la questione della scarsità del bene oggetto di concessione. In proposito, rileva che l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE prevede anzitutto la valutazione della scarsità della risorsa, requisito

che, a suo giudizio, dovrebbe essere accertato anche con riferimento all'emendamento 2.0.1000.

Aggiunge la propria firma all'emendamento 2.14 e lo illustra, evidenziando che occorre una mappatura dei regimi concessori anche per le concessioni idroelettriche.

Sottoscrive quindi gli emendamenti 2.15 e 2.0.1.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il relatore COLLINA (*PD*) per domandare fino a che ora è prevista la seduta odierna.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di non concludere l'illustrazione degli emendamenti agli articoli in esame, tenuto conto che anche colleghi di altre Commissioni vorrebbero poter partecipare a questa fase procedurale.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) fa presente che l'organizzazione dei lavori della Commissione dovrebbe tener conto anche delle sedute di altre Commissioni, considerato che tra i firmatari vi sono senatori non appartenenti alla 10^a Commissione. Si rimette comunque alle decisioni della maggioranza.

Il PRESIDENTE propone quindi di proseguire nell'illustrazione fino alle ore 15,30 e di non considerare conclusa tale fase, in assenza dei primi firmatari. Ricorda comunque che domani è già convocata, alle ore 13,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, una seduta appositamente dedicata al seguito dell'illustrazione.

Conviene la Commissione.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN conferma la propria disponibilità a partecipare alla seduta già convocata domani alle ore 13,30.

Proseguendo nell'illustrazione delle proposte emendative all'articolo 2, la senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.0.5, recante una delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali, volta ad evitare la creazione di posizioni dominanti.

In sede di articolo 3, il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.0.8, relativo alla riduzione dei canoni di affitto delle strutture interne delle stazioni ferroviarie che, anche a causa della pandemia, rischiano di non poter più sostenere la propria attività.

Il senatore MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.18, che elimina il divieto di scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione, ritenendo illegittima tale limitazione.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) illustra a sua volta l'emendamento 3.5, sottolineando le lacune delle novelle apportate dall'articolo 3 alla legge n. 84 del 1994, con il rischio di fattispecie disciplinate in maniera difforme. Ritiene quindi che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili debba dare regole uniformi per elaborare un contesto giuridico chiaro.

Dopo aver illustrato il 3.16, si sofferma sul 3.20, che sopprime il citato divieto di scambio di manodopera nel caso di concessioni plurime, finalizzato a rendere efficace il superamento del divieto di cumulo delle concessioni.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.19, identico al 3.18 e al 3.20, rilevando peraltro l'esigenza di tutelare i lavoratori.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 3.19.

In sede di articolo 4, la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) illustra l'emendamento 4.17, sottolineando che il potere sanzionatorio degli enti locali dovrebbe essere alternativo a quello già esercitato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2562

La 10^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni alle Commissioni di merito affinché sollecitino il Governo:

1) a delineare un percorso di vicinanza dell'Ucraina all'Unione europea che non passi attraverso un iter forzatamente accelerato, quanto piuttosto attraverso la piena condivisione di valori e ideali democratici che possano garantire una robusta e solidale convivenza tra popoli fortemente integrati per la costruzione di una comunità internazionale pacifica e attenta ai più deboli e agli emarginati;

2) a mettere in campo le migliori strategie affinché l'Europa individui velocemente una linea diplomatica che porti alla fine di questo drammatico momento;

3) a svolgere, avendo già dichiarato di non voler istituire un Commissario straordinario, un'azione di forte coordinamento verso le Protezioni Civili delle Regioni che stanno collaborando con molte associazioni di volontariato, le quali generosamente offrono il loro sostegno ai profughi ucraini in fuga dal loro Paese;

4) a proseguire nell'azione di sostegno in Europa del tessuto produttivo italiano, fortemente provato e indebolito dalla pandemia e adesso dalle ripercussioni economiche delle nuove relazioni commerciali derivanti dal costituendo scenario geopolitico internazionale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469**Art. 2.****2.0.1000/1**

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «Art. 2-bis.», premettere il seguente:*

«Art. 2.1.

(Disposizioni per la mappatura delle concessioni demaniali e la determinazione della scarsità della risorsa balneare)

1. Al fine di promuovere una completa mappatura dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) è integrato con le ulteriori informazioni di seguito indicati:

a) il valore degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, con indicazione del residuo valore da ammortizzare alla data del 31 dicembre 2023;

b) la tipologia, la destinazione d'uso prevista nei piani di spiaggia, la superficie occupata, il canone concessorio di ciascuna area demaniale e le superfici libere e destinabili a concessione;

c) la qualità delle acque costiere e la loro idoneità alla balneazione;

d) i dati organizzativi delle imprese concessionarie, con indicazione delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati;

e) la regolarità contributiva e fiscale dei soggetti titolari delle concessioni e l'assenza di procedimenti penali passati in giudicato per reati contro il patrimonio pubblico, opere abusive, danni contro l'ambiente;

f) la verifica, in contraddittorio con il concessionario, dello stato del bene oggetto di concessione, anche al fine di prevedere i necessari ri-

pristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi, anche ai fini della partecipazione alle pubbliche gare successive.

2. Al fine di integrare le informazioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili verifica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sul sito *internet* del Sistema informativo Demanio che le amministrazioni pubbliche locali abbiano pubblicato, tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione trasparente e libera dei dati, anche attraverso il ricorso a strumenti di rilevazione fotografica e cartografica, così da consentire una più puntuale conoscenza dei beni in questione ed identificare eventuali utilizzi non autorizzati o difformi degli stessi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sono individuate le misure di verifica e accertamento per gli enti locali gestori inadempienti. e le relative misure di carattere sanzionatorio.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Agenzia del Demanio, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali, effettua attività di tele-rilevamento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di opere abusive, manufatti difformi e/o non autorizzati di inadempimenti contrattuali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri del turismo e degli affari regionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e le tempistiche entro cui i concessionari provvedono alla rimozione delle opere abusive, difformi o non autorizzate ed al ripristino dei luoghi, nonché le azioni sanzionatorie, ivi inclusa la preclusione dalla partecipazione a successive gare di aggiudicazione delle concessioni, nei confronti dei concessionari inadempienti.

5. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita l'Agenzia del demanio, redige annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione sulle consistenze attuali, diversificate per usi e tipologie indicizzate, delle aree destinate alla balneazione e/o ad altri utilizzi, evidenziando quelle già oggetto di concessione, quelle disponibili per nuove concessione e quelle pubbliche. La relazione deve altresì dare evidenza delle concessioni irregolari con riferimento ai vincoli ambientali e territoriali

ed agli obblighi economici dei concessionari e delle azioni interdittorie e sanzionatorie intraprese. La relazione dà conto sia dei dati aggregati a livello nazionale, sia di quelli distinti a livello regionale al fine di dare evidenza del riferimento territoriale della scarsità della risorsa demaniale balneare. La relazione è trasmessa alle Camere, corredata dall'illustrazione dei criteri adottati nella ricognizione.

6. In caso di mancato pagamento da parte dei concessionari di due canoni di concessione, anche non consecutivi, la concessione è revocata e al concessionario inadempiente è preclusa la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle concessioni marittime.

7. Ai fini del rispetto del principio di proporzione tra aree libere ed aree destinate alle concessioni balneari, si demanda al Governo la determinazione dei parametri, specifici per realtà territoriale regionale, in base ai quali le singole Regioni dovranno stabilire la predetta proporzione, nonché le modalità attuative, di periodica revisione e di pubblicità dei dati elaborati, prevedendo anche la forma degli *open data*.»;

b) *al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2:*

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) determinazione di criteri, parametri e modalità per definire e accertare la scarsità della risorsa naturale balneare a livello territoriale regionale, prevedendo idonei strumenti di pubblicità delle risultanze dell'accertamento;»;

2) *alla lettera b), premettere le seguenti parole:* «nei casi in cui la risorsa naturale demaniale balneare sia dichiarata scarsa su base regionale a seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 2.1 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché con i criteri di cui alla lettera a-bis)»;

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) in caso di accertamento di risorsa non scarsa, per le sole le aree balneari disponibili per nuove concessioni, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). Per le concessioni ed i rapporti di cui al comma lettere a) e b) dell'articolo 2-bis, continuano ad operare i meccanismi di affidamento diretto, secondo criteri di selezione improntati alla trasparenza, imparzialità e pubblicità, per una durata non eccedente il periodo residuo di ammortamento degli eventuali investimenti già effettuati, aumentato di un ulteriore periodo corrispondente al tempo di ammortamento di nuovi investimenti attestati da un piano economico-finanziario presentato all'atto di assegnazione della concessione e approvato dall'ente concedente, con esplicito divieto di qualsiasi forma di rinnovo o proroga. Spetta all'ente concedente vigilare sul rispetto del piano degli investimenti e procedere alla revoca della concessione in caso di inadempimento anche lieve o di difformità o di qualsiasi forma di abuso edilizio. L'ente pubblico concedente comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobi-

lità sostenibili l'elenco degli affidamenti diretti, al fine di consentire le verifiche di merito e di garantire la necessaria pubblicità, assicurandone la pubblicazione in formato *open-data*;».

2.0.1000/2

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», premettere il seguente:

«Art. 2.1.

(Disposizioni per la mappatura delle concessioni demaniali)

1. Al fine di promuovere una completa mappatura dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) è integrato con le ulteriori informazioni di seguito indicati:

- a)* il valore degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, con indicazione del residuo valore da ammortizzare alla data del 31 dicembre 2023;
- b)* la tipologia, la destinazione d'uso prevista nei piani di spiaggia, la superficie occupata, il canone concessorio di ciascuna area demaniale e le superfici libere e destinabili a concessione;
- c)* la qualità delle acque costiere e la loro idoneità alla balneazione;
- d)* i dati organizzativi delle imprese concessionarie, con indicazione delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati;
- e)* la regolarità contributiva e fiscale dei soggetti titolari delle concessioni e l'assenza di procedimenti penali passati in giudicato per reati contro il patrimonio pubblico, opere abusive, danni contro l'ambiente;
- f)* la verifica, in contraddittorio con il concessionario, dello stato del bene oggetto di concessione, anche al fine di prevedere i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi, anche ai fini della partecipazione alle pubbliche gare successive.

2. Al fine di integrare le informazioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili verifica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sul sito *internet* del Sistema infor-

mativo Demanio che le amministrazioni pubbliche locali abbiano pubblicato, tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione trasparente e libera dei dati, anche attraverso il ricorso a strumenti di rilevazione fotografica e cartografica, così da consentire una più puntuale conoscenza dei beni in questione ed identificare eventuali utilizzi non autorizzati o difformi degli stessi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sono individuate le misure di verifica e accertamento per gli enti locali gestori inadempienti, e le relative misure di carattere sanzionatorio.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Agenzia del demanio, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali, effettua attività di tele-rilevamento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di opere abusive, manufatti difformi e/o non autorizzati di inadempimenti contrattuali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri del turismo e degli affari regionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e le tempistiche entro cui i concessionari provvedono alla rimozione delle opere abusive, difformi o non autorizzate ed al ripristino dei luoghi, nonché le azioni sanzionatorie, ivi inclusa la preclusione dalla partecipazione a successive gare di aggiudicazione delle concessioni, nei confronti dei concessionari inadempienti.

5. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita l'Agenzia del demanio, redige annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione sulle consistenze attuali, diversificate per usi e tipologie indicizzate, delle aree destinate alla balneazione e/o ad altri utilizzi, evidenziando quelle già oggetto di concessione, quelle disponibili per nuove concessione e quelle pubbliche. La relazione deve altresì dare evidenza delle concessioni irregolari con riferimento ai vincoli ambientali e territoriali ed agli obblighi economici dei concessionari e delle azioni interdittorie e sanzionatorie intraprese. La relazione dà conto sia dei dati aggregati a livello nazionale, sia di quelli distinti a livello regionale al fine di dare evidenza del riferimento territoriale della scarsità della risorsa demaniale balneare. La relazione è trasmessa alle Camere, corredata dall'illustrazione dei criteri adottati nella ricognizione.

6. In caso di mancato pagamento da parte dei concessionari di due canoni di concessione, anche non consecutivi, la concessione è revocata e al concessionario inadempiente è preclusa la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle concessioni marittime.

7. Ai fini del rispetto del principio di proporzione tra aree libere ed aree destinate alle concessioni balneari, si demanda al governo la determinazione dei parametri, specifici per realtà territoriale regionale, in base ai quali le singole Regioni dovranno stabilire la predetta proporzione, nonché le modalità attuative, di periodica revisione e di pubblicità dei dati elaborati, prevedendo anche la forma degli *open data*».

2.0.1000/3

GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 2.0.1000, sopprimere il capoverso «Art. 2-bis».

2.0.1000/4

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, sostituire i capoversi «Art. 2-bis» e «Art. 2-ter.», con i seguenti:

«Art. 2-bis. – (Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative) – 1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2006, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

2. In ogni caso entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai

competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

3. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.

4. Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 1, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2025 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

5. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2025 se il termine previsto è anteriore a tale data.

6. Fino alla data di cui al comma 4, e fermo restando quanto previsto al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connesso alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 4 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2-ter. – (*Delega in materia di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse*) – 1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di, concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi include quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dal precedente art. 2-bis, comma 01.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della

sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti, e dei casi e dei limiti per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle nuove aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di attività di impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo pari a otto anni;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 01, della presente legge;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale, del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e della perdita dell'avviamento anche connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla

data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-quater. – (Disposizioni per le concessioni demaniali anteriori al 28 dicembre 2009) – 1. Gli articoli 2-bis e 2-ter della presente legge non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'Amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-bis, comma 01.».

2.0.1000/5

PARAGONE

All'emendamento 2.0.1000, sostituire i capoversi, «Art. 2-bis» e «Art. 2-ter» con i seguenti:

«Art. 2-bis. – (Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative) – 1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2006, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

3. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.

4. Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 1, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2025 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

5. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 4, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2025 se il termine previsto è anteriore a tale data.

6. Fino alla data di cui al comma 4, e fermo restando quanto previsto al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connesso alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 4 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2-ter. – (Delega in materia di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse) – 1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi include quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dall'articolo 1, comma 1.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese tito-

lari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti, dei casi e dei limiti per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, secondo i presupposti e i principi della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di attività di impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo

12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo pari a otto anni;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale, del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e della perdita dell'avviamento anche connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione

dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziati, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-quater. – (Disposizioni per concessioni demaniali rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009) – 1. Gli articoli 2-bis e 2-ter della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'Amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-bis, comma 1.».

2.0.1000/6

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, aggiungere le seguenti modifiche:

a) *sostituire il capoverso «Art. 2-bis», con il seguente:*

«Art. 2-bis. – (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime) – 1. Le concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 1, commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2033 ed il titolo è immediatamente esigibile»;

b) *sopprimere il capoverso «Art. 2-ter.».*

2.0.1000/7

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il capoverso «Art. 2-bis» con il seguente:*

«Art. 2-bis. – 1. Entro il 31 dicembre 2023 deve essere realizzato il monitoraggio di tutte le aree demaniali: costiere, lacuali e fluviali, marittime. Tale mappatura deve precedere ogni altro adempimento inclusa la procedura selettiva.»;

b) *sopprimere il capoverso «Art. 2-ter».*

2.0.1000/8

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-bis.», con il seguente:

«Art. 2-bis. – (Proroga in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali) – 1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, all'acquacoltura e alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e a punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di settantacinque anni a decorrere dalla medesima data.

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione per il periodo di cui al comma 1, garantendo tale applicazione anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione di tale estensione.

3. La durata della nuova concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale, con le finalità di cui al comma 1, non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della nuova concessione demaniale non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.

4. La durata della nuova concessione, nei limiti di cui al comma 3, è fissata dal comune nella procedura di selezione.

5. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo, lacuale e fluviale, la concessione temporanea può essere rilasciata per il periodo strettamente necessario all'utilizzo.

6. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali su aree disponibili è avviato dal comune, in con-

formità ai principi di concorrenza e trasparenza, con bando pubblico d’iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all’utilizzo del bene.

7. Con atto della giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell’assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, il peso da attribuire ai parametri di cui al comma 12 e i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore.

8. Il bando per l’assegnazione delle nuove concessioni marittime, lacuali e fluviali è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi nell’albo pretorio e nel sito internet istituzionale del comune dove si trova l’area da assegnare in concessione e, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.

9. Le spese di pubblicità sono rimborsate dall’aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.

10. I comuni procedono all’accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati ai sensi dell’articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11. I comuni indicano nel bando i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritengono opportuno richiedere.

12. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale costituiscono validi parametri di valutazione, conformi a quanto disposto dall’articolo 37 del codice della navigazione:

- a) l’utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
- b) la professionalità e l’esperienza maturate nel settore delle attività turistico-ricreative;
- c) la capacità economico-finanziaria;
- d) l’offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;
- e) i servizi accessori offerti all’utenza;
- f) la qualità di impianti e manufatti e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- g) il personale impiegato nell’esercizio della concessione;
- h) l’impegno alla gestione diretta delle attività per l’intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;
- i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, conforme ai parametri di cui all’articolo 37 del codice della navigazione.

13. I parametri di cui al comma 12 sono specificati e ponderati dal comune nel bando di cui al comma 6, in relazione alle peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.

14. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso comune.

15. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale è rilasciata ai sensi dell'articolo 45-bis del codice della navigazione.».

2.0.1000/9

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-bis.», con il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo inserita la seguente:

"f-ter) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".».

2.0.1000/10

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere i seguenti commi:*

«01. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

02. In ogni caso entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai

competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

03. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.»;

b) *al comma 1 sostituire le parole:* «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023», *con le seguenti:* «Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 01, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2025»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «31 dicembre 2023», *con le seguenti:* «31 dicembre 2025»;

d) *al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 1», *inserire le seguenti:* «e fermo restando quanto previsto al comma 01».

2.0.1000/11

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art 2-bis.», al comma 1 premettere i seguenti commi:

«01. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

02. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

03. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il

compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.».

2.0.1000/12

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Con specifico riferimento alle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo, la mappatura di cui all'articolo 2 è finalizzata alla verifica della effettiva sussistenza del requisito della scarsità delle risorse, fissato dalla direttiva 2006/123/CE quale preconditione per l'applicazione della medesima direttiva.»;

b) *al comma 1, anteporre al primo periodo le seguenti parole: «Nelle more della realizzazione della mappatura di cui all'articolo 2» e sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *sopprimere l'articolo 2-ter.*

2.0.1000/13

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-bis.»,*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al termine della procedura di mappatura di cui all'articolo 2, e comunque alla data del 31 dicembre 2023, i comuni e le Autorità di sistema predispongono le modalità per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica in riferimento alle aree demaniali libere e concedibili, prive di concessione in essere.

1-bis. Alla medesima data del 31 dicembre 2023, qualora dalla mappatura di cui all'articolo 2, dovesse emergere la scarsità del bene demaniale, espletate tutte le procedure di cui al successivo articolo 2-ter, i comuni e le Autorità di sistema procedono secondo criteri di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e

massima partecipazione, e nel rispetto dell'interesse pubblico, all'assegnazione attraverso procedure di evidenza pubblica di:

a) concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.».

2) *sopprimere il comma 2;*

b) *al capoverso «Art. 2-ter.», sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Il Governo, al fine di tutelare la sicurezza delle coste italiane e il suo patrimonio di interesse strategico, economico e turistico, anche attraverso le scelte per individuare la custodia del bene affidata ad imprese commerciali o gestita direttamente dall'ente pubblico o in partenariato pubblico privato, con uno o più decreti legislativi individua le modalità per esercitare un diritto di riserva in caso di minaccia all'interesse nazionale da parte di soggetti interessati all'acquisizione del bene.

2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dei criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere nonché l'accessibilità alla battigia;

b) l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della tutela del legittimo affidamento, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi e della continuità d'impresa e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;

c) prevedere, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente anche a ristoro dei diritti acquisiti lesi dalla presente legge;

d) definizione di limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da as-

sicurare un uso corrispondente all'interesse pubblico nonché l'ammortamento e l'equa remunerazione del capitale eventualmente investito;

e) previsioni di criteri per l'eventuale dichiarazione di revoca e decadenza delle concessioni nonché criteri per il subingresso in caso di alienazione, successione o affitto delle aziende;

f) rideterminazione della misura dei canoni concessori tenendo conto della tipologia e localizzazione dei beni oggetto di concessione, escludendo che gli stessi costituiscano oggetto delle procedure di affidamento nonché individuazione dei criteri per la loro suddivisione con le regioni e i comuni;

g) previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;

h) previsione dell'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;

i) previsione dell'estensione della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) istituzione di un Elenco nazionale degli operatori economici idonei a concorrere per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, distinto in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, a cui ciascun operatore economico può fare domanda di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione anche con riguardo a più sezioni;

n) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.».

2.0.1000/14

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-bis.»,*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa della completa ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo da parte delle Regioni, continuano ad avere efficacia se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.»;

2) *sopprimere il comma 2;*

b) *al capoverso «Art. 2-ter.»*, *sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «entro dodici mesi dalla completa ricognizione di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis della presente legge».*

2.0.1000/15

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», *comma 1, alle parole: «Continuano ad avere efficacia» premettere le seguenti: «Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 1.».*

2.0.1000/16

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-bis»:*

– *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033» e sopprimere la parola: «disposti»;*

– *dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21- novies della legge 7 agosto 1990 n. 241»;*

– *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2033 se il termine previsto è anteriore a tale data»;

– *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga legislativa o amministrativa dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.»;

b) *al capoverso «Art. 2-ter.», apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: «o libere attrezzature», fino alla fine della lettera;*

– *al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;»;

– *al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;»;

– al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione, a parità di requisiti e di punteggio all’esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente»;

– al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) previsione dell’equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell’avviamento commerciale;»;

– al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i) previsione dell’estensione della concessione fino alla consegna dell’area al concessionario entrante;».

2.0.1000/17

RONZULLI, MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All’emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.» apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;

2) sopprimere la parola «disposti»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall’articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l’articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990 n. 241»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b) continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2033 se il termine previsto è anteriore a tale data.»;

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce l’occupazione di cui al primo comma dell’articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l’uso dei beni demaniali a seguito della proroga legislativa o amministrativa dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.».

2.0.1000/18

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
 - b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
 - c) *sopprimere il comma 4).*
-

2.0.1000/19

PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
 - b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
 - c) *sopprimere il comma 4).*
-

2.0.1000/20

RONZULLI, GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al termine legalmente stabilito o comunque previsto dal relativo titolo giuridico»;*
 - b) *al comma 2, sostituire le parole da: «mediante procedura selettiva» a «svolgimento e completamento» con le seguenti: «con adeguate garanzie di trasparenza,» e le parole da: «sino al termine» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2033».*
-

2.0.1000/21

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al termine legalmente stabilito o comunque previsto dal relativo titolo giuridico»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «mediante procedura selettiva» fino alle parole: «svolgimento e completamento» con le seguenti: «con adeguate garanzie di trasparenza,» e le parole da: «sino al termine» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2033».*

2.0.1000/22

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al termine legalmente stabilito o comunque previsto dal relativo titolo giuridico»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «mediante procedura selettiva» a «svolgimento e completamento» con le seguenti: «con adeguate garanzie di trasparenza,» e le parole da: «sino al termine» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2033».*

2.0.1000/23

GIACOBBE, MANCA, ROJC

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-bis»:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2028»;*

2) *al comma 2, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: «Per adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento si intende, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quella assicurata nelle forme previste dall'ordinamento dell'ente che indice la procedura selettiva»;*

3) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Fino alla data di cui al comma 1, e comunque fino al rilascio ad un nuovo avente diritto, a seguito dell'espletamento di procedura selettiva, del pertinente titolo, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1, ai fini della garanzia della continuità del servizio, non è considerata abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327»;

b) *al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2:*

1) *alla lettera e):*

a) *al punto 5), dopo la parola: «valorizzazione» aggiungere le seguenti: «e adeguata considerazione»;*

b) *al punto 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori», inserire le seguenti: «; l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo»;*

c) *dopo il punto 5.2), aggiungere il seguente:*

«5.3) degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali»;

2) *alla lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» e sostituire le parole: «ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».*

2.0.1000/24

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2028»;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Fino alla data di cui al comma 1, e comunque fino al rilascio ad un nuovo avente diritto, a seguito dell'espletamento di procedura selettiva, del pertinente titolo, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1, ai fini della garanzia della continuità del servizio, non è considerata abusiva anche in rela-

zione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

2.0.1000/25

GIACOBBE, MANCA, ROJC

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2028» e sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Fino alla data di cui al comma 1, e comunque fino al rilascio ad un nuovo avente diritto, a seguito dell'espletamento di procedura selettiva, del pertinente titolo, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1, ai fini della garanzia della continuità del servizio, non è considerata abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

2.0.1000/26

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023», con le parole: «31 dicembre 2025».

2.0.1000/27

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, dopo le parole: «31 dicembre», sostituire la parola: «2023» con la parola: «2025».

2.0.1000/28

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche».

2.0.1000/29

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi».

2.0.1000/30

CAUSIN

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la parola: «disposti»;*
- b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990 n. 241.»;

c) al comma 2, dopo le parole: «è anteriore a tale data» aggiungere le seguenti: «, e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.»;

d) al comma 3, dopo le parole: «Fino alla data di cui al comma 1», inserire le seguenti: «comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.»;

2.0.1000/31

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la parola: «disposti»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990 n. 241.»;

c) *al comma 2, dopo le parole: «è anteriore a tale data» aggiungere le seguenti: «, e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.»;*

d) *al comma 3, dopo le parole: «Fino alla data di cui al comma 1» , inserire le seguenti: «e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.».*

2.0.1000/32

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», al comma 1, dopo la parola: «disposti» inserire le seguenti: «, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.».

2.0.1000/33

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ivi comprese quelle di cui all'art. 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

2.0.1000/34

TARICCO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ivi comprese quelle di cui all'» con le seguenti: «ricomprese nell'»;*

b) *al comma 4, lettera a)*, dopo le parole: «30 dicembre 2018, n. 145», aggiungere le seguenti: «limitatamente alle concessioni demaniali previste al comma 1, lettera a) e b)».

2.0.1000/35

Simone BOSSI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole: «ivi comprese quelle di cui all'», con le seguenti: «ricomprese nell'»;

b) *al comma 4, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alle concessioni demaniali di cui al comma 1 lettere a) e b)».

2.0.1000/36

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole: «ivi comprese quelle di cui all'» con le seguenti: «ricomprese nell'»;

b) *al comma 4, lettera a)*, dopo le parole: «145», aggiungere le seguenti: «limitatamente alle concessioni demaniali previste al comma 1, lettera a) e b)».

2.0.1000/37

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso «Art. 2-bis.»:*

a) *al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole da: «e quelle per la realizzazione» fino alla fine della medesima lettera;

b) *al comma 1, lettera b)*, dopo le parole: «i rapporti» inserire le seguenti: «, sorti successivamente al termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, per i quali il periodo di durata della concessione è rimesso alla determinazione delle parti,»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali antistanti o immediatamente prospicienti le aree di proprietà di alberghi e altre strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, nonché di strutture ricettive all'aperto, strumentali all'esercizio delle attività ricreative e riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.»;

2) al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis. esclusione dalla disciplina degli affidamenti di cui alla lettera b) delle aree demaniali antistanti o immediatamente prospicienti la proprietà di alberghi e altre strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, nonché di strutture ricettive all'aperto, strumentali all'esercizio delle attività ricreative e riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che tengano conto, ai fini della peculiarità delle attività relative alle citate concessioni, della rilevanza del nesso funzionale tra la concessione e l'esercizio delle attività alberghiere, paralberghiere, o di strutture ricettive all'aperto; della proporzionalità dell'estensione dell'area di concessione rispetto al numero di alloggi;

2) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto di indicatori economici di mercato, quali la territorialità del livello delle quotazioni immobiliari e, in particolare, dei prezzi medi di locazione a metro quadro delle abitazioni in relazione alle diverse tipologie di zone;

b-ter) definizione di una specifica disciplina per le procedure di affidamento delle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;».

2.0.1000/38

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e quelle per la realizzazione e

la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) distinzione tra concessioni balneari e concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.».

2.0.1000/39

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera b), dopo le parole: «turistico-ricreative» aggiungere le seguenti: «, non abusive a livello edilizio.».

2.0.1000/40

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di organizzare al meglio su tutto il territorio nazionale la pubblicazione delle procedure selettive di affidamento delle concessioni rilasciate successivamente alla trasposizione della direttiva servizi, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, è riconosciuto un termine di 6 mesi alle Regioni e ai Comuni entro il quale i vari apparati della pubblica amministrazione devono provvedere a predisporre le gare pubbliche e procedere alla pubblicazione degli avvisi. Entro ulteriori 6 mesi devono concludersi le procedure di gara e deve essere emanato il provvedimento concessorio. Durante il termine entro cui concludere la gara le concessioni in essere alla data dell'avviso di gara conservano la loro efficacia e validità sino all'emanazione di nuovo provvedimento concessorio.».

2.0.1000/41

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 2, sostituire le parole: «comma 1, lettere a) e b)» con le seguenti: «comma 4 lettere a) e b)».

2.0.1000/42

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 2, dopo le parole: «che con atto dell'ente concedente,» inserire le seguenti: «con istruttoria già in fase di chiusura».

2.0.1000/43

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», al comma 2, sostituire le parole da: «continuano ad avere efficacia» fino alla fine del comma con le seguenti: «continuano a conservare la loro efficacia sino alla loro naturale scadenza e laddove non sia accertata la scarsità di risorse naturali di cui all'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE.».

2.0.1000/44

GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123 del 2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva n. 123 del 2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di

nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

2.0.1000/45

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi di cui al successivo articolo 2-ter, sono consentiti i rinnovi dei titoli concessori mediante le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.».

2.0.1000/46

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'approvazione dei decreti e legislativi di cui all'articolo 2-ter, sono consentiti i rinnovi dei titoli concessori mediante le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.».

2.0.1000/47

TOFFANIN, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», al comma 3, dopo le parole: «Fino alla data di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e comunque fino alla definizione della procedura comparativa relativa all'area interessata».

2.0.1000/48

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 3, sostituire la parola: «1» con le seguenti: «4 e fermo restando quanto previsto al comma 1».

2.0.1000/49

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "Fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

b) al comma 6 le parole: "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite dalle seguenti: "siano intervenute sentenze penali definitive".

c) al comma 7 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

d) comma 8 le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022".

3-ter. Al comma 7 dell'articolo 100 del medesimo decreto-legge le parole: "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 eventualmente eccedenti il 30 per cento.».

2.0.1000/50

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto

quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 1.500".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.1000/51

DE FALCO, FATTORI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Possono accedere alla proroga esclusivamente quei concessionari che siano in grado di dimostrare di aver effettuato investimenti o che possano vantare motivi di preferenza e specificità rispetto al bene in concessione».

2.0.1000/52

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», al comma 4, lettera c), dopo le parole: «il comma 1» inserire le seguenti: «primo periodo» e dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al secondo periodo sopprimere le parole: "colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19".».

2.0.1000/53

RAMPI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art. 2-bis.», comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). Le disposizioni di cui agli articoli 37 e 45-bis del codice della navigazione e ogni altra disposizione incompatibili con gli articoli

49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.»;

b) *al capoverso «Art. 2-ter.», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi allo sfruttamento delle concessioni per finalità turistico-ricreative, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al

fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

3) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

4) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

4.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

4.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

5) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

6) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'uti-

lizzo di tali aree per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

h) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indenizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

i) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo».

2.0.1000/54

GASPARRI, MALLEGGNI, TOFFANIN, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-ter.», con il seguente:

«Art. 2-ter. – (Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative) – 1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, non-

ché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive da attivare nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza salvo quanto previsto alla successiva lettera n);

c) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, *fermo restando che tale precedenza non può essere fatta valere nei confronti del concessionario uscente che abbia presentato un'offerta;

d) attribuzione, a parità di requisiti e punteggio all'esito della procedura selettiva, di una preferenza, ai fini della scelta del concessionario, per le offerte presentate dai concessionari uscenti che abbiano manifestato il proprio interesse a continuare ad utilizzare il bene demaniale;

e) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e della tutela degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, del legittimo affidamento, tenendo conto della professionalità acquisita, anche considerando le specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

f) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere, ancora disponibili, da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali libere prospicienti le strutture ricettive;

g) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare, in occasione dell'assegnazione di nuove concessioni concernenti le aree demaniali libere,

ancora disponibili, alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati o già realizzati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario, dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

6) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione; quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale.

7) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

8) previsione dell'obbligo di inserire nelle offerte l'impegno ad applicare ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività che si svolge sull'area che costituisce oggetto della concessione demaniale condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali del settore turismo comparativamente più rappresentative;

9) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a 50 anni consentendo il rinnovo tacito nei casi in cui non siano state presentate manifestazioni di interesse da soggetti terzi almeno dodici mesi prima la scadenza della concessione;

h) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'uti-

lizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

i) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

l) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

m) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante in ragione; del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, Materiali e immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale, anche in relazione alle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale;

n) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, tenendo conto, in relazione a nuove concessioni di aree libere delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

o) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

p) previsione che, laddove l'ente competente non abbia ancora definito, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la domanda di sdemanializzazione di aree del demanio accidentale presentata da chi sia titolare anche della concessione sull'area del demanio necessario, la procedura selettiva di cui alla lettera *b)* venga avviata solo dopo la definizione del procedimento di sdemanializzazione, con corrispondente proroga tecnica della concessione in essere.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto

legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono estese alle imprese che gestiscono stabilimenti balneari. La rivalutazione prevista dal suddetto articolo può essere eseguita sino al terzo bilancio di esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2.0.1000/55

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-ter.», con il seguente:

«Art. 2-ter. – (Accertamento della scarsità della risorsa) – 1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) è necessario attendere gli esiti previsti all'articolo della presente legge.

2. Qualora venga accertata la scarsità della risorsa a seguito dell'accertamento, provvedere ad inserire le concessioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 articolo 2-*bis* nell'elenco delle esclusioni previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010».

2.0.1000/56

PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-ter.», con il seguente:

«Art. 2-ter. – (Accertamento della scarsità della risorsa) – 1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) è necessario attendere gli esiti previsti all'articolo della presente legge.

2. Qualora venga accertata la scarsità della risorsa a seguito dell'accertamento, provvedere ad inserire le concessioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 articolo 2-*bis* nell'elenco delle esclusioni previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010».

2.0.1000/57

RONZULLI, MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Delega in materia di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «in materia di concessioni demaniali marittime» *con le seguenti:* «in materia di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime».

2.0.1000/58

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», alla rubrica, dopo la parola: «turistico-ricreative», *aggiungere le seguenti:* «e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse».

2.0.1000/59

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», nella rubrica, dopo le parole: «in materia di affidamento delle», *aggiungere la seguente:* «nuove».

2.0.1000/60

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 1, sostituire le parole: «favorirne la pubblica», con le seguenti: «finalizzato a tutelare il bene pubblico e il diritto pubblico al mare favorendone la pubblica e libera».

2.0.1000/61

VACCARO, PUGLIA, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 1, dopo le parole: «patrimonio culturale», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «e paesaggistico».

2.0.1000/62

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sopprimere le parole: «uno o»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «I decreti legislativi di cui al comma 1,», inserire le parole: «ad esclusione di quelli dedicati alla nautica,»;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I decreti legislativi relativi alle concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate all'ormeggio con finalità turistico-ricreative di unità nautiche da diporto sono adottati con le modalità di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: affidamento delle concessioni sulla base di procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento e, nel caso di rinnovi, valorizzando l'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione alle attività del diporto e gli investimenti effettuati, la stabilità occupazionale e la continuità delle attività economiche, definendo criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione dei predetti criteri e del valore aziendale dell'impresa.».

2.0.1000/63

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole:* «e semplificare»;
 - b) *dopo le parole:* «favorirne la pubblica» *aggiungere le seguenti:* «e libera»;
 - c) *dopo le parole:* «nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente» *aggiungere le seguenti:* «e, in particolare, di protezione degli ecosistemi costieri, nonché».
-

2.0.1000/64

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 1, dopo le parole: «semplificare la disciplina in materia» *aggiungere* «di rilascio di nuove».

2.0.1000/65

CAUSIN

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sopprimere le parole:* «, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro»;
- *al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da:* «o libere attrezzature,» *fino a:* «delle relative violazioni»;
- *al comma 2, lettera b), dopo le parole:* «sulla base di procedure selettive» *aggiungere le seguenti:* «, da attivare nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili», *e, in fine, dopo le parole:* «con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza,» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto previsto alla successiva lettera n)»;
- *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«b1) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di

concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, fermo restando che da tale precedenza non può derivare un pregiudizio per la posizione dell'eventuale concessionario uscente che abbia presentato un'offerta;

b2) attribuzione, a parità di requisiti e punteggio all'esito della procedura selettiva, di una preferenza, ai fini della scelta del concessionario, per le offerte presentate dai concessionari uscenti che abbiano manifestato il proprio interesse a continuare ad utilizzare il bene demaniale;»;

– *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «adeguata considerazione» aggiungere le seguenti: «della continuità d'impresa, del riconoscimento e della tutela », dopo le parole: «e dei beni materiali e immateriali», aggiungere le seguenti: «del legittimo affidamento, tenendo conto», dopo le parole: «della professionalità acquisita» aggiungere le seguenti: «, anche considerando le specificità delle», e sopprimere le parole: «anche da parte di»;*

– *al comma 2, lettera d), dopo le parole: «delle aree demaniali» aggiungere le seguenti: «libere, ancora disponibili,», e dopo le parole: «delle microimprese e piccole imprese» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture ricettive;».*

– *al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), sopprimere le parole: «, e di enti del terzo settore»;*

b) *al numero 2), dopo le parole: «da applicare,» aggiungere le seguenti: «in occasione dell'assegnazione di nuove concessioni concernenti le aree demaniali libere, ancora disponibili,»;*

c) *al numero 4), dopo le parole: «programma di interventi indicati» aggiungere le seguenti: «o già realizzati»;*

d) *al numero 5.1), sopprimere le parole: «di gestione di beni pubblici»;*

e) *sopprimere il numero 5.2);*

f) *dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-bis) previsione dell'obbligo di inserire nelle offerte l'impegno ad applicare ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività che si svolge sull'area che costituisce oggetto della concessione demaniale condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali del settore turismo comparativamente più rappresentative»;

g) *al numero 7), dopo le parole: «per un periodo non superiore» aggiungere le seguenti: «a cinquanta anni», sopprimere le parole da: «a quanto necessario» fino a: «opere da realizzare», sopprimere le parole: «con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo il rinnovo tacito nei casi in cui non siano state presentate manifestazioni di interesse da soggetti terzi almeno dodici mesi prima la scadenza della concessione;»;*

– al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole da:* «del mancato ammortamento degli investimenti» *fino a:* «o di interesse turistico», *e dopo le parole:* «in ragione del» *aggiungere le seguenti:* «del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali e immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale, anche in relazione alle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale;»;

– al comma 2, lettera l), *dopo le parole:* «a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale,» *aggiungere le seguenti:* «tenendo conto delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e»;

– al comma 2, lettera m), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e al fine di consentire prima dell'avvio delle procedure selettive di cui al comma 2, lettera b), l'incameramento semplificato, previa eventuale legittimazione delle sole difformità non essenziali e compatibili coi valori paesaggistici, delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale;».

– al comma 2, *dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

«n) previsione che, laddove l'ente competente non abbia ancora definito, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la domanda di sdemanializzazione di aree del demanio accidentale presentata da chi sia titolare anche della concessione sull'area del demanio necessario, la procedura selettiva di cui alla lettera b) venga avviata solo dopo la definizione del procedimento di sdemanializzazione, con corrispondente proroga tecnica della concessione in essere.»;

– *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono estese alle imprese che gestiscono stabilimenti balneari. La rivalutazione prevista dal suddetto articolo può essere eseguita sino al terzo bilancio di esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale.».

2.0.1000/66

VESCOVI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-ter.», comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio»;

b) dopo il capoverso «Art. 2-ter.», inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Delega in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio)

1. Con le modalità di cui al precedente articolo 2-ter, comma 1, sono adottati uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina relativa alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate all'ormeggio di unità nautiche da diporto, nell'ambito delle attività turistico-ricreative, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento delle concessioni sulla base di procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

b) nel caso di rinnovi, valorizzazione dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione alle attività del diporto, della stabilità occupazionale e della continuità delle attività della filiera nautica,

c) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indenizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, individuati recependo metodologie che valorizzino elementi reddituali e/o finanziari e/o patrimoniali, elaborati e utilizzati nella prassi professionali del settore, in base all'attività svolta e agli asset del concessionario;

d) distinzione fra le concessioni assentite entro il 31 dicembre 2009 e quelle successivamente a tale data e tutelando le concessioni infungibili in quanto strumentali ad altra attività d'impresa».

2.0.1000/67

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «2-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio».

b) dopo il capoverso «Art. 2-ter» inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Delega in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio)

1. Con le modalità di cui al precedente articolo 2-ter, comma 1, sono adottati uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina relativa alla realizzazione e alla gestione di strutture turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

b) nel caso di rinnovi, valorizzazione dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione alle attività del diporto; della stabilità occupazionale e della continuità delle attività della filiera nautica, definendo criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, individuati recependo metodologie che valorizzino elementi reddituali e/o finanziari e/o patrimoniali, elaborate e utilizzate nella prassi professionali del settore, in base all'attività svolta e agli asset del concessionario, distinguendo fra le concessioni assentite entro il 31 dicembre 2009 e quelle successivamente a tale data e tutelando le concessioni infungibili in quanto strumentali ad altra attività d'impresa.».

2.0.1000/68

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 1, dopo le parole: «punti d'ormeggio» aggiungere: «ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dal precedente articolo 1, comma 1.».

2.0.1000/69

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dal precedente articolo 2-bis, comma 01.».

2.0.1000/70

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare e salvaguardare la specificità di manufatti tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, nonché assicurare la conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale, per i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, è prevista, l'esclusione dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e dall'articolo 16 decreto legislativo n. 59 del 2010. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità stante l'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.».

2.0.1000/71

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) determinazione di parametri che indichino se, per ogni area demaniale, vi sia scarsità della risorsa naturale ed interesse transfrontaliero

certo, specificando che, in assenza di uno dei due elementi, l'area demaniale non è soggetta alle procedure comparative»;

b) *alla lettera c), dopo le parole: «indicati dal presente articolo» , inserire le seguenti parole: «al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente»;*

c) *sopprimere la lettera d);*

d) *alla lettera e), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e di enti del terzo settore»;*

e) *alla lettera e), sopprimere il numero 2);*

f) *alla lettera e), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili»;*

g) *alla lettera e), numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici»;*

h) *alla lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci»;*

i) *alla lettera i), dopo le parole: «in ragione» inserire le seguenti: «degli elementi patrimoniali, tangibili e intangibili, delle prospettive (settoriali) di reddito, di cui beneficerà l'eventuale concessionario subentrante, quantificato con perizia di parte secondo la formula relativa al modello misto patrimoniale reddituale nella versione stabilita dall'UEC (Union des Experts Comptable)»;*

l) *dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) introduzione di parametri unitari nazionali entro cui le singole Regioni possano applicare l'aliquota addizionale sui canoni demaniali marittimi»;

m) *alla lettera l), sostituire le parole: «del numero massimo di concessioni» con le seguenti: i« del numero massimo di metri quadrati da dare in concessione».*

2.0.1000/72

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) determinazione di parametri che indichino se, per ogni area demaniale, vi sia scarsità della risorsa naturale ed interesse transfrontaliero certo, specificando che, in assenza di uno dei due elementi, l'area demaniale non è soggetta alle procedure comparative».

2.0.1000/73

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.» comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguata ed equanime suddivisione tra le aree demaniali libere, libere attrezzate e in concessione, il libero godimento della visione e dell'accesso al mare, tramite la visibile, adeguata, costante e inequivocabile presenza di ampi varchi liberi e gratuiti di accesso e transito attraverso l'area in concessione per il raggiungimento della battigia antistante, anche al fine del godimento della spiaggia e della balneazione, con la previsione, in mancanza di questi o in caso di qualunque ostacolo da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso alla battigia, delle conseguenze sanzionatorie delle relative violazioni, fino alla revoca della concessione;».

2.0.1000/53 (testo 2)

RAMPI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, e analogo equilibrio per le aree in cui viene regolamentata la pratica del naturismo, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;».

2.0.1000/74

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «criteri omogenei» con le seguenti: «criteri determinati in base alle caratteristiche regionali» e le parole: «la costante presenza di varchi per» con la seguente: «garantire»;*

b) *sopprimere la lettera d);*

c) *alla lettera e), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché degli operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e delle imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile»;*

d) *alla lettera e), sopprimere il numero 2);*

e) *alla lettera e), numero 4), sostituire le parole: «completamente amovibili» con le seguenti: «di facile rimozione»;*

f) *alla lettera e), sostituire il numero 5.1) con il seguente:*

«5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza;».

g) *alla lettera e), numero 5.2), sopprimere le seguenti parole: «o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale»;*

h) *alla lettera i), sostituire le parole: «mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «riconoscimento degli investimenti e del valore dell'impresa balneare e dei beni materiali e immateriali e della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».*

2.0.1000/75

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sopprimere le parole: «assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate» e le parole: «anche al fine di balneazione»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «la costante presenza di varchi» con le seguenti: «la presenza di ingressi»;*

3) *alla lettera c) sostituire le parole: «anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-recettive che gestiscono concessioni demaniali»*

con le seguenti: «anche da parte dell'impresa che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, in forma diretta o indiretta»;

4) alla lettera d) dopo le parole: «aree demaniali» inserire la seguente: «libere»;

5) alla lettera e), numero 1) sostituire le parole: «favoriscano la massima» con le seguenti: «consentano la»;

6) alla lettera e), numero 2) sopprimere le parole: «prevalente o totale»;

7) alla lettera e), numero 4), sostituire le parole: «attrezzature non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «attrezzature di facile rimozione»;

8) alla lettera e):

1. al numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»;

2. al numero 5.2) sopprimere la parola: «prevalente»;

9) alla lettera g) sostituire le parole: «sono consentiti» con le seguenti: «è vietato» e aggiungere le parole: «, fermo restando in ogni caso la salvaguardia della libertà dell'impresa».

10) dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) previsione che le concessioni demaniali marittime vengano assegnate in affidamento mediante procedura di selezione solo quando, sulla base della mappatura di cui all'articolo 2, la risorsa naturale sia scarsa, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, o sussista un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 49 TFUE.».

2.0.1000/76

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a. sopprimere le parole: «assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate» e le parole: «anche al fine di balneazione»;

b. sostituire le parole: «la costante presenza di varchi» con le seguenti: «la presenza di ingressi»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-recettive che gestiscono concessioni demaniali» con le seguenti: «anche da parte dell'impresa che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, in forma diretta o indiretta»;

c) *alla lettera d) dopo le parole: «aree demaniali» inserire la seguente: «libere»;*

d) *alla lettera e):*

a) *al numero 1) sostituire le parole: «favoriscano la massima» con le seguenti: «consentano la»;*

b) *al numero 2) sopprimere le parole: «prevalente o totale»;*

c) *al numero 4) sostituire le parole: «attrezzature non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «attrezzature di facile rimozione»;*

d) *al numero 5) apportare le seguenti modifiche:*

i. *al numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»;*

ii. *al numero 5.2) sopprimere la parola: «prevalente»;*

e) *alla lettera g) sostituire le parole: «sono consentiti» con le seguenti: «è vietato» e aggiungere le parole: «, fermo restando in ogni caso la salvaguardia della libertà dell'impresa».*

f) *dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:*

«m-bis) previsione che le concessioni demaniali marittime vengano assegnate in affidamento mediante procedura di selezione solo quando, sulla base della mappatura di cui all'articolo 2, la risorsa naturale sia scarsa, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, o sussista un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 49 TFUE.».

2.0.1000/77

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «tra le aree demaniali», con le seguenti: «tra le nuove aree demaniali già».

2.0.1000/78

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, all'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo la parola: «libere» sopprimere le parole da: «o libere attrezzate» fino alla fine della lettera;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;»;

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) prevedere un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;»;

d) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) previsione, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente;»;

e) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) prevedere l'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;»;

f) *dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;».

2.0.1000/79

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo la parola: «libere» sopprimere le parole: «o e libere attrezzate» fino alla parola: «violazioni»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;»;

c) *sostituire la lettera d) è con la seguente:*

«d) prevedere un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;»;

d) *sostituire la lettera e) è con la seguente:*

«e) previsione, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente;»;

e) *sostituire la lettera i) è con la seguente:*

«i) prevedere l'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;».

f) *dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«l) prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;».

2.0.1000/80

DAMIANI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTUEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la costante presenza di varchi» con le seguenti: «la presenza di accessi».

2.0.1000/81

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, all'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la costante presenza di varchi» con le seguenti: «la costante accessibilità».

2.0.1000/82

BARBONI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la costante presenza di varchi per» con la seguente: «garantire».

2.0.1000/83

SANTILLO, VACCARO, PUGLIA, COLTORTI, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la revoca della concessione».

2.0.1000/84

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2 lettera a), dopo la parola: «violazioni», aggiungere le seguenti: «, che devono arrivare fino alla revoca della concessione stessa».

2.0.1000/85

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine si rende obbligatorio l'esperimento della mappatura complessiva delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali»;*

b) *sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, nel rispetto della vigente pianificazione turistica approvata, al fine di favorire la massima partecipazione delle micro-imprese e piccole imprese estendendo le aree concedibili nell'ambito della mappatura delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, ad oggi rilasciate ad enti pubblici o apparati ministeriali;».

2.0.1000/86

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine si rende obbligatorio l'esperimento della mappatura complessiva delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali».

2.0.1000/87

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) determinazione di criteri, parametri e modalità per definire e accertare la scarsità della risorsa naturale balneare a livello territoriale regionale, prevedendo idonei strumenti di pubblicità delle risultanze dell'accertamento»;

2) *alla lettera b), premettere le seguenti parole: «nei casi cui la risorsa naturale demaniale balneare sia dichiarata scarsa su base regionale a seguito delle risultanze e degli accertamenti di cui alla lettera a-bis»;*

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) in caso di accertamento di risorsa non scarsa, per le sole le aree balneari disponibili per nuove concessioni, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). Per le concessioni ed i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2-bis, continuano ad operare i meccanismi di affidamento diretto, secondo criteri di selezione improntati alla trasparenza, imparzialità e pubblicità, per una durata non eccedente il periodo residuo di ammortamento degli eventuali investimenti già effettuati, aumentato di un ulteriore periodo corrispondente al tempo di ammortamento di nuovi investimenti attestati da un piano economico-finanziario presentato all'atto di assegnazione della concessione e approvato dall'ente con-

cedente, con esplicito divieto di qualsiasi forma di rinnovo o proroga. Spetta all'ente concedente vigilare sul rispetto del piano degli investimenti e procedere alla revoca della concessione in caso di inadempimento anche lieve o di difformità o di qualsiasi forma di abuso edilizio. L'ente pubblico concedente comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'elenco degli affidamenti diretti, al fine di consentire le verifiche di merito e di garantire la necessaria pubblicità, assicurandone la pubblicazione in formato open-data;».

2.0.1000/88

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) prevedere, con specifico riferimento alle spiagge e, alle altre tipologie di aree dedicate alla balneazione, che, per singolo Comune:

1) sia garantita almeno una percentuale di area libera non inferiore al 50 per cento. Tale area non deve essere interessata da fenomeni erosivi, da rischi di altro tipo, come, ad esempio, i rischi di caduta massi, di frane, di allagamenti, o inquinamento, al fine di assicurarne la piena fruizione in sicurezza;

2) e che la restante percentuale di spiagge e di aree possa essere affidata in concessione o gestita come area libera attrezzata solo laddove ricorrano le condizioni di integrità della spiaggia come descritte al numero 1), così da assicurare la piena fruizione in sicurezza anche con riferimento alle aree affidate in concessione o gestite come aree libere attrezzate;

a-ter) prevedere meccanismi volti a garantire l'approvazione e l'attuazione, da parte dei Comuni, dei piani di utilizzo degli arenili nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a-bis);».

2.0.1000/89

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nei casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'affidamento delle concessioni av-

verrà sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;».

2.0.1000/90

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «di procedure selettive», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle evidenze risultanti dalla mappatura delle aree affidate in concessione atte a verificare la scarsità delle risorse così come previsto dall'art 12 della 123 del 2006.».

2.0.1000/91

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «procedure selettive», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle evidenze risultanti dalla mappatura delle aree affidate in concessione atte a verificare la scarsità delle risorse così come previsto dall'articolo 12 della legge n. 123 del 2006.».

2.0.1000/92

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole: «trasparenza e adeguata pubblicità,» inserire le seguenti: «, nonché di tutela dei soggetti concessionari uscenti»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione da parte dell'autorità aggiudicatrice degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti, del valore aziendale e commerciale dell'impresa titolare di strutture turistico-ricettive che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, dei beni materiali e immateriali ad essa

riferibili e della professionalità da essa acquisita nel tempo, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale»;

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) definizione dei presupposti e dei casi per il frazionamento in piccoli lotti della aree demaniali libere da affidare in concessione, ferma restando la necessità di rispecchiare, per le aree demaniali già oggetto di affidamento, l'attuale suddivisione, funzionale all'agire economico di micro e piccole imprese»;

d) *alla lettera e), numero 1), sostituire le parole:* «, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore» *con le seguenti:* «di micro e piccole dimensioni»;

e) *alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 5.1), sostituire le parole:* «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori» *con le seguenti:* «, in maniera tale da consentire alle imprese già titolari di strutture turistico-ricettive insistenti sull'area demaniale oggetto di concessione di presentare, ai fini dell'affidamento, una offerta almeno superiore al quinto del prezzo dell'offerta temporaneamente migliore»;

b) *al numero 5.2), sopprimere la parola:* «prevalente» *e le parole da:* «, nei limiti definiti» *fino alla fine del periodo;*

f) *alla lettera e), numero 7), sostituire le parole:* «non superiore a quanto necessario per» *con le seguenti:* «non necessariamente determinato, stante la possibilità di prevedere clausole di preventiva rinuncia alla risoluzione del contratto limitatamente esercitabili dall'amministrazione aggiudicatrice e, in ogni caso, congruo a».

2.0.1000/93

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole:* «trasparenza e adeguata pubblicità,» *inserire le seguenti:* «, nonché di tutela dei soggetti concessionari uscenti»;

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione

da parte dell'autorità aggiudicatrice degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti, del valore aziendale e commerciale dell'impresa titolare di strutture turistico-ricettive che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili e della professionalità da essa acquisita nel tempo, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale»;

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) definizione dei presupposti e dei casi per il frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere da affidare in concessione, ferma restando la necessità di rispecchiare, per le aree demaniali già oggetto di affidamento, l'attuale suddivisione, funzionale all'agire economico di micro e piccole imprese»;

d) *alla lettera e):*

1) *al numero 1), sostituire le parole:* «, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore» *con le seguenti:* «di micro e piccole dimensioni»;

2) *al numero 5), apportare le seguenti modificazioni:*

a. *al numero 5.1), sostituire le parole:* «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori» *con le seguenti:* «, in maniera tale da consentire alle imprese già titolari di strutture turistico-ricettive insistenti sull'area demaniale oggetto di concessione di presentare, ai fini dell'affidamento, una offerta almeno superiore al quinto del prezzo dell'offerta temporaneamente migliore»;

b. *al numero 5.2), sopprimere la parola:* «prevalente» *e le parole da:* «, nei limiti definiti» *fino alla fine del periodo;*

3) *al numero 7), sostituire le parole:* «non superiore a quanto necessario per» *con le seguenti:* «non necessariamente determinato, stante la possibilità di prevedere clausole di preventiva rinuncia alla risoluzione del contratto limitatamente esercitabili dall'amministrazione aggiudicatrice e, in ogni caso, congruo a».

2.0.1000/94

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «trasparenza e adeguata pubblicità,» inserire le seguenti: «, nonché di tutela dei soggetti concessionari uscenti».

2.0.1000/95

L'ABBATE, SANTILLO, VACCARO, PUGLIA, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera b), dopo le parole: «adeguata pubblicità,» inserire le seguenti: «tutela dell'ambiente ed efficienza energetica,».

2.0.1000/96

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera b), aggiungere dopo le parole: «da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza» le seguenti: «salvo quanto previsto alla successiva lettera m-bis)».

Conseguentemente, dopo la lettera m) del comma 2, aggiungere la seguente:

«m-bis) previsione che, laddove l'ente competente non abbia ancora definito, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la domanda di sdemanializzazione di aree del demanio accidentale presentata da chi sia titolare anche della concessione sull'area del demanio necessario, la procedura selettiva di cui alla lettera b) venga avviata solo dopo la definizione del procedimento di sdemanializzazione, con corrispondente proroga tecnica della concessione in essere».

2.0.1000/97

FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con una tempistica che preveda un ordine di priorità per l'affidamento a partire da quelle con-

cessioni che sono state soggette ad interventi di riqualificazione, investimenti e subingressi meno recenti».

2.0.1000/98

PAPATHEU, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, *fermo restando che tale precedenza non può essere fatta valere nei confronti del concessionario uscente che abbia presentato un'offerta;».

b) *alla lettera d), dopo le parole: «microimprese e piccole imprese», aggiungere le seguenti: «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture ricettive.»;*

c) *alla lettera l), dopo le parole: «regionale o nazionale», inserire le seguenti: «tenendo conto delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e».*

2.0.1000/99

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, fermo restando che da tale precedenza non può derivare un pregiudizio per la posizione dell'eventuale concessionario uscente che abbia presentato un'offerta»;

b) *alla lettera d), dopo le parole: «microimprese e piccole imprese», aggiungere le seguenti: «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture ricettive»;*

c) alla lettera l), *dopo le parole*: «regionale o nazionale;», *inserire le seguenti*: «tenendo conto delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e».

2.0.1000/100

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) nel caso di imprese per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese, concessionari uscenti, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale;».

2.0.1000/101

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) nel caso di imprese turistico-ricettive per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese concessionarie uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale;».

2.0.1000/102

TURCO, CROATTI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) nel caso di imprese turistico-ricettive per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese concessionarie uscenti, titolari di strutture turi-

stico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale;».

2.0.1000/103

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, sopprimere la lettera c).

2.0.1000/104

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) in sede di affidamento della concessione, adeguata considerazione della continuità di impresa, degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti e del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili, che tenga conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;».

2.0.1000/105

RONZULLI, GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione da parte dell'autorità aggiudicatrice degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti, del valore aziendale e commerciale dell'impresa titolare di strutture turistico-ricettive che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili e della professionalità da essa acquisita nel tempo, nonché valorizzazione

di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale».

2.0.1000/106

PAPATHEU, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, MALLEGNI, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera c), dopo le parole: «indicati dal presente articolo», inserire le seguenti: «al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente».

2.0.1000/107

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».

2.0.1000/108

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «adeguata considerazione» con le seguenti: «adeguato riconoscimento ai concessionari uscenti».

2.0.1000/109

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «adeguata considerazione» con la seguente: «valorizzazione».

2.0.1000/110

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,» con le seguenti: «della professionalità acquisita, delle specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, per le quali la concessione è bene strumentale all'esercizio dell'attività,».

2.0.1000/111

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, alla lettera c) sostituire le parole: «della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,» con le seguenti: «della professionalità acquisita, delle specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, per le quali la concessione è bene strumentale all'esercizio dell'attività,».

2.0.1000/112

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera c) sostituire le parole: «anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali» con le seguenti: «anche da parte dell'impresa che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, in forma diretta o indiretta».

2.0.1000/113

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.0.1000/114

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, nel rispetto della vigente pianificazione turistica approvata, al fine di favorire la massima partecipazione delle micro-imprese e piccole imprese estendendo le aree concedibili nell'ambito della mappatura delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, ad oggi rilasciate ad enti pubblici o apparati ministeriali;».

2.0.1000/115

DAMIANI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) definizione dei presupposti e dei casi per il frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere da affidare in concessione, ferma restando la necessità di rispecchiare, per le aree demaniali già oggetto di affidamento, l'attuale suddivisione, funzionale all'agire economico di micro e piccole imprese;».

2.0.1000/116

DAMIANI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera d), dopo le parole: «e dei casi», inserire le seguenti: «e dei limiti».

2.0.1000/117

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera d), dopo le parole: «dei casi» aggiungere le seguenti: «e dei limiti».

2.0.1000/118

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «delle aree», con le seguenti: «delle nuove aree».

2.0.1000/119

RONZULLI, MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, alla lettera d) dopo le parole: «aree demaniali» inserire la seguente: «libere».

2.0.1000/120

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «da affidare in concessione», con le seguenti: «oggetto di nuove concessioni, procedendo, laddove possibile e necessario, sulle aree territoriali in cui la risorsa demaniale risulta scarsa».

2.0.1000/121

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera d), dopo le parole: «al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese» inserire le seguenti: «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture turistico-ricettive».

2.0.1000/122

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, esclusivamente nelle aree ove non vi siano stabilimenti balneari già in essere.».

2.0.1000/123

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera e), dopo le parole: «delle concessioni» aggiungere le seguenti: «secondo i presupposti e i principi della presente legge».

2.0.1000/124

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, alla lettera e):

- a. *al numero 1) sostituire le parole: «favoriscano la massima» con le seguenti: «consentano la»;*
- b. *sopprimere il numero 2);*
- c. *al numero 4) sostituire le parole: «attrezzature non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «attrezzature di facile rimozione»;*
- d. *al numero 5) apportare le seguenti modifiche:*

1. *al numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»;*

2. *al numero 5.2), sopprimere la parola: «prevalente».*
-

2.0.1000/125

GALLONE, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, alla lettera e), al numero 1), sostituire le parole: «, anche di piccole di-

mensioni, e di enti del terzo settore» *con le seguenti*: «di micro e piccole dimensioni».

2.0.1000/126

TOFFANIN, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «e di enti del terzo settore».

2.0.1000/127

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da piccole e medie imprese».

2.0.1000/128

DELL'OLIO, MAIORINO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quale requisito necessario ai fini della partecipazione alle procedure selettive»;

b) *al numero 2) sopprimere le parole da: «da operatori economici» fino a: «11 aprile 2006, n. 198 e» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da operatori economici che prevedono l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità».*

2.0.1000/129

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.0.1000/130

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e in regola con l'applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile».

2.0.1000/131

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, alla lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) previsione di seguenti criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate:

- 2.1) residenza sul territorio in cui si svolgono le attività;
 - 2.2) utilizzo della concessione quale fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
 - 2.3) tradizione culturale del territorio;
 - 2.4) residenza nella casa di guardianaggio ubicata presso lo stabilimento balneare in concessione».
-

2.0.1000/132

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: «e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile».

2.0.1000/133

TURCO, CROATTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile» con le seguenti: «da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile nonché da imprese, concessionari uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività».

2.0.1000/134

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile» con le seguenti: «da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile nonché da imprese, concessionari uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività».

2.0.1000/135

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e):*

– al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da operatori economici che si impegnano a realizzare attività sostenibili dal

punto di vista ambientale nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e certificate secondo gli schemi di certificazione UNI ISO 13009:2018 o di certificazione analoga.»;

– al numero 5.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a condizione che la pregressa attività sia stata esercitata nel rispetto di elevati standard di sostenibilità ambientale, certificati in conformità alle norme UNI EN ISO»;

2) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con previsione di ragionevoli limiti temporali e dell'obbligo per chi subentra di rispettare i medesimi impegni del titolare della concessione per quanto attiene alla sostenibilità ambientale;».

2.0.1000/136

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché in possesso di certificazioni in materia di sicurezza o ambiente o modelli di organizzazione e gestione».

2.0.1000/137

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, disponendo che in situazioni di parità di condizioni tra i richiedenti, prevale l'operatore economico già esistente;».

2.0.1000/138

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2:

a) alla lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate dal concessionario uscente che esercita un'attività im-

prenditoriale turistico ricettiva anche su aree prospicienti le aree demaniali oggetto di concessione»;

b) *alla lettera e), dopo il numero 5.2), inserire il seguente:*

«5.3) della posizione dei concessionari che esercitano un'attività imprenditoriale turistico ricettiva anche su aree prospicienti le aree demaniali oggetto di concessione»;

c) *alla lettera i), dopo le parole: «della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico», aggiungere le seguenti: «nonché della perdita di valore delle imprese turistico ricettive gestite dai concessionari uscenti che siano ubicate anche in posizione prospiciente le aree demaniali oggetto di concessione»;*

d) *alla lettera l), dopo le parole: «regionale o nazionale,» inserire le seguenti: «tenendo conto della particolare condizione dei concessionari che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e, per quanto riguarda le nuove concessioni di aree libere, prevedendo un numero massimo di due concessioni di cui può essere titolare uno stesso concessionario, ed in ogni caso non riconducibili agli stessi soggetti, azionisti anche parziali».*

2.0.1000/139

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: «adeguata considerazione», inserire le seguenti: «per le nuove aree da assegnare in concessione».

2.0.1000/140

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «sugli ecosistemi naturali e la biodiversità, nonché con interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili, di materiale ecosostenibile certificato, a condizione che non sia limitato la visione del mare dalla pubblica via, nonché delle aree pubbliche immediatamente retrostanti;».

2.0.1000/141

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili».

2.0.1000/142

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «con preferenza del programma di interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili», con le seguenti: «con interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili, che non limitino la vista del mare dalla strada e dal lungomare;».

2.0.1000/143

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «di facile rimozione».

2.0.1000/144

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «completamente amovibili» con le seguenti: «di facile rimozione».

2.0.1000/145

MARIN, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) previsione di criteri per l'assegnazione di un simbolo che identifichi e valorizzi in sede di assegnazione della concessione, gli investimenti volti ad assicurare la piena accessibilità al demanio marittimo, anche attraverso l'impiego di attrezzature e pedane amovibili per l'accesso al mare, che permettano la massima fruizione del bene da parte di soggetti con disabilità».

2.0.1000/146

CIOFFI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) previsione, ai fini dell'affidamento, della partecipazione alle gare da parte di persone fisiche, società di persone e società cooperative escludendo le società di capitale;».

2.0.1000/147

TURCO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, del rapporto tra le tariffe e la qualità del servizio offerto agli utenti, tenuto conto del programma di interventi indicati dall'offerente ai sensi del numero 4;».

2.0.1000/148

DELL'OLIO

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», lettera e), al numero 5), alinea, sostituire la parola: «valorizzazione» con le seguenti: «adeguata considerazione».

2.0.1000/149

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter» comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 5), dopo la parola: «valorizzazione» aggiungere le parole: «e adeguata considerazione»;*

b) *al numero 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori», inserire il seguente periodo: «l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo»;*

c) *dopo il numero 5.2), aggiungere il seguente:*

«5.3) degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali;».

2.0.1000/150

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), sostituire il numero 5.1), con il seguente:

«5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, che abbiano evidenziato il rispetto e la tutela del bene pubblico, il minimo impatto ambientale e visivo, garantito il massimo accesso e fruibilità pubblica libera secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori che abbiano proposte innovative di minor impatto ambientale, valutato sulla minor impronta di carbonio, con il massimo equilibrio tra il rispetto della fruizione pubblica e la gestione del servizio anche ai fini dell'impresa;».

2.0.1000/151

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita» *con le seguenti:* «della capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, nonché dell'esperienza acquisita»;

b) *sostituire le parole:* «attività di gestione di beni pubblici» *con le seguenti:* «attività economiche d'impresa su beni del patrimonio del demanio in concessione».

2.0.1000/152

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), sopprimere le parole: «o ad analoghe attività di gestione dei beni pubblici».

2.0.1000/153

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera e), al numero 5.1), sostituire le parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori» *con le seguenti:* «, in maniera tale da consentire alle imprese già titolari di strutture turistico-ricreative insistenti sull'area demaniale oggetto di concessione di presentare, ai fini dell'affidamento, una offerta almeno superiore al quinto del prezzo dell'offerta temporaneamente migliore».

2.0.1000/154

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 5.1), sopprimere le parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori».

2.0.1000/155

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «e, comunque, in materia tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori».

2.0.1000/156

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori», inserire le seguenti: «; l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo».

2.0.1000/157

GIACOBBE, MANCA, ROJC

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori» inserire le seguenti: «; l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo».

2.0.1000/158

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire le parole: «della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente», con le seguenti: «della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato un'unica concessione quale unica».

2.0.1000/159

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire le parole: «cinque anni» con le parole: «dieci anni» e sopprimere la parola: «prevalente» e sopprimere le parole da: «nei limiti definiti», fino alla fine del capoverso.

2.0.1000/160

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

2.0.1000/161

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».

2.0.1000/162

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto».

2.0.1000/163

TOFFANIN, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

2.0.1000/164

GALLONE, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

2.0.1000/165

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sopprimere la parola: «prevalente» e le parole da: «, nei limiti definiti» fino alla fine del periodo.

2.0.1000/166

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sopprimere le seguenti parole: «e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti, anche».

2.0.1000/167

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sopprimere le seguenti parole: «o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;».

2.0.1000/168

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), dopo il numero 5.2), aggiungere, in fine, il seguente:

«5.2-bis) degli standard qualitativi, della sostenibilità sociale ed ambientale del piano degli investimenti in relazione alla tipologia della concessione da gestire e delle diverse peculiarità territoriali, della tutela dei principi di politica sociale, del lavoro e la promozione presso gli operatori delle forme aggregative collettive che possano garantire la maggior qualità del servizio agli utenti».

2.0.1000/169

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera e), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) previsione che si indica la procedura selettiva quando i beni componenti l'impresa balneare, all'entrata in vigore della presente legge, risultino interamente ammortizzati. La procedura selettiva si attua a decorrere dalla scadenza dei beni ammortizzati come prevista dalla normativa fiscale vigente».

2.0.1000/170

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera e), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) previsione di clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente e l'applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006».

2.0.1000/171

DELL'OLIO

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter.», alla lettera e), numero 6), sostituire le parole: «previsione di clausole sociali» con le seguenti: «facoltà di prevedere specifiche clausole sociali».

2.0.1000/172

DELL'OLIO, CASTALDI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter.», lettera e), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità».

2.0.1000/173

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter.», lettera e), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) previsione di limiti minimi e massimi di durata entro cui le Regioni fissano la durata delle concessioni, da determinarsi in considerazione del progetto economico finanziario dell'investimento da realizzare, al fine di garantire al concessionario il pieno ammortamento dello stesso e l'equa

remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici a scadenza. Tale durata non può comunque essere inferiore a sei anni e superiore a vent'anni».

2.0.1000/174

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), sostituire il numero 7), con il seguente:

«7) previsione della durata della concessione per un periodo pari a otto anni».

2.0.1000/175

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 7), dopo le parole: «per un periodo» aggiungere le seguenti: «pari a otto anni» e sopprimere le parole: «non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici».

2.0.1000/176

PAPTHEU, GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera e), al numero 7), sostituire le parole: «non superiore a quanto necessario per», con le seguenti: «non necessariamente determinato, stante la possibilità di prevedere clausole di preventiva rinuncia alla risoluzione del contratto limitatamente esercitabili dall'amministrazione aggiudicatrice e, in ogni caso congruo a».

2.0.1000/177

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 7), dopo le parole: «remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione» inserire le seguenti: «nonché di quelli realizzati nelle aree private di strutture turistico-ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della stessa».

2.0.1000/178

MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 7), sostituire le parole da: «autorizzati», fino a: «e comunque», con le seguenti: «realizzati i corso di durata della concessione per accrescere il valore commerciale dell'attività imprenditoriale esercitata».

2.0.1000/179

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della perdita della proprietà superficiale».

2.0.1000/180

LUNESU, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione di criteri premiali nei confronti di micro e piccole imprese, gestite da soggetti con oltre cinquanta anni di età e ubicate nei territori insulari e svantaggiati, che nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva hanno utilizzato in modo diretto e continuativo la concessione, da cui hanno tratto il reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare, e si sono impegnati nella valorizzazione del territorio e nella tenuta dell'occupazione;».

2.0.1000/181

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) definizione di una disciplina uniforme delle procedure di rinnovo selettivo delle concessioni per un periodo massimo di cinque anni sulla base delle "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche" di cui all'Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 25 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;».

2.0.1000/182

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».

2.0.1000/183

GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».

2.0.1000/184

FEDE, TURCO, CROATTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» inserire le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».

2.0.1000/185

BOCCARDI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».

2.0.1000/186

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale criterio di ride-terminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 01, della presente legge».

2.0.1000/187

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, lettera f), dopo le parole: «interesse pubblico» aggiungere le seguenti: «Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge».

2.0.1000/188

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) in un'ottica di omogeneità interpretativa e regolamentare, escludere dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini siti sulla costa e sui porti se tutelati o valorizzati da leggi regionali o nazionali, positivizzando l'applicazione del regime derogatorio previsto dal considerando n. 40 della suddetta direttiva alle strutture innanzi dette, stante la sussistenza di ragioni d'interesse generale e necessità, a tutela, salvaguardia e conserva-

zione delle stesse atteso l'esiguo numero e la riconosciuta espressione di valori sociali e culturali di un territorio».

2.0.1000/189

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, sopprimere la lettera g).

2.0.1000/190

DELL'OLIO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività secondarie oggetto della concessione».

2.0.1000/191

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, alla lettera g) dopo le parole: «disciplina specifica» aggiungere le seguenti: «, che prevenga iniziative di tipo meramente speculativo.».

2.0.1000/192

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «e il subingresso nella concessione stessa».

2.0.1000/193

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con previsione di ragionevoli limiti temporali;».

2.0.1000/194

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione di una significativa quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare alla gestione integrata e sostenibile degli ecosistemi costieri, favorendo soluzioni basate sulla natura, e ad assicurare, nelle aree libere e nelle aree libere attrezzate, l'erogazione di servizi pubblici essenziali come, ad esempio, quello di garanzia della accessibilità alle spiagge anche ai disabili, messa in sicurezza dei varchi, servizio di salvamento e disponibilità di attrezzature di soccorso marittimo, servizi igienici, pulizia della spiaggia, tutela delle aree dunali e della vegetazione dunale, delimitazione del tratto di mare prospiciente le spiagge;».

2.0.1000/195

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera h), dopo la parola: «libere» aggiungere le seguenti: «nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali».

2.0.1000/196

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) definizione, in base al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di criteri idonei a incrementare il grado di ecosostenibilità delle attività economiche realizzate sulle aree oggetto di concessione e di criteri di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali dichiarati dal concessionario;».

2.0.1000/197

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«*i*) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, attestato da perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato e posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, della perdita del valore aziendale dell'impresa comprensivo dei beni immateriali e materiali, che insistono sulla zona demaniale data in concessione e che sono diversi dalle pertinenze demaniali di cui all'art. 29 cod. nav., nonché, nel caso di concessioni vigenti al 9 novembre 2021, della perdita dei redditi futuri che il concessionario uscente avrebbe tratto dallo sfruttamento della zona demaniale e delle opere ivi insistenti se il rapporto concessorio fosse proseguito sino al 31 dicembre 2033».

2.0.1000/198

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«*i*) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore di mercato degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente conce-

dente anche in relazione agli obblighi di recupero e manutenzione ad esso imposti nonché assegnazione di criteri uniformi per la quantificazione e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;».

2.0.1000/199

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati sia in area demaniale sia nelle aree private di strutture turistico ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della stessa, della perdita dell'avviamento e del valore delle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale».

2.0.1000/200

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i) sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali od interesse turistico» con le seguenti: «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

2.0.1000/201

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) previsione dell'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investi-

menti, dei diritti e dei beni materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;».

2.0.1000/202

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «quantificazione dell'indennizzo» *con le seguenti:* «quantificazione di un adeguato indennizzo»;

b) *sostituire le parole da:* «in ragione» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «prevedendo che il valore di indennizzo sia determinato valutando il mancato ammortamento degli investimenti realizzati, materiali e immateriali, tenendo conto della perdita di avviamento connesso all'attività commerciale o di interesse turistico, calcolata sulla base dei redditi d'impresa dichiarati negli ultimi cinque anni. Tale valore di indennizzo dovrà essere attestato da un soggetto terzo indipendente, di comprovata esperienza in materia, nominato, su richiesta dell'ente concedente dal Presidente dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili territorialmente competente, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi professionali».

2.0.1000/203

CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico» *con le seguenti:* «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

2.0.1000/204

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera i), sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli

investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali od interesse turistico», *con le seguenti*: «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

2.0.1000/205

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera i), sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico» *con le seguenti*: «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

2.0.1000/206

PAPTHEU, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» *inserire le seguenti*: «degli elementi patrimoniali, tangibili e intangibili, delle prospettive (settoriali) di reddito, di cui beneficerà l'eventuale concessionario subentrante, quantificato con perizia di parte secondo la formula relativa al modello misto patrimoniale reddituale nella versione stabilita dall'UEC (*Union des Experts Comptable*)».

2.0.1000/207

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» *aggiungere le seguenti*: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» *e sostituire le parole*: «ad attività commerciali o di interesse

turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».

2.0.1000/208

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MANCA, ROJC, BOLDRINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» e sostituire le parole: «ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».

2.0.1000/209

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» e sostituire le parole: «ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».

2.0.1000/210

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione», inserire le seguenti: «del valore aziendale e».

2.0.1000/211

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione», aggiungere le seguenti: «del valore aziendale e».

2.0.1000/212

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «del mancato ammortamento»;*
 - b) *dopo le parole: «dall'ente concedente», inserire le seguenti: «al valore di mercato»;*
 - c) *dopo le parole: «della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico», aggiungere le seguenti: «tenendo conto del fatturato dell'impresa con una media degli ultimi tre anni con l'esclusione dell'anno 2020. L'azienda dovrà essere valutata ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile con relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione di tutti i beni e crediti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione del valore del patrimonio aziendale».*
-

2.0.1000/213

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera i), sostituire le parole: «mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico», con le seguenti: «riconoscimento degli investimenti e del valore dell'impresa balneare e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».

2.0.1000/214

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera i), sostituire le parole: «mancato ammortamento», con le seguenti: «valore di mercato» e dopo le parole: «autorizzati dall'ente concedente anche», inserire le seguenti: «in relazione agli obblighi e alle necessità di recupero, manutenzione ed ampliamento, nonché assegnazione di criteri uniformi per la quantificazione».

2.0.1000/215

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera i), sostituire le parole: «degli investimenti realizzati» con le seguenti: «degli investimenti in opere o manutenzioni legittimamente realizzate»; ed eliminare le parole: «autorizzati dall'ente concedente».

2.0.1000/216

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «e autorizzati dall'ente concedente».

2.0.1000/217

CIOFFI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico».

2.0.1000/218

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), dopo le parole: «dell'avviamento» aggiungere la seguente: «anche».

2.0.1000/219

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), dopo le parole: «dell'avviamento» aggiungere la seguente: «anche».

2.0.1000/220

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) previsione che il valore della concessione sia composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1996, e dal valore complessivo dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati; previsione in caso di assegnazione a nuovo concessionario sia in ogni caso garantito al concessionario uscente l'importo corrispondente del valore dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente periodo.».

2.0.1000/221

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale».

2.0.1000/222

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «del numero massimo di concessioni», inserire le seguenti: «, comunque non superiore a tre,».

2.0.1000/223

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, alla lettera 1), dopo le parole: «regionale o nazionale,» inserire le seguenti: «tenendo conto della particolare condizione dei concessionari che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e, per quanto riguarda le nuove concessioni di aree libere, prevedendo un numero massimo di due concessioni di cui può essere titolare uno stesso concessionario, ed in ogni caso non riconducibili agli stessi soggetti, azionisti anche parziali».

2.0.1000/224

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «rispetto del numero massimo» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Il un numero massimo di concessioni assegnabili ad uno stesso soggetto è determinato in ragione alla scarsità della risorsa e dell'estensione delle concessioni. Qualora il titolare della concessione sia un'impresa non avente sede in Italia e non operante esclusivamente nel territorio italiano, il limite massimo di concessioni per ambito comunale, provinciale e regionale, di cui può essere titolare è di una. Ai fini del predetto numero massimo non sono computate quelle che per caratteristiche, ubicazione e destinazione sono funzionali all'esercizio di un'unica attività di stabilimento balneare e/o del complesso turistico balneare.».

2.0.1000/225

BARBARO, GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter» comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) esclusione dalle procedure selettive di affidamento delle concessioni demaniali relativamente a quelle affidate associazioni e società senza fini di lucro».

2.0.1000/226

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera m), dopo le parole: «previsti dal presente articolo» aggiungere le seguenti: «e al fine di consentire prima dell'avvio delle procedure selettive di cui al comma 2, lettera b), l'incameramento semplificato, previa eventuale legittimazione delle sole difformità non essenziali e compatibili coi valori paesaggistici, delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale».

2.0.1000/227

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza pregiudicare il contenuto dell'articolo 49 del medesimo codice».

2.0.1000/228

GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) inserire le seguenti:

«*m-bis*) esclusione dei trabocchi compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali dalle procedure di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123 del 2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010;

m-ter) applicazione della deroga prevista dal considerando n. 40 della direttiva n. 123 del 2006 vigendo motivi imperativi di interesse generale e di necessità volti alla tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale rappresentato dalla specificità dei trabocchi compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti e dall'esiguità del loro numero vietando nuove costruzioni.».

2.0.1000/229

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) previsione della tutela del legittimo affidamento dei soggetti titolari di un rapporto concessorio costituitosi in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della, direttiva europea 2006/123/CE, ai quali riconoscere un periodo di prosecuzione della durata della concessione commisurato all'entità del capitale investito ed al valore degli investimenti realizzati confidando sul rinnovo automatico previsto dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.».

2.0.1000/230

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) previsione della tutela del legittimo affidamento dei soggetti titolari di un rapporto concessorio costituitosi in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva europea 2006/123/CE, ai quali riconoscere un periodo di prosecuzione della durata della concessione commisurato all'entità del capitale investito ed al valore degli investimenti realizzati confidando sul rinnovo automatico previsto dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.».

2.0.1000/231

RONZULLI, GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere infine la seguente:

«*m-bis*) previsione della tutela del legittimo affidamento dei soggetti titolari di un rapporti concessorio costituitosi in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva europea 2006/123/CE, ai quali riconoscere un periodo di prosecuzione della durata della concessione commisurato all'entità del capitale investito ed al valore degli investimenti realizzati confidando sul rinnovo automatico previsto dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.».

2.0.1000/232

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) previsione che, in caso di avvio della procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

2.0.1000/233

CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere infine la seguente:

«*m-bis*) previsione che, in caso di avvio della procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella

scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

2.0.1000/234

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) previsione che, in caso di avvio della procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

2.0.1000/235

DAMIANI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere infine la seguente:

«*m-bis*) previsione che, in caso di avvio della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

2.0.1000/236

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) al fine di consentire da parte degli enti gestori l'organizzazione delle strutture amministrative dedicate, anche tenendo conto delle modifiche da introdurre nel Codice della navigazione ai sensi della lettera m), definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024,

di avvio delle selezioni con i criteri e le modalità di cui ai decreti legislativi previsti dal presente comma, secondo un programma suddiviso per le diverse finalità e categorie di uso dei beni demaniali.».

2.0.1000/237

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere, in fine, la seguente:

«*m-bis*) previsione di esplicito divieto di *sub* concessione. Eventuali affidamenti a terzi da parte del concessionario possono riguardare esclusivamente i servizi considerati accessori da determinarsi in termini di capacità di reddito prodotto rispetto a quello dell'attività principale.».

2.0.1000/238

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) previsione che le concessioni demaniali marittime vengano assegnate in affidamento mediante procedura selettiva solo quando, sulla base della mappatura di cui all'articolo 2, la risorsa naturale sia scarsa, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, o sussista un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 49 TFUE.».

2.0.1000/239

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale, per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati o controllanti ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2359 del codice civile.».

2.0.1000/240

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) riduzione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata».

Conseguentemente, ridurre di 120 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.1000/241

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili dati in concessione su area demaniale».

Conseguentemente, ridurre di 120 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.1000/242

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo la lettera *f-bis*), è inserita la seguente:

"*f-ter*) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".».

2.0.1000/243

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di tutelare il patrimonio del concessionario e i relativi investimenti, l'articolo 49 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato».

2.0.1000/244

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

2.0.1000/245

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-bis. Il presente articolo non si applica ai rapporti concessori che erano in essere alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva servizi (2006/123/CE) anche se poi prorogati, affidati o rinnovati con atti successivi. Tali rapporti concessori verranno affidati non in maniera automatica ma previa presentazione di un piano di investimenti che tenga conto dei profili di natura ambientale, sociale e turistici della zona.».

2.0.1000/246

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* non si applicano ai rapporti concessori costituiti in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE.

2. I rapporti concessori di cui al comma 1, nelle more della loro regolamentazione specifica, da adottare entro il 31 dicembre 2023, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2033.

3. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, nelle more della regolamentazione di cui sopra, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo se il termine previsto è successivo al 31 dicembre 2033.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, rilasciate in data successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, fatto salvo che all'esito della mappatura delle aree affidate in concessione di cui all'articolo 2 non venga accertata la scarsità della risorsa naturale, per come intesa e prevista dall'articolo 12, comma 1, della stessa direttiva.».

2.0.1000/247

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 1.».

2.0.1000/248

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-*quater*.

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 01.».

2.0.1000/249

PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva servizi 2006/123/CE. Fino alla data di scadenza dei titoli concessori, rilasciati, rinnovati e/o prorogati, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate a decorrere dal 28 dicembre 2009, successivamente al raggiungimento della scarsità della risorsa, come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 1.».

2.0.1000/250

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva servizi 2006/123/CE. Fino alla data di scadenza dei titoli concessori, rilasciati, rinnovati e/o prorogati, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate a decorrere dal 28 dicembre 2009, successivamente al raggiungimento della scarsità della risorsa, come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 1.».

2.0.1000/251

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Casi di inapplicabilità della direttiva 2006/123/CE)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter della presente legge non si applicano ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, per i quali il periodo di durata della concessione e la possibilità di prevedere rinnovi automatici sono rimessi alla determinazione delle parti, tenuto conto del diritto di proprietà superficaria riconosciuto agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale sorti anteriormente all'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, nonché del legittimo affidamento alla continuità dell'esercizio, degli investimenti effettuati, della professionalità acquisita ascrivibili agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale.».

2.0.1000/252

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Casi di inapplicabilità della direttiva 2006/123/CE)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-ter e 2-quater della presente legge non si applicano ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, per i quali il periodo di durata della concessione e la possibilità di prevedere rinnovi automatici sono rimessi alla determinazione delle parti, tenuto conto del diritto di proprietà superficaria riconosciuto agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale sorti anteriormente all'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, nonché del legittimo affidamento alla continuità dell'esercizio, degli investimenti

effettuati, della professionalità acquisita ascrivibili agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale.».

2.0.1000/253

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Casi di inapplicabilità della direttiva 2006/123/CE)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter della presente legge non si applicano ai rapporti concessori sorti anteriormente alla data del recepimento della direttiva 2006/123/CE, per i quali il periodo di durata della concessione e la possibilità di prevedere rinnovi automatici sono rimessi alla determinazione delle parti, tenuto conto del diritto di proprietà superficaria riconosciuto agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale sorti anteriormente all'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, nonché del legittimo affidamento alla continuità dell'esercizio, degli investimenti effettuati, della professionalità acquisita ascrivibili agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale.».

2.0.1000/254

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Clausola di sospensione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter si applicano a condizione che il sistema informativo di cui all'articolo 2 rilevi i principali dati e informazioni con ordine ai rapporti concessori di beni pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mappando altresì le aree demaniali libere affidabili in concessione, e, ad esito di ciò, dia evidenza della scarsità della risorsa naturale disponibile e di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'importanza economica della sin-

gola concessione, del luogo in cui essa è sita e delle caratteristiche tecniche necessarie all'esercizio dell'impresa balneare.».

2.0.1000/255

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Clausola di sospensione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-ter e 2-quater si applicano a condizione che il sistema informativo di cui all'articolo 2 rilevi i principali dati e informazioni con ordine ai rapporti concessori di beni pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mappando altresì le aree demaniali libere affidabili in concessione, e, ad esito di ciò, dia evidenza della scarsità della risorsa naturale disponibile e di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'importanza economica della singola concessione, del luogo in cui essa è sita e delle caratteristiche tecniche necessarie all'esercizio dell'impresa balneare.».

2.0.1000/256

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Clausola di sospensione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter si applicano a condizione che il sistema informativo di cui all'articolo 2 rilevi i principali dati e informazioni con ordine ai rapporti concessori di beni pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mappando altresì le aree demaniali libere affidabili in concessione, e, ad esito di ciò, dia evidenza della scarsità della risorsa naturale disponibile e di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'importanza economica della sin-

gola concessione, del luogo in cui essa è sita e delle caratteristiche tecniche necessarie all'esercizio dell'impresa balneare.».

2.0.1000/257

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

1. L'applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti con riferimento alle concessioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, è subordinata, ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, alla verifica della scarsità delle risorse, distinguendo tra le concessioni assentite fino al 31 dicembre 2009 e successivamente a tale data».

2.0.1000/258

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Potenziamento del Sistema informativo del demanio marittimo (SID))

1. Al fine di implementare e ottimizzare le funzionalità del Sistema informativo del demanio marittimo, e assicurarne la gestione e manutenzione annuale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a definire le modalità di attuazione dei seguenti interventi:

a) la standardizzazione e semplificazione dei processi di caricamento delle informazioni, comprese quelle relative ai canoni di concessione dovuti e incassati, e quelle necessarie all'attivazione della riscossione coattiva, così da assicurare l'interrogazione dei dati da parte dei di-

versi enti gestori e rendere completamente automatico l'intero processo di riscossione;

b) l'inserimento dei dati relativi alle caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche della spiaggia e delle sue componenti biologiche ai fini della sua gestione integrata e sostenibile sia per scopi turistici che di protezione della biodiversità ivi presente;

c) garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato sia per la gestione e manutenzione del Sistema informativo del demanio marittimo che per il caricamento dei dati.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione complessiva pari ad 1 milione di euro di cui quota parte pari a cinquecentomila euro per gli anni 2022 e 2023 per l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), e con una dotazione pari a cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2022 in relazione agli interventi di cui alle lettere b) e c).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/259

ANGRISANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo l'articolo «Art. 2-ter.», aggiungere i seguenti:

«Art. 2-quater.

(Sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio)

1. All'articolo 140-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Chiunque dà mandato di esercitare o permette di esercitare professionalmente in suo nome, nei confronti del pubblico, l'attività di agente in attività finanziaria

a un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, è punito con le pene previste dal comma 1 del presente articolo";

c) al comma 2, le parole: "da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Alla condanna per i reati previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2 consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni".

Art. 2-*quinquies*.

(Disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 128-*quater* è sostituito dal seguente:

"4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di uno o più intermediari";

b) il comma 4 dell'articolo 128-*sexies* è sostituito dal seguente:

"4. Il mediatore creditizio e il prestatore di servizi di consulenza di cui al comma 2-*bis* svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da convenzioni, accordi commerciali o altri rapporti che possano comprometterne l'indipendenza";

c) l'articolo 128-*octies* è abrogato.

Art. 2-*sexies*.

(Iniziative per l'informazione del pubblico)

(Termine per la registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)

1. Al titolo IX della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il capo I è aggiunto il seguente:

"CAPO I-bis.

BANCHE E CREDITO

Art. 120-bis.

(Registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)

1. I dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento, intervenuta successivamente alla loro scadenza, sono registrati dai soggetti gestori di sistemi di informazioni creditizie entro trenta giorni dalla data in cui il debitore ha regolarizzato il pagamento"».

2.0.1000/260

PESCO

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter.», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 2-quater.

(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento dei piccoli imprenditori titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per la nautica da diporto)

1. Al fine di fronteggiare situazioni di forte sovraindebitamento di piccole imprese titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per la nautica da diporto, nonché di consentire, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, l'esdebitazione del consumatore, degli artigiani e degli imprenditori individuali, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di i milione di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa massimo, volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della medesima legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della giustizia, di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202.

3. Su richiesta del debitore interessato, le somme sono concesse attraverso un contributo erogato direttamente agli OCC presso cui il richie-

dente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante, comunque non inferiore ad euro 500, da modulare in base alle diverse situazioni, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1000/261

D'ALFONSO, FENU, TURCO

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifica al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

2.0.1000/262

PEROSINO

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art 2-ter.» aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2-quater.

(Modifica al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

2.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. Fino alla data di cui al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2-ter.

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza

del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente

concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 15.

15.6 (testo 2)

TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I titolari di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale e la determinazione del prezzo anche prima della scadenza brevettuale. La classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del Servizio sanitario

nazionale può essere ottenuta solo dopo la scadenza brevettuale, a nulla rilevando il certificato di protezione complementare.».

Art. 16.

16.0.6 (testo 2)

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 60 giorni dall'entrata

in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)* e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)* punto *i)* e lettera *c)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.

Art. 16-ter.

(Definizione di nanofarmaco, aspetti regolatori e procedure pubbliche di acquisto)

1. Un nanofarmaco è un prodotto non biologico complesso il cui principio attivo ovvero eccipiente che contribuisce alla sicurezza o all'efficacia del principio attivo è composto o combinato con strutture diverse, strettamente correlate e spesso nanoparticolate, che le metodologie analitiche scientifiche non sono sempre in grado di identificare, isolare o quantificare completamente, ovvero la cui natura non è sufficientemente compresa per identificare tutti i suoi componenti molecolari che sono coinvolti nell'efficacia e sicurezza del prodotto.

2. L'esistenza di un rapporto di equivalenza terapeutica tra il nanofarmaco di riferimento e i suoi nanosimilari sussiste solo ove riconosciuto dall'Agenzia, italiana del farmaco, sulla base di specifica richiesta ai fini approvvigionativi da parte delle Regioni o Province Autonome.

3. Ai nanofarmaci e ai loro nanosimilari si applicano le disposizioni previste per i farmaci biologici e biosimilari al secondo e al terzo periodo dall'articolo 15, comma 11-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. I nanofarmaci non sono inseriti nella lista di cui alla Determinazione direttoriale dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 166 del 10 febbraio 2021.».

16.0.9 (già 17.0.8)

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

"i-bis) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore"».

Art. 17.**17.0.10 (già 13.0.10)**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI,
MORRA, LA MURA, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari
e antigenici rapidi)*

1. Ai fini della tutela della concorrenza e al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV-2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

17.0.9 (testo 2)

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 17-bis.

(Nuove disposizioni in materia di canapa industriale)

1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole: "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile";

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento."

2. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L.) comprese le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento."

3. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Art. 18.

18.21 (testo 2)

PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso «7-bis.»*, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«b-bis) per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come

struttura complessa e per la istituzione della commissione di valutazione saranno sorteggiati i direttori di struttura complessa che abbiano l'incarico di direttore di distretto;»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 4, alla lettera b), dopo le parole: "nel settore privato" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero l'aver compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea di cui alla lettera a), nonché l'aver conseguito i titoli, in management sanitario, di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80";

2) all'articolo 1, comma 7-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b), attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a).";

3) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari, nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose."».

Art. 22.

22.0.3 (già 4.0.1)

GIACOBBE, MANCA, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'Allegato I, punto 3.2.3, dopo

le parole: "Impianti per la diversificazione della capacità di importazione" aggiungere le seguenti: "e impianti e infrastrutture per la produzione nazionale."».

Conseguentemente, alla Rubrica del Capo VI, dopo le parole: «infrastrutture» aggiungere le seguenti: «energetiche e».

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria

302^a Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2493) Deputato LUPI ed altri. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver ricapitolato le finalità fondamentali del disegno di legge in esame, la relatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) dà conto della composizione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, al quale sono affidati il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione in materia di competenze non cognitive negli istituti scolastici, specificando in particolare che i rappresentanti del personale docente non sono esonerati dalle attività di insegnamento.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di competenza recate dall'articolo 4, che introduce la sperimentazione finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Chiede infine di rinviare il seguito dell'esame al fine di consentire gli opportuni approfondimenti, in considerazione anche dell'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

La senatrice DRAGO (*FdI*), dopo aver domandato ragguagli in ordine agli altri disegni di legge abbinati a quello in titolo per la discussione presso la 7^a Commissione, rileva l'assenza di una definizione precisa delle competenze non cognitive, che peraltro fanno capo a diverse figure professionali per la gestione dei relativi percorsi nell'ambito del sistema di formazione e istruzione. Osserva quindi la necessità di una riflessione attenta in merito alle scelte riguardanti il futuro della scuola, tenendo conto della necessità di tenere conto dell'importanza dell'intelligenza cognitiva nell'ambito dei percorsi scolastici.

La senatrice FEDELI (*PD*) giudica condivisibile la richiesta della relatrice, in considerazione dell'esigenza di svolgere approfondimenti mirati, adeguati alla rilevanza dei concetti innovativi recati dal testo in esame, potenzialmente di grande impatto per l'istruzione scolastica, ma anche per i programmi formativi rivolti agli adulti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 marzo.

La presidente MATRISCIANO informa in merito alla trasmissione del parere non ostativo della 1^a Commissione sul disegno di legge n. 2347 e sui relativi emendamenti. Fa quindi presente che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il proprio parere.

Il relatore LAUS (*PD*) pone un quesito relativamente ai tempi necessari per disporre del parere della Commissione bilancio.

La presidente MATRISCIANO si riserva di sollecitare in tal senso la Presidenza della 5^a Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria

294^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all'interrogazione n. 3-02847 della senatrice Giammanco.

Il decreto ministeriale 1 giugno 2021 prevede il divieto ai medici di prescrivere ed ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche contenenti le sostanze classificate steroidi anabolizzanti androgeni nel decreto emanato dal Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per lo sport, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376. Sono escluse dall'ambito di applicazione le preparazioni galeniche contenenti testosterone o nandrolone, fermo restando che esse restano soggette alle condizioni e limitazioni per la prescrizione previste per le corrispondenti specialità medicinali, nonché le preparazioni galeniche a base dei medicinali che per caratteristiche e formulazione siano destinate esclusivamente all'uso topico, escludendo a qualsiasi titolo la possibilità di un uso sistemico. La Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, nelle sedute del 4-16 marzo 2018, ha autorizzato a livello nazionale il medicinale chiamato DHEA, che è un precursore del testosterone, indicato per la terapia dell'atrofia vulvo-vaginale nelle donne in menopausa, indicazione per la quale esistono in commercio in Italia soltanto medicinali sotto la forma di ovuli per somministrazione

intra-vaginale. Il medicinale in oggetto ricade nel divieto e può essere utilizzato solo nei preparati galenici per uso topico. L'AIFA ha rilevato che esistono in commercio in Italia soltanto medicinali sotto forma di ovuli per somministrazione intravaginale ed ha sottolineato che il DHEA rappresenta il precursore del testosterone più utilizzato nelle preparazioni magistrali e, quindi, quello col maggior rischio di utilizzo per *doping*. L'AIFA ha altresì rilevato che l'uso sistemico del DHEA è ormai considerato obsoleto, data la presenza di alternative più sicure ed efficaci, tra le quali si può citare la Terapia ormonale sostitutiva (TOS), che include un'ampia varietà di composti con proprietà estrogenica, progestinica, combinazioni estro-progestiniche, composti ad azione estro-progestinica-androgenica. Infatti, in varie fonti della letteratura scientifica viene segnalato che l'uso sistemico del DHEA è di dubbia efficacia ed è correlato a concreti rischi di effetti avversi.

Alla luce di quanto esposto, il Sottosegretario conferma la necessità del vigente divieto di prescrizione e preparazione di galenici magistrali contenenti DHEA a fronte della disponibilità di migliori alternative terapeutiche in commercio.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) ringrazia il Sottosegretario per aver fornito una risposta puntuale ad un quesito che le è stato suggerito da pazienti cui il farmaco era stato prescritto. Si dichiara soddisfatta.

Il sottosegretario SILERI risponde all'interrogazione n. 3-03108 della senatrice Boldrini.

L'AIFA ha specificato che il principio attivo «finasteride» è un «inibitore dell'enzima 5-alfa reduttasi di tipo II», che converte il testosterone nello steroide più attivo diidrotestosterone (DHT) ed è utilizzato per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna e dell'alopecia androgenetica nel maschio. La finasteride, nel dosaggio da 5 mg, è stata autorizzata nel 1992 in Europa per il trattamento dell'ipertrofia prostatica, mentre il dosaggio da 1 mg è stato autorizzato per il trattamento degli stati precoci dell'alopecia androgenetica negli uomini di età compresa tra i 18 e i 41 anni, a partire dal 1999. Come tutti i medicinali, anche quelli a base di finasteride sono sottoposti ad un monitoraggio continuo della sicurezza, e a revisioni periodiche del profilo beneficio/rischio, da parte delle Autorità Regolatorie e dell'EMA. A partire dal 2015, i medicinali contenenti finasteride sono valutati nell'ambito della procedura di valutazione unica europea (*Periodic Safety Update Single Assessment-PSUSA*). Durante queste revisioni periodiche europee è stato confermato il profilo beneficio/rischio positivo dei medicinali contenenti finasteride. Gli stampati (riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo) dei farmaci in questione riportano tra gli effetti indesiderati le disfunzioni sessuali e i relativi disturbi psichiatrici. In Italia, nel 2017, è stata distribuita agli operatori sanitari una prima «Nota Informativa Importante», per raccomandare agli stessi un attento monitoraggio dei pazienti in trattamento con finasteride,

a seguito di possibili disturbi psichiatrici, quali depressione e/o ideazione suicidaria.

Successivamente, nel 2018, è stata predisposta e distribuita agli operatori sanitari un'ulteriore «Nota Informativa Importante», per raccomandare loro di informare i pazienti del possibile rischio di disfunzione sessuale a seguito del trattamento con finasteride. Nella suddetta Nota è stata richiamata l'attenzione sul rischio di disturbo psichiatrico già descritto nella precedente Nota del 2017. Inoltre, segnala che è attualmente in corso la sesta revisione del profilo di sicurezza dei medicinali contenenti finasteride (procedura PSUSA), condotta dall'EMA sui dati di sicurezza e di efficacia, a conclusione della quale verrà rilasciata una raccomandazione valida in tutti gli Stati Membri. L'Agenzia Italiana del Farmaco, in collaborazione con le altre Agenzie regolatorie europee, è costantemente impegnata nel monitoraggio attento dei dati di sicurezza provenienti da tutte le fonti, comprese le segnalazioni di casi relativi a singoli pazienti, gli studi epidemiologici e le sperimentazioni cliniche, al fine di identificare prontamente i segnali di possibili nuovi rischi o le variazioni di rischi esistenti ed adottare tempestivamente le necessarie azioni regolatorie di minimizzazione del rischio per la salute dei pazienti.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), ringraziato il Sottosegretario, fa presente che la questione appena trattata le è stata sottoposta da alcune associazioni di pazienti. Nel ribadire l'importanza dell'azione di monitoraggio sugli eventi avversi da parte dell'AIFA, lamenta la mancanza di informazioni da parte dei professionisti, nei confronti dei pazienti, sui disturbi legati all'utilizzo dei farmaci in discorso. In conclusione, si dichiara soddisfatta della risposta.

La PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) ricorda che la discussione sull'architettura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolare sulla Missione 6 «Salute», è iniziata nel pieno dell'emergenza sanitaria post-*lockdown*, per fornire al Paese riforme strutturali da tempo necessarie. Dichiaro che la configurazione della riforma del sistema sanitario

ha sinora deluso le sue aspettative, apprendole il complesso prospettato nel PNRR una enunciazione di principi astratti. Si sofferma, in particolare, sullo spostamento dell'asse dalla visione della sanità «ospedalocentrica», ad alta tecnologia – finora perseguita – ad una visione territorializzata della medicina, nella prospettiva di attuare forme di assistenza domiciliare. Lamenta, in proposito, la mancata risoluzione di problematiche largamente discusse, ma mai affrontate concretamente, quali quelle riguardanti la figura del medico di medicina generale. Fa presente che tale figura professionale non ha allo stato un percorso di formazione soddisfacente e non è ancora stata chiarita la scelta sul relativo profilo (professionista o dipendente del Servizio sanitario nazionale). Saggiunge altresì che lo studio di un medico di medicina generale, nonostante offra un ambiente familiare e rassicurante al paziente, non è dotato di strumentazione tecnologica, utile a fornire diagnosi precoci, e osserva orari di apertura estremamente ridotti per la platea dei pazienti, cui spesso non offre neanche assistenza domiciliare. Reputa difficile attualmente perfino poter valutare gli *standard* prestazionali di tali medici, a differenza di quanto avviene per i medici ospedalieri.

Ritiene ambigua altresì l'architettura delle Case di comunità, osservando come non vi sia una articolazione chiara di queste strutture, almeno per come erano state inizialmente concepite. Paventa sul punto un fallimento degli obiettivi prefissati e ricorda che, a oltre quarant'anni dall'istituzione del Servizio sanitario nazionale, non si sono ancora colmate alcune lacune evidenti.

Sottolinea che, nella prospettiva del potenziamento della sanità territoriale, il PNRR risulta generico sui modelli organizzativi e quasi indulgere a *slogan*, e rischia di non riuscire ad intercettare la transizione digitale in ambito sanitario. Rammenta in proposito anche il tema del fascicolo sanitario elettronico e le difficoltà attuali per rendere operative le innovazioni sulle reti dei registri dei tumori e riguardo alle malattie rare.

In conclusione, nel rimarcare la sua non contrarietà al documento in esame, si augura che i progetti della Missione 6 possano conseguire concretezza, nonostante la genericità evidenziata.

La senatrice BOLDRINI (PD) ricorda che il documento in titolo rappresenta solo la prima resocontazione di quanto finora attuato rispetto agli obiettivi fissati: il lavoro è in evoluzione e i fondi sono correlati ai progetti avviati. Segnala che le Regioni hanno in parte già stilato i progetti da sottoporre al Ministero della salute. Fa presente che occorre correlare lo stato di avanzamento del PNRR con il «D.M. 71» sull'assistenza territoriale. Cita, a mò di esempio, il caso dell'Emilia Romagna, in cui ci sono Case della salute già funzionanti. Giudica fondamentale che tutte le Regioni si allineino con gli obiettivi del PNRR e del «D.M. 71» per realizzare una assistenza territoriale efficiente ed uniforme. Si sofferma inoltre sul fatto che alcune rilevanti attività delle Case di comunità sono configurate solo come raccomandate o facoltative: per garantire servizi di grande

importanza, che altrimenti rischiano di non essere erogati, occorre la messa a disposizione di risorse ulteriori, anche di personale.

Nel considerare l'arco temporale di realizzazione del PNRR, auspica che l'architettura della sanità di domani possa essere ben strutturata, uniformando i servizi sul territorio e svolgendo al riguardo attività di monitoraggio.

Si sofferma, infine, sul tema del distretto e della necessaria formazione, di carattere anche amministrativo-gestionale, dei dirigenti ad esso preposti. In conclusione, ritiene l'impianto del PNRR assai lungimirante e in grado di colmare, grazie anche al «D.M. 71», alcune lacune lasciate da precedenti interventi di riforma.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

Sottocommissione per i pareri

13^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria**293^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Vannia Gava.*

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) Vilma MORONESE ed altri. – Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il relatore FERRAZZI (PD) comunica alla Commissione l'elenco dei soggetti da audire da lui predisposto sulla base delle indicazioni pervenute.

Dopo brevi interventi del senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), della senatrice GALLONE (FIBP-UDC), della senatrice PAVANELLI (M5S) e, nuovamente, del relatore FERRAZZI (PD), la presidente MORONESE si riserva di organizzare lo svolgimento delle audizioni nelle prossime settimane sulla base del predetto elenco, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente MORONESE decide di sospendere la seduta e di convocare un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto di concordare con la Commissione industria le modalità per procedere prossimamente all'esame dell'Atto comunitario n. COM (2022) 108 definitivo in materia di REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, nonché dell'atto comunitario n. COM (2021) 804 in materia di mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), entrambi assegnati congiuntamente alle Commissioni riunite ambiente ed industria.

Successivamente si procederà all'esame dell'Atto comunitario n. COM (2021) 805 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942, assegnato alla sola Commissione ambiente.

Si è altresì convenuto che, nella settimana in corso, l'ordine del giorno della Commissione potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva dell'Atto Senato n. 2562 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 95

*Presidenza della Presidente
MORONESE*

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 22 marzo 2022

Comitato IV

**Influenza e controllo criminali sulle attività
connesse al gioco nelle sue varie forme**

Riunione n. 17

Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,35

Comitato V

**Attività delle mafie di origine straniera sul territorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché
internazionalizzazione delle attività criminali**

Riunione n. 21

Coordinatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,01

Plenaria**169ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

PEPE

La seduta inizia alle ore 19,33.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE annuncia che il deputato Erasmo Palazzotto ha cessato di far parte della Commissione e lo ringrazia per il contributo dato ai lavori del collegio. Annuncia che, in sostituzione dell'onorevole Palazzotto, è stato nominato componente della Commissione il deputato Federico Conte, al quale rivolge il benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione tutta.

Esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo

Il PRESIDENTE introduce l'esame della proposta di relazione sull'ergastolo ostativo.

La relatrice, onorevole ASCARI (*M5S*), ricorda la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla quale è derivata la necessità della riforma dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Al fine di poter meglio definire alcuni aspetti della proposta di relazione, chiede un rinvio dell'esame alla prossima settimana, quando potrà essere depositata una compiuta proposta da porre all'esame della Commissione.

Il relatore, senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), condivide la richiesta di rinvio e ne rappresenta le motivazioni con riferimento all'esigenza di recepire i principi formulati dalla Corte costituzionale in armonia con le istanze già rappresentate dalla Commissione nella propria precedente Relazione sull'ergastolo ostativo, con particolare riferimento agli effetti con-

nessi alla fattispecie della collaborazione impossibile o irrilevante da parte dei detenuti per i reati di criminalità organizzata.

I deputati SARTI (*M5S*), CONTE (*LEU*), CANTALAMESSA (*Lega*) e il senatore MIRABELLI (*PD*), sostengono l'opportunità che la relazione possa essere discussa in tempi rapidi dalla Commissione, auspicabilmente prima del voto dell'Assemblea della Camera dei deputati sulla proposta di legge.

I relatori condividono l'orientamento volto ad accelerare la conclusione dell'esame della proposta di relazione entro la settimana prossima. Auspicano, entro tale data di poter raggiungere un accordo su alcune proposte emendative che sono state già illustrate per le vie brevi. In tal modo, si potrebbe pervenire ad un consenso largo sulla relazione.

Il PRESIDENTE prende atto dell'orientamento manifestato dalla Commissione e preannuncia che eventuali modifiche alla programmazione dei lavori saranno stabilite nella riunione dell'Ufficio di presidenza prevista per giovedì prossimo. Nelle more, i Relatori potranno depositare la proposta di documento da esaminare in modo tale da poter fissare quanto prima un termine per le eventuali proposte emendative.

Ringrazia quindi i presenti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 20,15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 22 marzo 2022

**Plenaria
198^a Seduta**

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 15,10.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di *intelligence*: audizione dell'Amministratore delegato di FINCANTIERI S.p.A., dott. Giuseppe Bono

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di FINCANTIERI S.p.A., dott. Giuseppe BONO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Raffaele VOLPI (*Lega*), Enrico BORGHI (*PD*) e Maurizio CATTOI (*M5S*).

Il dott. BONO, ha quindi svolto l'intervento di replica.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i deputati Raffaele VOLPI (*Lega*) e DIENI (*M5S*).

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione dei Curatori fallimentari di DEIULEMAR Compagnia di Navigazione S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, anche a seguito di recenti notizie di stampa e di diverse segnalazioni ed esposti ricevuti, intende avere informazioni sullo stato della procedura di fallimento della Compagnia di Navigazione Deiulemar, per i profili di competenza della Commissione attinenti alla tutela del risparmio.

Introduce quindi l'audizione dei Curatori fallimentari della Compagnia di Navigazione Deiulemar, dottoressa Paola Mazza, avvocato Alfonso Iovane e dottor Vincenzo Di Paolo, che ringrazia per essere presenti.

Paola MAZZA, *Curatore fallimentare*, e Alfonso IOVANE, *Curatore fallimentare*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì della documentazione in regime libero alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Elio LANNUTTI (*Misto*), il senatore Mario Antonio Donato LAUS (*PD*), ai quali rispondono Alfonso IOVANE, *Curatore fallimentare*, Vincenzo DI PAOLO, *Curatore fallimentare*, e Paola MAZZA, *Curatore fallimentare*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione libera consegnata dai Curatori fallimentari sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,35 alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (ONDIF)

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ricorda che l'audizione odierna si colloca nell'ambito di un ciclo di audizioni di esperti che la Commissione ha avviato, al fine di acquisire elementi di valutazione dell'impatto della recente riforma del processo civile sulla materia oggetto dell'inchiesta parlamentare. Invita quindi il professor Cecchella ad approfondire la tematica, segnalando in particolare se le recenti riforme superano alcune almeno delle problematiche che caratterizzano la disciplina del collocamento dei minori fuori famiglia.

Claudio CECHELLA, *presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia*, illustra i contenuti della riforma del processo civile, rilevando che essa potrà risolvere numerose problematiche che sono alla base

dell'inchiesta parlamentare. Sottolinea in particolare che la composizione togata dei tribunali per i minorenni, la definizione di un sistema di regole processuali certe e la riforma dell'articolo 403 del Codice Civile costituiscono significativi miglioramenti di una disciplina ormai invecchiata e poco garantista.

Intervengono per porre quesiti la deputata Stefania ASCARI (*M5S*), la senatrice Paola BINETTI (*FIBP-UDC*) nonché Laura CAVANDOLI, *presidente*, alle quali risponde Claudio CECHELLA, *presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità il professor Cecchella e sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,50 riprende alle ore 15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione «Noi nidiamo»
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, illustra l'attività dell'Associazione «Noi nidiamo», che si è sviluppata a partire da una campagna, iniziata nel 2015, che ha posto all'attenzione dell'opinione pubblica il fenomeno degli allontanamenti ingiustificati di minori dalle famiglie di origine. Lascia quindi la parola alle audite.

Antonella DELLAPINA, *presidente dell'Associazione «Noi nidiamo»*, svolge, con l'ausilio di diapositive che vengono depositate agli atti della Commissione, una relazione sul tema degli allontanamenti causati dall'errata individuazione di abusi, poi smentiti in sede giurisdizionale. Osserva che tali allontanamenti derivano dall'adozione di protocolli di intervento non riconosciuti scientificamente e dalla mancanza di rimedi giurisdizionali efficaci.

Giovanna PETROLINI, *rappresentante dell'Associazione «Noi nidiamo»*, espone le criticità della normativa vigente sul collocamento dei minori fuori famiglia e le possibili riforme.

Intervengono per porre quesiti le deputate Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*) e Stefania ASCARI (*M5S*), nonché Laura CAVANDOLI, *presidente*, alle quali rispondono Antonella DELLAPINA, *presidente dell'Associazione «Noi nidiamo»* e Giovanna PETROLINI, *rappresentante dell'Associazione «Noi nidiamo»*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità le audite e dichiara concluse le audizioni.

La seduta termina alle ore 16,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Plenaria

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

